

ANNO XII - SERIE A, N. 1-2-3-4 — MARZO-GIUGNO SETT.-DIC. 1938 - XVI

STVDI VRBINATI

RIVISTA DI SCIENZE GIURIDICHE

DIRETTA DA

† UGO TOMBESI
prof. di dir. finanz. e scienza delle fin.
preside della facoltà di giurisprudenza

CANZIO BICCI
prof. di medicina legale e delle assic.
rettore dell'Università

LUIGI RENZETTI
presidente
della Regia Accademia Raffaello



S. T. E. U. - URBINO

IN VRBINO, PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STVDI

L'ACQUISTO DEI FRUTTI NATURALI (*)

SOMMARIO: 1. — Accessione e produzione. 2. — In che senso la fruttificazione possa considerarsi come una forma di accessione. 3. — Momento dell'acquisto dei frutti naturali. 4. — La presunzione ex art. 443 cod. civ. nell'acquisto dei frutti naturali. 5. — Alienazione dei frutti naturali come cose mobili future. 6. — Alienazione dei frutti naturali come cose presenti; forma e pubblicità del contratto di alienazione. 7. — Pignoramento e vendita giudiziale dei frutti naturali: recenti opinioni sulla natura ed effetti di questi atti. Opinione del GORLA. 8. — Opinione del SATTA. Conclusione. 9. — L'acquisto dei frutti naturali nell'ipotesi di usufrutto. 10. — L'acquisto dei frutti naturali nell'ipotesi di locazione. 11. — L'acquisto dei frutti naturali nel Progetto del libro II cod. civ.

1. — L'art. 443 cod. civ. dispone che la proprietà di una cosa, sia mobile che immobile, attribuisce diritto su quanto essa produce, o vi si unisce naturalmente o coll'arte. Il fatto giuridico, che giustificerebbe l'acquisto, al proprietario della cosa producente, della proprietà sulla cosa prodotta, sarebbe l'*accessione*.

L'*accessione* giustificerebbe l'acquisto della proprietà tanto su ciò che può considerarsi *frutto* o *prodotto* della cosa, quanto su ciò che alla cosa si unisce naturalmente, o *viene unito* per opera dell'uomo. Che questa equiparazione riposi su basi scientifiche è stato ed è vivamente contestato.

(*) Questo lavoro sarà pubblicato negli *Studi di diritto ed economia* in onore del Prof. F. Mancaloni.

L'accessione non è istituto di diritto romano: è concetto introdotto dalla glossa, passato, attraverso l'elaborazione del diritto intermedio, nel codice francese e da questo nel nostro (1). L'acquisto dei frutti avveniva in diritto romano come conseguenza del diritto di proprietà sulla cosa producente (2), il fatto giuridico che giustificava l'acquisto era dunque la *produzione*, non l'*accessione* (denominazione allora sconosciuta). In ossequio alla tradizione romanistica, nel recente progetto II libro del codice civile l'acquisto dei frutti è stato posto sotto una sezione a sè intitolata: "Del diritto su ciò che è prodotto dalla cosa", (3), mentre in un'altra sezione, intitolata: "Del diritto su ciò che si unisce alla cosa", sono contenute, con diverse modifiche, le disposizioni degli art. 446 sg. del codice vigente. È da rilevare peraltro che entrambe le sezioni sono collocate sotto il cap. V intitolato: "Dell'accessione",

2. — Il primo problema che si presenta a chi esamini il fondamento e la natura giuridica dell'acquisto dei frutti, è quello che ha riguardo alla *causa* dell'acquisto stesso, problema che è intimamente legato all'altro del *momento* in cui può dirsi che tale acquisto abbia luogo.

Ci si può domandare: è esatto ritenere che l'acquisto dei frutti sia assolutamente estraneo alla materia dell'*acces-*

(1) GORLA, *L'accessione nel diritto civile italiano*, Riv. Ital. Scienze Giuridiche, 1931, pagg. 88, 93 e segg. ed ivi le citazioni della dottrina; BARASSI, *I diritti reali*, Milano 1934, pagg. 358, 362 e segg.

(2) MANCALEONI, *Studi sull'acquisto dei frutti in forza di diritti reali sulla cosa fruttifera*, Sassari 1896, pag. 11, nota 1.

(3) Non si può peraltro fare a meno dal rilevare la contraddizione che vi è tra l'affermazione contenuta nella Relazione al progetto II libro (pag. 55) in cui è scritto: "Si è poi sottratto l'acquisto dei frutti alla materia dell'accessione, a cui è completamente estraneo", ed il fatto che l'art. 91, che tale acquisto disciplina, è collocato nel progetto proprio sotto il cap. V intitolato "Dell'accessione", il che fa chiaramente intendere che per i compilatori del progetto il diritto su ciò che è prodotto dalla cosa non è se non una forma di *accessione*.

sione, in quanto causa dell'acquisto dovrebbe considerarsi la "fruttificazione", ? (1).

Può dirsi intanto questo: che l'accessione opera in maniera diversa nel caso di acquisto di una cosa per *produzione* e nel caso di acquisto di una cosa per *unione*. Nel primo caso, abbiamo la formazione di una *nuova cosa* (il frutto) ed il conseguente acquisto della proprietà su questa a titolo *originario*; nel secondo caso, invece, la cosa che si unisce (cosa accessoria) *esiste già in natura* ed appartiene ad una persona diversa da quella che ha la proprietà della cosa principale; si ha quindi, in quest'ultima ipotesi, un vero *trasferimento* della proprietà, che avviene *ope legis* da una ad un'altra persona. Ma da questo non ci pare possa giungersi fino a ritenere esistente tra le due ipotesi quel taglio netto che qualche autore vorrebbe, escludendo che tra esse vi sia un qualche elemento comune; meno ancora ad escludere che l'accessione possa considerarsi come causa giustificatrice dell'acquisto anche nel caso della fruttificazione. Il principio dell'accessione tiene conto infatti di una situazione di fatto che è identica tanto nel caso di *unione* quanto nel caso di *produzione*, solo che, nell'un caso, l'unione avviene tra *due cose prima separate* (generalmente avviene per opera dell'uomo: es. art. 449 sg.), mentre, nel secondo (fruttificazione), l'unione si ha per opera della natura, per il fatto cioè che l'una delle due cose ne *produce* un'altra, nasce da un'altra. Non è giusto quindi negare ogni elemento comune alle due ipotesi, per escludere che la produzione possa anche essa considerarsi come una forma di accessione.

(1) Si veda in questo senso, tra i più recenti scritti, oltre la Relazione al progetto cit. in nota precedente, BARASSI, *Diritti reali*, Milano 1934, pag. 362 e segg.; RAVÀ, *Istituzioni di diritto privato*, Cedam, 1938, n. 242, pag. 308 (il quale ultimo considera la fruttificazione come una forma di *accessione*).

Si fa peraltro notare a questo riguardo che l'accessione non opera nel caso di produzione o fruttificazione fino a che il frutto è unito alla cosa produttore, ma opera solo nel momento della separazione o raccolta del frutto, quando cioè invece di un' *unione*, si ha una *separazione*: questo fatto renderebbe impossibile considerare l'accessione come causa giustificatrice dell'acquisto per produzione, mentre invece è logico che tale causa operi quando si ha l'*unione* di due cose *prima divise*.

Ci pare necessario rivedere attentamente questa premessa (da cui parte l'opinione dominante) poichè esclusivamente su essa sono fondate alcune conseguenze di importanza pratica relevantissima.

3. — Esaminiamo attentamente su quali premesse si basi l'affermazione che, nell'ipotesi di *fruttificazione*, l'acquisto del frutto avvenga a favore del proprietario della cosa produttore (è questa infatti l'ipotesi principale che occorre esaminare) nel momento della separazione.

Si adduce come argomento decisivo a favore di questa opinione l'art. 411 cod. civ. e, per l'ipotesi particolare del taglio di piante, l'art. 410 cod. civ. Queste due disposizioni dicono (art. 410): “ Gli alberi sono immobili finchè non vengono atterrati „; (art. 411): “ Sono parimenti immobili i frutti della terra e degli alberi non per anco raccolti e separati dal suolo: essi diventano mobili a misura che sono raccolti o separati dal suolo, quantunque non siano trasportati altrove, salvo che la legge disponga altrimenti „.

Da queste disposizioni si traggono le seguenti illazioni:

1^o) il frutto, prima che venga separato dalla pianta, l'albero prima che venga abbattuto, sono *parti integranti* della

cosa cui sono uniti, formano cioè tutto un *corpus* con essa, tutta una cosa col fondo ⁽¹⁾; quindi

2^o) il momento in cui veramente può dirsi che il proprietario delle piante e del terreno acquisti la proprietà del frutto, è il momento in cui questo diventa *mobile*, cioè diventa cosa autonoma;

3^o) prima di questo momento non è concepibile che il frutto, e la pianta da abbattere, possano formare oggetto di rapporti giuridici (particolarmente compra vendita) altrimenti che come cose *future* ⁽²⁾.

In altro mio lavoro mi sono fermato a confutare diffusamente queste affermazioni ⁽³⁾; mi limiterò quindi ora all'esame della questione nei punti su cui allora ho dovuto sorvolare, con riguardo alle osservazioni che mi sono state opposte e ad alcune opinioni recentemente avanzate per giustificare e spiegare alcune delle conseguenze ora elencate.

Dalle disposizioni degli artt. 410 e 411 cod. civ. può legittimamente trarsi una sola illazione: che i frutti attaccati alle piante (frutti pendenti), e gli alberi attaccati al terreno,

(1) Si veda in questo senso, oltre gli autori citati nella mia *Compra vendita di cosa futura* (pag. 302, nota 1; pag. 314, nota 1; pag. 322, nota 1), BARASSI, *Diritti reali*, pag. 363; GORLA, *La compravendita, la permuta*, in VASSALLI, *Trattato di diritto civile*, 1937, n. 185, pag. 249 con autori ivi citati.

(2) GORLA, *op. cit.* in nota precedente. In giurisprudenza si veda: Cass. 3 agosto 1934, *Giur. Ital.*, 1935, I, 1, 88; 18 luglio 1935, *Giur. Ital. Repert.*, 1936, voce *Vendita*, n. 32, 33, 34; Cass. 30 luglio 1937, *Foro Ital.*, 1937, I, 1198 ed altra giurisprudenza ivi cit. in nota; Cass. 16 Marzo 1938, *Giur. it. I*, 1, 667; Cass. 27 Luglio 1938, *Giur. it. Mass.*, pag. 832, sent. n. 2957. In senso contrario si veda: Trib. Catanzaro, 9 marzo 1935, *Giur. ital. Repert.*, 1936, voce *Vendita*, n. 35; App. Catanzaro, 20 maggio 1936, *Foro Repert.*, 1936, voce *Vendita*, n. 98; Trib. Cremona, 31 dicembre 1936, in *Foro Lombardia*, 1937, fascic. XI, con mia nota: in senso difforme cfr. pure: Cassaz. 30 luglio 1937 (in *Foro*, 1938, I, 628 con mia nota) che ha ritenuto che le piante da abbattere possano formare oggetto di contratto di alienazione come cosa *presente* e vengano quindi *mobilizzate* per effetto del solo consenso manifestato dalle parti contraenti.

(3) *Compra vendita di cosa futura*, n. 104 e segg., pag. 312 sg.

sono beni *immobili*; che essi diventano *mobili* con la separazione dei frutti, coll'abbattimento delle piante. Non può trarsi invece, a mio avviso, l'illazione che i frutti formino, prima della raccolta o separazione, una cosa unica, un *corpus unico*, colle piante, col terreno.

Il frutto esiste *in rerum natura* prima ancora della separazione o raccolta; può, prima ancora della separazione, formare oggetto di rapporti giuridici (come tra poco vedremo) come cosa *attuale* e non solo come cosa *futura* (1), è considerato dalla legge come cosa (immobile: art. 411): non può quindi negarsi che esso abbia autonomia anche per il diritto. La proprietà sul frutto sorge dunque, nel proprietario della pianta, prima ed indipendentemente dal fatto della separazione: sarà proprietà su cosa *immobile* (frutto non separato), ma è sempre diritto reale su cosa fornita di autonomia anche per il diritto. Affermare che solo perchè il codice dichiara che i frutti sono *immobili* prima della separazione o raccolta, essi debbano anche considerarsi come cose sformite di autonomia, come cose che formino colle piante o col terreno un *corpus unico*, è altrettanto ingiustificato dell'affermare che i mulini, i bagni ed altri edifici galleggianti formino un *corpus unico*, una cosa sola con l'acqua su cui galleggiano, mentre espressamente l'art. 409 cod. civ. presuppone che detti edifi-

(1) Mancano quindi, per il nostro diritto, quegli argomenti, indubbiamente di grandissimo peso, che hanno indotto il MANCALEONI, per diritto romano, a giungere alla conclusione che i frutti separati costituiscano una cosa *nuova* e che la proprietà sui frutti sorge nel proprietario della cosa produttrice solo nel momento in cui ha luogo la separazione dei frutti dalla pianta (*Studi sull'acquisto dei frutti*, n. II a XIX, pag. 13 sg., 44). Osserva il MANCALEONI (pag. 13) che "è certo che se si ritiene che i frutti possono, durante la loro coesione, essere oggetto di un diritto reale per sè stante, o che i frutti separati non siano altro che la parte di un tutto che era da essi formato insieme alla cosa fruttifera, resta autorizzata la conseguenza, che la proprietà dei frutti nel proprietario della cosa fruttifera esisteva prima della separazione, mentre negando entrambe le ipotesi, questa conseguenza è del tutto ingiustificata „.

appartengano ad un proprietario diverso dal proprietario dell'acqua. Il Gorla, che nega tale autonomia giuridica del frutto nei confronti della pianta o del terreno (ipotesi del grano, pianticelle di un vivaio, ecc.), finisce per togliere ogni valore a tale premessa quando riconosce ⁽¹⁾ la possibilità che sui frutti pendenti, sulle piante (di un vivaio, ad es.) possa costituirsi una proprietà superficiaria. Se frutti e piante possono formare oggetto di una proprietà *separata* (superficiaria), è logico ritenere che essi siano cose fornite di autonomia per il diritto e che, di conseguenza, il proprietario del fondo, delle piante, abbia sui frutti un diritto di proprietà distinto (sia pure di carattere *immobiliare*), diritto che può essere da lui trasferito ad un terzo mentre i frutti sono pendenti, le piante ancora attaccate al suolo, sia pure nelle forme richieste dalla legge per il trasferimento di immobili.

Non si giustifica altrimenti come la fruttificazione, l'accessione possa considerarsi causa giustificatrice dell'acquisto dei frutti, quando si ammetta che questi formino, prima della separazione, tutto un *corpus* ⁽²⁾ colle piante o col terreno. Sulle *parti* si ha lo stesso diritto che si ha *sul tutto*; quando una cosa viene divisa in parti, queste non formano una cosa *nuova*, nè si forma su questa cosa (sulla parte) un nuovo diritto di proprietà *prima inesistente* ⁽³⁾. L'opinione che considera il frutto come *parte integrante* della cosa producente, è stata sostenuta, per diritto romano, proprio da quegli autori (Savigny, Brinz, Waechter, Goeppert ⁽⁴⁾, ecc.) che hanno

(1) GORLA, *Compravendita*, pag. 251.

(2) GORLA, *L'accessione nel diritto civile italiano*, Riv. ital. scienze giuridiche, 1931, pag. 87 sg.; BARASSI, *Diritti reali*, pag. 363. Secondo il BARASSI, "il frutto, quando ancora è pendente, è *parte integrante*, cioè cosa accessoria".

(3) Cfr. diffusamente al riguardo la mia *Compravendita di cosa futura*, pag. 314 e sg. testo e nota 1; cfr. anche MANCALEONI, *Studi sull'acquisto dei frutti*, pag. 30 sg., n. 13 sg., ed ivi abbondante letteratura.

(4) Cfr. per queste ed altre citazioni: MANCALEONI, *op. cit.*, pag. 30, nota 1. Cfr. anche sopra nota 1, pag. 6.

voluto dimostrare, partendo da questa premessa, che la proprietà sul frutto sorgeva nel dominus della cosa produttrice (piante o terreno) nel momento della nascita del frutto, *prima della separazione* dalla cosa produttrice. Non si vede quindi come, partendo dalla stessa premessa, possa giungersi, per diritto vigente, a conclusioni opposte.

Non riesce poi facile intendere come il frutto possa essere considerato, prima della separazione, un tutto organico colla pianta e col terreno ⁽¹⁾, mentre, col fatto della separazione, diventi una *nuova cosa* solo perchè, dopo la separazione, la cosa produttrice rimane integra. Questa obiezione, che viene mossa a coloro che sostengono l'opinione del frutto come *parte* della cosa produttrice, si basa, a mio avviso, su una inesatta valutazione della realtà naturale da cui dovrebbe trarre il suo fondamento e la sua giustificazione la costruzione teorica che esaminiamo. Gli autori che sostengono che il frutto formi *parte* della cosa fruttifera, hanno evidentemente riguardo al momento in cui il frutto è ancora unito alla cosa produttrice (albero o terreno): non si può dunque ad essi obiettare che dopo la separazione la cosa rimanga identica; prima il "corpus", era formato da pianta (o terreno) più frutto, dopo la separazione rimane evidentemente solo la pianta (od il terreno) nelle stesse condizioni in cui si trovava, non prima della separazione del frutto, ma prima della *produzione* di questo. L'obiezione non può quindi considerarsi giustificata anche da chi, come noi, ritenga che il frutto, prima della separazione, non possa considerarsi una *parte* della cosa che lo ha prodotto.

A nostro avviso, la soluzione di questo problema non può essere in modo alcuno agevolata dalla discussione se il frutto costituisca o meno *parte* della cosa produttrice, formi o meno con questa un corpus unico, poichè, essendo possibile

(1) MANCALEONI, *op. cit.*, pag. 32.

per il nostro diritto che il frutto, prima della separazione, possa formare oggetto di rapporti giuridici (pignoramento, vendita giudiziale, costituzione di proprietà superficiaria) ⁽¹⁾, mancano le premesse perchè quella questione possa agitarsi. Il frutto, quando esiste in *rerum natura* (e per accertare questo dato di fatto è necessario aver riguardo molto spesso alla intenzione delle parti, all'uso che esse intendano fare del frutto, alle consuetudini del luogo in relazione alle esigenze del consumo, commercio ⁽²⁾, ecc.), deve considerarsi esistente come cosa in senso giuridico, cosa *immobile* prima della separazione dalle piante o dal terreno, *mobile* in seguito (art. 411 cod. civ.). Il fatto che il proprietario raccolga o meno i frutti, li separi dalle cose madri, è senza importanza al fine della loro esistenza come cose in senso giuridico (certi frutti sono destinati a non essere separati dalle cose madri: fiori e piante di ornamento, abbellimento, ecc.), come è indifferente per il diritto che il proprietario goda o meno dei frutti *separati* (per opera della natura o dell'uomo) o li lasci invece perdere e deteriorarsi senza usarne. Il proprietario della cosa produttrice (albero o terreno) acquista la proprietà dei frutti nel momento in cui questi esistono, prima della loro raccolta o

(1) Questo è invece negato dal MANCALEONI per diritto romano (*op. cit.*, pag. 13 e segg.), il che fornisce per quel diritto argomento di indubbio peso per la conclusione che il frutto non possa considerarsi come cosa autonoma prima della separazione dalla pianta o dal terreno. È degna di rilievo l'affermazione del MANCALEONI (pag. 25): "Non si nega che i frutti esistano effettivamente appena sono nati. Ciò sarebbe assurdo. Si nega che essi esistano, nel campo giuridico, come cose particolari soggette a rapporti speciali... Il diritto negherebbe dunque una realtà naturale incontestabile. Cfr. anche SATTA, *L'esecuzione forzata*, n. 61, pag. 230, il quale scrive: "Il pignoramento impedisce la immobilizzazione dei frutti. I limiti sono segnati dalla possibilità di eseguire il pignoramento, il quale ha per oggetto una cosa, e quindi presuppone l'esistenza di questa cosa. Ora i frutti esistono dal momento della nascita: soltanto da questo momento quindi sarà possibile il pignoramento...".

(2) Cfr. ampiamente sulla nozione di frutto la mia: *Compravendita di cosa futura*, pag. 309 sg. e più avanti nota 2, pag. 14.

separazione, in virtù dell'*espansione del dominio* che egli ha sulla cosa principale (1).

4. — Che importanza ha dunque l'accessione nel caso dell'acquisto dei frutti?

Non siamo del parere di coloro che negano, in questa ipotesi, all'accessione ogni significato. In altro lavoro ci siamo diffusamente fermati ad esaminare l'importanza e gli effetti dell'accessione nel nostro diritto (2); per l'ipotesi ora in esame ci limitiamo a far rilevare che l'accessione opera, anche per l'acquisto dei frutti, non tanto come *causa* giustificatrice dell'acquisto al proprietario della cosa che li produce (art. 443 cod. civ.) ma come *presunzione* (art. 448 cod. civ.), in quanto per tutti i terzi le due cose (frutto e pianta, frutto e terreno) devono considerarsi appartenenti ad un'unica persona (*dominus soli*) e *solo questa* (salvo le eccezioni fissate dalla legge: pignoramento, vendita giudiziale, art. 589, 610 cod. proc. civ.) può scindere questo legame, alienando i frutti, prima della separazione, indipendentemente dalle cose madri (pianta o terreno), costituendo su essi una proprietà separata (esamineremo subito in che modo). La presunzione che deriva dalla accessione (art. 448) permette, anche in questa ipotesi, a qualunque terzo, che abbia acquistato un diritto sull'immobile (l'acquirente del fondo, ad esempio), di considerare frutto e pianta (o frutto e terreno) come una cosa unica all'effetto di considerarli in proprietà di un'unica persona (il *dominus fundi*): anche in questa ipotesi peraltro è possibile la prova contraria allo scopo di togliere valore a questa presunzione, prova che sarà rivolta a dimostrare che sul fondo è stato

(1) Dottrina concorde: MANCALEONI, *op. cit.*, pag. 45; BARASSI, *Diritti reali*, pag. 364; GORLA, *L'accessione nel diritto civile italiano*, cit., pag. 128, 129.

(2) *Proprietà superficiaria*, Padova, 1936, pag. 304, nota 1, e prefazione pag. X.

costituito un diritto in forza del quale i frutti appartengono a persona diversa dal dominus soli, o che la proprietà sui frutti ancora non separati è stata dal dominus fundi trasferita ad altra persona.

La *presunzione* che scaturisce dall'accessione (art. 448 cod. civ.), non importa dunque la conseguenza che frutto e pianta, frutto e terreno formino un'unica cosa, che il frutto cioè debba considerarsi *parte* della cosa producente e sia privo di ogni autonomia per il diritto, ma importa invece la conseguenza che cosa producente e frutto debbano considerarsi in proprietà del dominus soli, così come deve considerarsi appartenente al dominus soli l'edificio od altra opera costruita sul suo terreno. Il proprietario delle piante o del terreno acquista dunque la proprietà sui frutti per effetto dell'espansione del suo diritto dominicale, ma la legge si preoccupa di evitargli l'onere della prova di questo suo diritto in quanto presume che tale diritto permanga in lui sino a che i frutti sono attaccati alle piante od al terreno, e che qualunque terzo acquisti un diritto sul fondo, non possa far cadere questa presunzione, rompere il legame tra frutto e cosa producente, ma debba considerare le due cose appartenenti ad una persona unica, tranne nelle ipotesi particolari espressamente previste e disciplinate dal legislatore (pignoramento e vendita giudiziale dei frutti).

5. — Poste queste premesse, è necessario ora esaminare se ed entro quali limiti i frutti possano formare oggetto di rapporti giuridici prima del momento della separazione dalla cosa che li ha prodotti (terreno o piante).

L'ipotesi più comune, in pratica, è quella della *vendita volontaria* dei frutti pendenti, delle piante da abbattere. Della

prima ipotesi mi sono occupato in altro lavoro ⁽¹⁾ giungendo a conclusioni che una più matura riflessione mi induce ora a modificare in parte, alla seconda accenno più specificamente in una nota pubblicata nel Foro italiano 1938 ⁽²⁾.

Che il proprietario possa alienare i frutti del suo fondo prima ancora della separazione dalle piante o dal terreno, nessuno discute; si discute invece sulla natura e sugli effetti di questa alienazione. Chi ritiene che frutto e cosa producente formino, prima della separazione del frutto, una *cosa unica*, è indotto necessariamente a considerare tale alienazione come un'alienazione di *cosa futura* (il frutto separato) ed avente per questo natura *mobiliare* (il frutto diventa *mobile* con la separazione, e quindi i contratti che hanno riguardo a frutti raccolti e separati devono considerarsi avere ad oggetto una *cosa mobile*).

Le conseguenze di questa opinione sono evidenti: dal contratto di compra vendita di frutti pendenti deriverebbero immediatamente solo degli effetti *obbligatori* tra le parti; l'effetto *reale* (trapasso della proprietà sui frutti dal venditore al compratore) si produrrebbe solo in un momento futuro *se i frutti saranno separati*, e se, nel momento della separazione, essi saranno ancora in proprietà di colui che li

(1) *Compravendita di cosa futura*, pag. 294 sg., n. 101 sg.; cfr. anche: *Il furto dei frutti pendenti*, in Riv. ital. di diritto penale, 1936, n. 6; *Vendita del grano in erba e pignoramento*, in Foro Lombardia, 1937, fasc. XI.

(2) *Vendita di piante da atterrare*, nota a Cassaz. 30 luglio 1937, n. 2931 (in *Foro ital.* 1938, I, 628); sulla questione cfr. però anche la mia: *Compravendita di cosa futura*, n. 118, pag. 381. Per le citazioni di dottrina e giurisprudenza anteriori al 1935 rinvio pertanto a quest'ultimo mio lavoro (*Compravendita di cosa futura*). Più di recente si veda, Cass. 25 Luglio 1938, sent. n. 2717, *Giur. it. Mass.*, pag. 768, la cui massima è così formulata: "Non è esatto il principio che il taglio del bosco di alto fusto costituisca sempre "frutto", della cosa. Perchè ciò possa affermarsi, come pei boschi cedui, occorre che l'interessato dia la prova che il bosco di alto fusto sia destinato a dare periodicamente un certo prodotto in legna, con una periodicità rientrante nello spazio della vita di un uomo".

ha alienati e possa in quel momento liberamente disporne. La vendita del fondo ad un terzo, implicherebbe la trasmissione a questo terzo anche della proprietà sui frutti non separati (ed il compratore dei frutti pendenti non potrebbe agire verso di lui per la consegna); il pignoramento sui frutti, richiesto dai creditori del dominus fundi, renderebbe, per alcuni autori ⁽¹⁾, *inefficace* nei confronti dei creditori la alienazione compiuta dal debitore, mentre, per altri autori, la proprietà sulla cosa pignorata si trasferirebbe nell'acquirente gravata dal vincolo del pignoramento ⁽²⁾. Dovendo l'alienazione dei frutti pendenti considerarsi come alienazione di *cosa futura*, non sarebbe possibile una *donazione* di essi per l'espresso divieto fatto dalla legge (art. 1064 cod. civ.) di donare beni futuri ⁽³⁾.

(1) SATTA, *L'esecuzione forzata*, Padova 1937, pag. 43, nota 9; 176 sg.

(2) CARNACINI, *Contributo alla teoria del pignoramento*, Padova 1936, n. 35, 36, pag. 195, 202; cfr. anche n. 19, pag. 110 e sg.

Sulla natura del vincolo che grava sul bene pignorato (questione su cui si è fermata di recente in modo particolare l'attenzione della dottrina processualistica) si vedano, oltre i lavori cit. del CARNACINI e del SATTA, CARNELUTTI, *Lezioni*, VI, n. 661; ZANZUCCHI, *Diritto processuale civile*, pag. 448 sg.; SATTA, *Rivendita forzata*, n. 13, pag. 104 sg.; LIEBMAN, *Il titolo esecutivo riguardo ai terzi*, Riv. dir. process. 1934, pag. 148 sg. (ritiene che l'alienazione del bene pignorato compiuta dal debitore, produca il trasferimento della proprietà nel terzo acquirente, ma la cosa pignorata rimanga soggetta "al vincolo del pignoramento ed alla esecuzione: la quale peraltro prosegue contro il debitore quale sostituto processuale del terzo, al quale egli ha trasferito il suo diritto mentre pendeva il processo."); PUGLIATTI, *Esecuzione forzata e diritto sostanziale*, pag. 148 sg. testo e nota 39, con ampie citazioni di dottrina straniera (ritiene che "l'alienazione sarà inefficace rispetto al processo, in quanto non può ostacolarne lo svolgimento, ma sarà pienamente efficace nel campo del diritto sostanziale ... Il processo esecutivo costituirebbe quindi "un ostacolo esterno, influente fino al punto di sospendere, ridurre o distruggere l'efficacia dell'alienazione stessa."); CARBAGNATI, *L'esecuzione forzata immobiliare contro il terzo possessore*, Riv. dir. process. 1936, I, pag. 123 ("le alienazioni del bene posteriori al pignoramento, sebbene sostanzialmente valide, risultano inefficaci di fronte alla esecuzione pendente ...").

(3) In dottrina si riconosce la validità di una donazione avente ad oggetto frutti ancora non raccolti quando si tratti di "frutti dell'anno o frutti della ven-

L'indagine di fatto, che deve ritenersi in ogni caso pregiudiziale, è rivolta ad accertare volta per volta quale sia stata la vera intenzione delle parti nel contrattare su frutti non separati, accertare cioè se esse abbiano inteso che la proprietà sui frutti venisse immediatamente trasferita dal compratore al venditore, oppure abbiano semplicemente voluto che il compratore acquistasse la proprietà sui frutti in un momento futuro (quello della separazione). In mancanza di un'esplicita dichiarazione di volontà nel primo senso, deve presumersi che solo a questo secondo effetto il contratto sia stato stipulato (trasmissione della proprietà dei frutti nel momento della separazione) poichè, nel primo caso, dovendo la volontà delle parti intendersi rivolta a derogare alle conseguenze che derivano dall'operare dell'accessione (presunzione ex art. 448 cod. civ.) dovrebbe la dichiarazione di volontà delle parti essere *esplicita* in questo senso e rivestire inoltre le forme speciali che subito esamineremo. In mancanza di un'esplicita dichiarazione contraria delle parti deve dunque ritenersi che, contrattando su frutti non separati, esse abbiano inteso contrattare su *cosa futura mobile*,

demmia di un determinato fondo, sebbene i frutti siano *cose future* nel senso che *nondum nati sunt* „ (ASCOLI, *Donazioni*, II ediz., Milano, 1935, pag. 208).

Non vediamo le ragioni di questa distinzione e della eccezione che in questo modo si vorrebbe introdurre al tassativo divieto dell'art. 1064 cod. civ. Se i frutti si considerano *cose future* in ogni caso, non vi è, mi pare, ragione per distinguere la donazione dei frutti dell'anno (in che modo questo debba computarsi avuto riguardo all'ipotesi particolare ora in esame, non è chiaro) da quella avente ad oggetto frutti degli anni successivi.

L'unica distinzione che potrebbe avere importanza, sarebbe, se mai, quella tra frutti nati ma ancora non raccolti, e frutti che debbono ancora nascere: questo però quando i primi vengano considerati *cose presenti* e solo ai secondi venga riservata la qualifica di *cose future*. Altrimenti, il divieto della donazione dovrebbe valere per tutti, poichè sussisterebbero anche in questa ipotesi quei motivi che hanno ispirato il divieto sancito dall'art. 1064 cod. civ. (mancanza cioè di una spogliazione *attuale* ed *irrevocabile* da parte del donante della proprietà sulla cosa donata: ASCOLI, *op. cit.*, pag. 204 sg.).

con riguardo cioè al momento in cui il frutto verrebbe separato dalla cosa produttrice. Le conseguenze, gli effetti del contratto, sarebbero dunque quelli indicati dall'opinione dominante in dottrina e giurisprudenza ⁽¹⁾ e di cui ora abbiamo fatto cenno.

6. — Veniamo ora all'esame dell'altra ipotesi, più discutibile e più interessante.

Le parti dichiarano di alienare (vendere o donare) frutti pendenti e vogliono che la proprietà su essi passi *immediatamente* dal venditore nel compratore. Impossibile, si risponde, perchè il frutto, prima della separazione, è *pars rei*, manca di ogni autonomia per il diritto. Abbiamo già esposto gli argomenti che stanno contro quest'ultima affermazione; vediamo di trarre ora dalle premesse che abbiamo posto, le conseguenze.

L'accessione, abbiamo detto, opera nel caso della fruttificazione nello stesso modo in cui opera nel caso di "piantagione", in genere (la "piantagione", dà luogo infatti ad una fruttificazione): tutto ciò che è incorporato al suolo (alberi, piantine, grano, ecc.) è *presunto* essere stato posto dal

(1) La giurisprudenza della Cassazione è stata in questi ultimi anni abbastanza concorde nel considerare la vendita pura e semplice di frutti pendenti come un contratto avente ad oggetto una cosa *mobile futura*, in cui l'effetto reale dovrebbe intendersi condizionato sospensivamente al fatto della separazione o raccolta dei frutti. Cfr. da ultimo, in questo senso, Cassaz., 30 luglio 1937, *Foro Ital.*, 1937, I, 1198 ed altra giurisprudenza ivi cit. Cass. 16 Marzo 1938, *Giur. it.* I, 1, 667; Cass. 27 Luglio 1938, *Giur. it. Mass.*, pag. 832, sent. n. 2957. Non è peraltro da nascondere che la stessa Cassazione (30 luglio 1937, in *Foro*, 1938, I, 628), ha ritenuto sufficiente il consenso delle parti a rendere *mobili* cose dichiarate espressamente immobili dalla legge (piante da abbattere: art. 410 cod. civ.) senza peraltro giungere a sostenere (la questione non era stata affacciata) che la proprietà sulle piante passi nel compratore, per effetto del solo consenso, anche prima ed indipendentemente dal fatto dell'abbattimento (per la critica di questo giudicato, cfr. la mia nota in *Foro cit.*).

proprietario ed appartenergli (art. 448 cod. civ.) *finchè non consti del contrario*. È dunque possibile dimostrare che alcune cose esistenti sul terreno, e dichiarate immobili dalla legge (opere, piantagioni, ecc.), appartengano a persona diversa dal dominus soli. Questa prova, è bene subito avvertirlo, non tende sempre a dimostrare l'esistenza di una proprietà *superficiaria* in persona diversa dal dominus soli, ma può essere rivolta a dimostrare l'esistenza di una semplice proprietà *separata* su alcune cose *temporaneamente immobilizzate*, cose cioè che il terzo proprietario non ha diritto alcuno a mantenere nel terreno altrui ⁽¹⁾ (l'esistenza o meno di questo diritto a mantenere le cose nel terreno altrui, è l'elemento più importante che vale appunto a distinguere la vera e propria proprietà *superficiaria*, a cui tale diritto è connaturale, dalla semplice proprietà *separata*, che invece manca di tale diritto). Questa proprietà *separata* su cose immobilizzate nell'altrui terreno, può esistere sino a che queste cose conservino nei riguardi del terreno un'autonomia di fatto, in quanto cioè, tolte dal terreno, non periscano ma conservino quelle caratteristiche che possedevano prima della separazione ⁽²⁾. Orbene, in questa situazione, di fatto e giuridica, si trovano appunto i frutti pendenti, quei frutti cioè che, avendo raggiunto quel grado di maturazione che è indispensabile per la loro utilizzazione, devono ormai considerarsi come cose a sè, distinte dalla cosa produttore, anche se ad essa organicamente unite e per questo temporaneamente *immobilizzate*.

(1) Per questa distinzione si veda diffusamente la mia: *Proprietà superficiaria*, Prefazione, pag. VII sg., n. 31 sg., pag. 77 sg. n. 87, 88, pag. 269 sg. Ipotesi specifica di semplice proprietà *separata* su piante, è quella cui ha riguardo l'art. 449 cod. civ., quando il dominus soli abbia piantato nel suo terreno piante altrui che possano essere tolte senza perire. L'originario proprietario delle piante conserva su queste la proprietà (separata) nonostante l'*implantatio*, mentre non può dirsi che abbia la proprietà *superficiaria* in quanto manca di un qualunque diritto sul terreno.

(2) *Proprietà superficiaria*, loco cit.

Il fatto dell'immobilizzazione importa però delle conseguenze che non devono essere trascurate; importa soprattutto la subordinazione delle cose immobilizzate (in questo caso: dei frutti) alle regole sull'accessione. Una proprietà *separata* su queste cose non può sussistere, e non può essere fatta valere nei confronti dei terzi, se non nelle ipotesi in cui è consentito alle parti derogare alle regole sull'accessione; i terzi non possono ignorarla quando essa sia stata costituita nelle forme richieste dalla legge per i trasferimenti di beni immobili, per la costituzione di uno stato di fatto contrario alla presunzione stabilita dall'art. 448 cod. civ.

In breve: poichè il trasferimento della proprietà sui frutti pendenti mira a costituire sui frutti (beni immobilizzati e quindi soggetti alla presunzione di cui all'art. 448 cod. civ.) una proprietà *separata*, distinta cioè dalla proprietà che si ha sulla *cosa producente* (sia esso *terreno*, nell'ipotesi di grano, canapa ecc., oppure *piante* nell'ipotesi di arancie, olive, ecc.), è necessario che il contratto di trasferimento rivesta la forma scritta (per la donazione è necessario l'atto pubblico: art. 1056 cod. civ.) e sia sottoposto alla trascrizione per essere opponibile ai terzi, così come ogni altro contratto che abbia per oggetto il trasferimento della proprietà di immobili (tali sono i frutti prima della loro separazione: art. 411 cod. civ.) o che importi rinuncia da parte del dominus fundi alle conseguenze che derivano dai principii sull'accessione (1).

Tale contratto, ed il conseguente trasferimento della proprietà sui frutti, sarà opponibile ai terzi solo dal giorno della trascrizione, e non potrà quindi pregiudicare i diritti

(1) Per la forma e pubblicità da darsi al contratto in cui si contenga una "rinuncia alla accessione", cfr. la mia: *Proprietà superficiaria*, n. 81, pag. 246 testo e note, ed ivi le citazioni di dottrina e giurisprudenza.

da essi legittimamente acquistati prima di quel momento (art. 448 cod. civ.). Se i terzi (creditori del dominus fundi) avessero eseguito un pignoramento sui frutti pendenti (art. 589 cod. proc. civ.) mancherebbe al proprietario del terreno (presunto proprietario dei frutti per accessione) la possibilità di trasferire la proprietà dei frutti libera da ogni vincolo ad una terza persona.

7. — Giunti a questo punto, rimane da considerare l'ipotesi del pignoramento e vendita giudiziale dei frutti pendenti, riesaminando le conclusioni accolte in altro lavoro ⁽¹⁾, in relazione alle obiezioni che mi sono state mosse e ad alcune opinioni avanzate di recente in dottrina.

La possibilità nei frutti di essere pignorati e venduti giudizialmente prima della separazione (art. 589, 610 cod. proc. civ.) importa intanto la conferma dell'esattezza della premessa da cui siamo partiti, del fatto cioè che i frutti vengano considerati dalla legge stessa come *cose autonome* anche prima della separazione dalla cosa produttrice (piante o terreno), e la dimostrazione di una delle conseguenze a cui siamo pervenuti, del fatto cioè che sui frutti non separati è possibile costituire una proprietà *separata* in capo ad una persona diversa dal dominus fundi o soli.

In altro lavoro ho ritenuto possibile estendere i principii che regolano la vendita giudiziale ed il pignoramento dei frutti, alla vendita volontaria, mai peraltro ho sostenuto ⁽²⁾ che la vendita volontaria dei frutti pendenti debba considerarsi suscettibile di produrre immediatamente l'effetto reale *solo*

(1) *Compra vendita di cosa futura*, n. 105 sg., pag. 324 sg.

(2) Come invece vorrebbe farmi dire il GORLA *L'atto di disposizione dei diritti*, Perugia 1936, pag. 28, nota 1); tale obiezione non è però ripetuta nella *Compravendita e permuta*, in VASSALLI, *Trattato di diritto civile*, pag. 250.

perchè tale effetto produce la vendita giudiziale ⁽¹⁾. Mi si è obiettato ⁽²⁾ che i principii che regolano il pignoramento e la vendita giudiziale dei frutti pendenti non sono estensibili alla vendita volontaria perchè:

a) le disposizioni degli art. 606 sg. cod. proc. civ. devono considerarsi *eccezionali* nei confronti della disposizione dell'art. 411 cod. civ. ⁽³⁾;

b) la vendita volontaria di frutti pendenti deve ritenersi vendita di un *genus*; i frutti diventerebbero *species* solo attraverso la determinazione che se ne fa col pignoramento; solo per questo alla vendita giudiziale dei frutti pendenti dovrebbe riconoscersi un'efficacia che la vendita volontaria non ha, e non sarebbe quindi lecito desumere dall'efficacia della prima l'efficacia anche della seconda ⁽⁴⁾.

Esaminiamo queste due obiezioni.

La prima, mossa dal Gorla, è indubbiamente fondata, ed io stesso avevo riconosciuto il carattere eccezionale delle disposizioni degli artt. 589, 610 cod. proc. civ. nei confronti dell'art. 411 cod. civ. ⁽⁵⁾: i limiti di questa *eccezione* sono peraltro assai più ristretti di quanto Gorla vorrebbe. L'art. 411 cod. civ. finisce infatti con queste parole: "Essi (i frutti) *diventano mobili* a misura che sono raccolti o separati dal suolo, quantunque non siano trasportati altrove, *salvo che la legge disponga altrimenti* „. La legge infatti deroga a questa regola, considerando *mobili* i frutti ancora *non separati*, quando essi formino oggetto di pignoramento (art. 589 cod.

(1) Cfr. la mia: *Compravendita di cosa futura*, pag. 328 sg. ed autori ivi cit. in note.

(2) GORLA, *Compravendita e permuta*, pag. 250, 251; SATTA, *L'esecuzione forzata*, pag. 231, testo e nota 22 (i due autori adducono però ragioni diverse che saranno esaminate nel testo).

(3) Così GORLA, *Compravendita e permuta*, pag. 251, testo e nota 8.

(4) Così Satta, *L'esecuzione forzata*, Milano 1937, pag. 231.

(5) Cfr. la mia op. cit. pag. 327 e 374.

proc. civ.) e di vendita *giudiziale* (art. 610 cod. proc. civ.); è logico quindi ritenere che, ove manchi un'esplicita disposizione legislativa che deroghi alla regola di cui all'art. 411 cod. civ., i frutti non possano essere considerati come cose *mobili* prima del momento della loro separazione dalle piante o dal terreno. Ma a questo solo effetto si limita l'eccezione stabilita dagli artt. 589, 610 cod. proc. civ.: nulla autorizza l'altra conseguenza, che arbitrariamente da tali disposizioni vorrebbe desumersi, la conseguenza cioè che i frutti debbano considerarsi come cose quando la legge li considera *mobili*, e siano invece una *pars rei*, privi di ogni autonomia giuridica, quando la legge li classifica *immobili*. La premessa generale, a cui le disposizioni degli artt. 589, 610 cod. proc. civ. non apportano nessuna eccezione (apporterebbero invece una conferma col fatto di considerare i frutti pendenti come possibili oggetti di rapporti giuridici), rimane ferma: i frutti sono cose autonome per il diritto sia prima della loro separazione dalla cosa produttrice (quando sono *immobili*), sia dopo la separazione (quando sono *mobili*). Della esattezza o fondatezza di questa premessa non si dovrebbe dubitare quando si riconosce la possibilità, nel frutto ancora attaccato al terreno, di formare oggetto di proprietà divisa (separata o superficiaria), quando dall'art. 448 cod. civ. risulta ben chiaramente la possibilità di dimostrare la insussistenza di quegli effetti che l'accessione fa solo presumere (la non appartenenza cioè di beni immobilizzati al proprietario del suolo) ⁽¹⁾.

(1) Sotto questo aspetto non ha ragione di essere la critica del GORLA (*Compravendita*, pag. 251, nota 8) poichè io ho negato che le disposizioni degli artt. 589, 610 cod. proc. civ. possano considerarsi come disposizioni eccezionali nei riguardi del principio che i frutti pendenti debbano considerarsi cose autonome (nelle disposizioni citate dal cod. proc. civ. io ho trovato anzi un'ulteriore conferma di questo principio), mentre ho considerato eccezionali queste disposizioni nei confronti di quella dell'art. 411 cod. civ. per quanto da questa premessa io non abbia allora tratto le conseguenze che ora ne traggio.

Possiamo quindi concludere su questo punto ritenendo che i frutti, prima della loro separazione dalla cosa producente, non possano considerarsi beni *mobili presenti* (e non possano quindi formare oggetto di contratti che ad essi abbiano riguardo con tale caratteristica) se non nelle ipotesi specificamente indicate dalla legge e precisamente nel caso di *pignoramento* e *vendita giudiziale* dei frutti; possano però formare oggetto di un contratto col quale si miri ad attuare un trasferimento *immediato* della proprietà, quando si abbia ad essi riguardo come a beni *immobili*.

8. — L'obiezione mossa dal Satta importa invece la determinazione del motivo per cui il legislatore avrebbe introdotto l'eccezione di cui agli artt. 589, 610 cod. proc. civ. Secondo il Satta, il pignoramento avrebbe l'effetto di tramutare in vendita di *species* quella che prima sarebbe solamente una vendita di *genus*, tanto che il Satta dà come *indiscutibile* la conseguenza che, se i creditori del compratore eseguano un pignoramento sui frutti che quello abbia acquistati prima della separazione, la proprietà passerebbe immediatamente “per effetto della determinazione fatta col pignoramento”, ed i creditori del venditore non potrebbero quindi più eseguire pignoramenti sui frutti pendenti venduti dal loro debitore.

L'obiezione del Satta appare dunque fondata più sull'esistenza o meno di presupposti di fatto, anzichè su argomentazioni prettamente giuridiche. Ammesso infatti che le parti abbiano contrattato su frutti pendenti *specificando* quali frutti debbano considerarsi oggetto del contratto, così come farebbe l'ufficiale giudiziario procedendo ad un pignoramento, dovrebbe ritenersi senz'altro, partendo dalle premesse da cui è partito il Satta, che la proprietà sui frutti non separati passerebbe immediatamente, per effetto del consenso delle

parti contraenti, con le conseguenze poste in rilievo dallo stesso Satta.

Appare peraltro privo di utilità l'impostare la questione nel modo in cui il Satta la propone. L'ipotesi su cui si discute non è quella di una vendita *generica* (chè altrimenti le conseguenze a cui giunge il Satta deriverebbero dalla natura di questo contratto e non dalla particolare figura della vendita dei frutti pendenti), ma di una vendita di *species*: si tratta infatti di determinare gli effetti della vendita volontaria quando essa abbia ad oggetto frutti non separati, *indicati specificamente* (il grano di un determinato campo, le olive pendenti da determinati alberi, ecc.). In questi casi, il pignoramento non servirebbe sicuramente a determinare l'oggetto della prestazione meglio di quanto le parti stesse lo abbiano già determinato: dovrebbe dirsi allora che la proprietà sui frutti non separati passi immediatamente anche nella vendita volontaria ed anche indipendentemente dalla effettuazione di un pignoramento? Accettando la premessa del Satta (vendita di frutti stipulata come vendita di *species*) non vedo proprio quali ragioni vi sarebbero per dubitare della fondatezza di una risposta affermativa; chi abbia seguito invece la ricerca fatta nei paragrafi precedenti, giustificherà al mio dissenso su questo punto.

Al pignoramento non può riconoscersi l'effetto di *determinare* l'oggetto di una compra vendita e produrre in questo modo un trasferimento del dominio, al cui verificarsi ostava, non già l'*indeterminatezza* dell'oggetto (questo era già determinato dalle parti anche prima del pignoramento), ma la natura di questo (trattandosi di cosa *immobile*, il trasferimento può avvenire solo quando siano state rispettate le forme speciali richieste dalla legge: art. 1314 e 1932 cod. civ.): al pignoramento la legge ricollega un altro effetto (eccezionale rispetto alla disposizione dell'art. 411 cod. civ.),

quello di *mobilizzare* i frutti ancora non separati. Ora, deve domandarsi se il fatto che il pignoramento renda *mobile* una cosa prima *immobile*, sia sufficiente a produrre quel trasferimento della proprietà sui frutti non separati, trasferimento che le parti hanno dichiarato di volere *esplicitamente* per quanto abbiano stipulato un contratto nella forma richiesta dalla legge per l'alienazione di *mobili*. Riteniamo di no.

I frutti sono beni *immobili* prima della separazione (art. 411); può su essi costituirsi una proprietà *separata*, mentre ancora sono organicamente uniti alla cosa producente, in capo a persona diversa dal dominus fundi, ma tale particolare forma di proprietà può sorgere solo quando siano state rispettate le forme richieste dalla legge per l'alienazione di beni *immobili*, quando vengano *erga omnes* annullati gli effetti della presunzione di cui all'art. 448 cod. civ.

Il pignoramento *non fa diventare mobili* i frutti pendenti, ma i frutti sono invece considerati mobili *in quanto pignorati e per i limitati effetti che il pignoramento produce*. Se si verificasse perenzione del pignoramento, se questo venisse annullato, se il creditore pignorante venisse tacitato e desistesse dall'esecuzione mobiliare, i frutti dovrebbero considerarsi *immobili* a tutti gli effetti. L'invalidità dell'atto di alienazione per vizio di forma (si è usata la forma delle alienazioni *mobiliari* invece di quella richiesta per le alienazioni di *immobili*), la sua impotenza ad operare quel trasferimento immediato della proprietà sui frutti voluto dalle parti, non possono essere in alcun modo sanati dal pignoramento: questo, se praticato dai creditori del *venditore*, avrà efficacia *immediata*, nel senso che i frutti passeranno in proprietà dell'acquirente, nel momento della loro separazione, gravati dal pignoramento (secondo la tesi del Satta sulla natura del pignoramento, l'alienazione dovrebbe considerarsi *inefficace* nei confronti dei creditori: *retro*, note 1 e 2 pag. 15). Se il pignoramento

venisse praticato dai creditori del *compratore*, avrebbe lo stesso effetto di un pignoramento praticato su cosa *altrui* e dovrebbe quindi cedere di fronte ad un successivo pignoramento praticato dai creditori del venditore, come pure sarebbe inefficace nell'ipotesi in cui il fondo venisse alienato ad un terzo, nei confronti del quale l'alienazione dei frutti, fatta dal precedente proprietario, debba considerarsi priva di ogni effetto giuridico ⁽¹⁾. Il passaggio della proprietà sui frutti in seguito a vendita volontaria è del tutto indipendente dal pignoramento, mentre, a sua volta, il creditore pignorante non può risentire danno alcuno da alienazioni compiute dal suo debitore dopo il pignoramento (od anche prima, quando tali alienazioni siano state fatte con la forma di alienazioni sui mobili). Gli speciali effetti che la legge, in questa ipotesi particolare, fa nascere dal pignoramento e dalla vendita giudiziale dei frutti pendenti (art. 589, 610 cod. proc. civ.) si giustificano, secondo noi, col fatto della *pubblicità* e conseguente *opponibilità ai terzi* di questi atti, *con la loro idoneità, cioè, a fornire quella prova che deve considerarsi sufficiente ad annullare la presunzione di cui all'art. 448 cod. civ.*

Riteniamo quindi che la vendita dei frutti pendenti, effettuata con le forme della procedura esecutiva (artt. 610, 623 sg. cod. proc. civ.), produca l'effetto del trasferimento della proprietà sui frutti pendenti all'aggiudicatario, e, di conseguenza, dal momento dell'aggiudicazione nessun diritto

(1) La giurisprudenza della Cassazione ritiene concordemente che la vendita volontaria dei frutti debba considerarsi come vendita sottoposta a condizione sospensiva e pertanto il compratore dei frutti non abbia, prima della separazione, un diritto reale ma semplicemente un *jus ad rem habendam*, il che importa che tale vendita sia inopponibile ai terzi (che abbiano pignorato i frutti od acquistato la proprietà dell'immobile prima della separazione di quelli). Cfr. Cass., 6 marzo 1936, *Foro Mass.* 1936, pag. 157, n. 767; Cass. 19 gennaio 1937, *Foro Mass.* pag. 35, n. 141; Cass. 30 aprile 1937, *Foro Mass.* 1937, pag. 314, n. 1380. Cass. 30 luglio 1937, *Foro* 1937, I, 1198 sg., con nota di richiami; Cass. 16 Marzo 1938, *Giur. it.* I, 1, 667; Cass. 27 Luglio 1938, *Giur. it. Mass.*, pag. 832, sent. n. 2957.

sui frutti possano più vantare nè il precedente dominus soli (proprietario dei frutti per accessione) nè i di lui creditori od aventi causa (ad es. l'acquirente di frutti in forza di compra vendita di cosa futura).

9. — Abbiamo esaminato sinora le questioni più importanti che sorgono circa l'acquisto dei frutti naturali da parte del proprietario della cosa producente (piante o terreno): ritengo utile spendere qualche parola circa l'acquisto dei frutti da parte dell'usufruttuario ed affittuario del fondo.

Il codice dice espressamente (art. 480 cod. civ.) che i frutti *non separati* all'inizio dell'usufrutto appartengono all'usufruttuario, mentre appartengono al proprietario i frutti *non separati* alla fine dell'usufrutto. Già altra volta ho cercato di determinare in che modo si produca l'acquisto dei frutti naturali all'usufruttuario, nè ho ora motivo per modificare le conclusioni allora accolte (1). L'usufruttuario acquista la proprietà dei frutti naturali per effetto ed in forza del diritto reale di godimento che egli ha sul terreno, sul fondo (2). La concessione del diritto di usufrutto impedisce, come effetto naturale, che abbiano a verificarsi gli effetti dell'accessione: all'inizio dell'usufrutto i frutti non separati appartengono dunque all'usufruttuario *in forza del suo diritto*, anche indipendentemente dal fatto della *separazione*. La separazione dei frutti deve considerarsi come un atto puramente facoltativo, che l'usufruttuario può o meno compiere nel periodo di

(1) Cfr. la mia: *Proprietà superficiaria*, n. 25, pag. 60 sg., con autori cit. in nota 1 e 2, pag. 62.

(2) In questo senso, MANCALEONI, *Studi sull'acquisto dei frutti*, pag. 151 a 157 e pag. 161 con autori ivi cit.; BONFANTE, *Corso di diritto romano*, vol. II, *La proprietà*, Sez. II, pag. 125, parag. 2, con autori ivi cit. in note ed a pag. 125, 126. Questi autori ritengono che l'acquisto dei frutti all'usufruttuario avvenga a titolo *originario*.

tempo in cui ha il godimento del fondo: tale atto non può considerarsi un presupposto necessario perchè l'acquisto dei frutti si produca a suo favore ⁽¹⁾. Questa conseguenza confermerebbe ancor meglio l'opinione che l'acquisto dei frutti abbia luogo (per effetto dell'accessione o di un diritto reale sul fondo) *prima della separazione*, quando i frutti sono ancora *pendenti*.

L'usufruttuario può dunque alienare i frutti come cosa presente o come cosa futura, ma valgono evidentemente anche per lui quelle restrizioni e limitazioni di cui abbiamo fatto parola per il proprietario del fondo, con questo in più, che l'acquirente dei frutti deve provvedere alla loro *separazione* prima della fine dell'usufrutto, per impedire che altrimenti operi il fatto giuridico dell'accessione e proprietario dei frutti debba essere considerato, *erga omnes* e per tutti gli effetti, il proprietario del fondo.

Ad eguali conseguenze deve giungersi anche per il pignoramento dei frutti eseguito in odio all'usufruttuario (od al proprietario del fondo). Costituendo il fatto della *separazione* dei frutti il presupposto necessario per impedire l'operare dell'accessione o farne valere gli effetti (a seconda che si abbia riguardo al momento in cui si inizia l'usufrutto od al momento in cui finisce), il pignoramento effettuato sui frutti

(1) Il codice dispone infatti testualmente che "i frutti naturali che al cominciare dell'usufrutto *non sono ancora separati* dalla cosa che li produce, appartengono all'usufruttuario, ecc. ", il che porta appunto a ritenere che l'acquisto si produca a favore dell'usufruttuario sui frutti *pendenti* e che l'atto della separazione non rappresenti se non esercizio della facoltà di godimento che egli ha sul fondo e di proprietà che ha sui frutti. Col finire dell'usufrutto opera invece immediatamente l'accessione, e dei frutti a quel momento non separati deve ritenersi proprietario il dominus fundi (art. 480 cod. civ.). Cfr. anche BARASSI (*Diritti reali*, pag. 359 sg.), il quale ritiene ci si debba attenere alla lettera della legge, interpretando quindi l'art. 480 nel senso ora indicato; cfr. però dello stesso Autore, *I diritti reali limitati*, Milano 1937, pag. 182, dove invece si parla di un acquisto dei frutti all'usufruttuario "con la separazione".

pendenti in odio al proprietario del fondo prima dell'inizio dell'usufrutto (s'intende che l'usufrutto costituito sul fondo in un momento successivo al pignoramento dei frutti, non potrebbe annullare gli effetti di quest'ultimo) sarebbe privo di effetto se i frutti non fossero *separati* prima di quel momento, mentre, all'incontro, sarebbe privo di effetto il pignoramento sui frutti effettuato in odio all'usufruttuario quando i frutti non fossero separati prima della fine dell'usufrutto.

10 — Si ritiene invece, a ragione, che l'affittuario del fondo non acquisti la proprietà dei frutti a titolo originario, perchè la locazione non dà al conduttore un diritto capace di neutralizzare *erga omnes* l'operare dell'accessione (1).

I frutti, sino a che rimangono organicamente uniti alla cosa producente, appartengono al proprietario di questa: cadono in proprietà dell'affittuario nel momento e per il fatto della *separazione*, in quanto il godimento del fondo, l'acquisto dei frutti, forma il corrispettivo del fitto che il conduttore paga.

L'affittuario ha il diritto di raccogliere i frutti del fondo, e la legge dispone anzi espressamente che l'affitto di un fondo rustico senza determinazione di tempo si reputa fatto per il tempo che è necessario affinchè l'affittuario *raccolga tutti i frutti* del fondo locato (art. 1622 cod. civ.). La *raccolta dei frutti* rappresenta dunque quel godimento della cosa, che è la causa

(1) Il contratto di locazione non è tra quei contratti che importano a favore del concessionario la costituzione di una proprietà superficiaria; cfr. al riguardo la mia: *Proprietà superficiaria*, n. 61 sg.; n. 78, pag. 234 sg.; n. 85, p. 259 sg., 273 sg. In giurisprudenza cfr. Cass. 16 Marzo 1938, *Giur. it.*, I, 1, 667. Questo giudicato nega al mezzadro o colono un diritto di proprietà sui frutti prima della loro raccolta o separazione dalle piante o dal terreno; gli nega quindi il potere di trasmettere tale proprietà separata ad un terzo nel periodo di tempo in cui i frutti sono ancora pendenti. Nel momento della raccolta sorge sui frutti il privilegio del proprietario (art. 1958 n. 3 cod. civ.) e tale privilegio ha effetto anche nei confronti di chi detti frutti abbia acquistato, prima della raccolta, dal mezzadro o colono.

della obbligazione al pagamento del fitto, obbligo assunto dall'affittuario col contratto di locazione (cfr. art. 1569 cod. civ.).

Il locatore assume l'obbligo di lasciar godere della cosa affittuario (fare quindi quanto è necessario a che questi possa raccogliere i frutti del fondo), l'affittuario assume l'obbligo di pagare il corrispettivo di questo godimento.

La stipulazione di un contratto di locazione di un fondo rustico non importa dunque, data la natura delle obbligazioni assunte dalle parti, alcuna deroga al principio dell'accessione, chè anzi, se si bada, il necessario presupposto a che il conduttore del fondo possa raccoglierne i frutti, è proprio l'appartenenza di questi al locatore, al quale la proprietà sui frutti del fondo deve essere riconosciuta in virtù del fatto giuridico dell'accessione⁽¹⁾. Se il dominus fundi impedisse al conduttore di raccogliere i frutti, quest'ultimo potrebbe agire verso il locatore per richiedere l'adempimento dell'obbligazione da lui assunta, ma ove il locatore, nel momento in cui la raccolta dei frutti dovrebbe aver luogo, non dovesse più considerarsi proprietario dei frutti per accessione (egli ha, ad esempio, alienato il fondo ad un terzo), al conduttore non rimarrebbe altro mezzo per la tutela dei suoi diritti se non quello di domandare il risarcimento del danno (cfr. art. 1601 cod. civ.), tranne, beninteso, nelle ipotesi in cui il contratto di locazione sia opponibile anche all'acquirente del fondo: cfr. art. 1597 sg. cod. civ.

Si ha dunque che il conduttore non ha la possibilità di trasmettere la proprietà sui frutti prima del momento della

(1) In diritto romano la *traditio* era considerata elemento essenziale per l'acquisto dei frutti nell'ipotesi di locazione, tanto che la volontà contraria del locatore al trasferimento dei frutti era considerata sufficiente ad impedire al conduttore l'acquisto di essi. Cfr. al riguardo, MANCALEONI, *Studi sull'acquisto dei frutti*, pag. 154, con le fonti ivi cit. in nota 1, Dig. XLVII, 2, fr. 62, parag. 8: "Fructus, quamdiu solo cohaereant, fundi esse et ideo colonum, quia voluntate domini eos percipere videatur, suos fructus facere ...".

raccolta o separazione: non avendo di essi la proprietà separata, non può alienarli nel periodo in cui sono ancora organicamente uniti alle cose producenti, se non come *cose future* (1). I creditori del conduttore potranno procedere al pignoramento dei frutti non separati, ma è evidente che con questo atto essi non potranno acquistare sui frutti maggiori diritti di quelli che competono al loro debitore. Il pignoramento servirà dunque ad impedire che il conduttore possa disporre liberamente dei frutti trasmettendone la proprietà senza il vincolo del pignoramento, mentre la vendita giudiziale non dovrebbe essere dal giudice autorizzata se non dopo la raccolta, poichè solo in questo momento il conduttore diventa proprietario dei frutti, e solo da questo momento quindi di tale diritto egli potrebbe essere privato.

11 — Nel recente progetto del libro II cod. civ. l'acquisto dei frutti naturali è regolato dalla disposizione dell'art. 91, mentre nell'art. 4, sono fuse insieme le disposizioni che, nel vigente codice, sono collocate negli artt. 408, 409, 410, 412 (2). Che con queste modifiche il nuovo legislatore abbia

(1) Esattamente si è deciso infatti che "la vendita dei frutti pendenti fatta dal locatario possessore del fondo ad un terzo, ha mera efficacia obbligatoria, circoscritta alle parti contraenti, ed è pertanto inopponibile dal compratore al proprietario dell'immobile, salvo che questi abbia approvato la vendita in modo non equivoco con un riconoscimento riferito in concreto al negozio conchiuso ed alla persona del compratore „: Cass. 30 luglio 1937, *Foro*, 1937, I, 1198 sg. con nota di richiami.

(2) L'art. 4 del Progetto è così formulato: "Cose immobili sono il suolo con le sorgenti e corsi d'acqua che vi si trovano, *le piantagioni che vi sono radicate*, gli edifici e le costruzioni che vi sono unite, anche a scopo transitorio, nonchè le dighe, i mulini e gli altri edifici galleggianti saldamente assicurati alle rive, ed in genere *tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo* „.

L'art. 91 dispone: "I *frutti naturali* ed i frutti civili *appartengono al proprietario della cosa che li produce*, salvo che la loro proprietà sia attribuita ad altri cui spetta il godimento della cosa stessa. *In quest'ultimo caso*, quegli cui

realizzato un progresso nei confronti delle disposizioni del codice vigente che abbiamo esaminato, sarebbe ingiustificato ottimismo affermare. Nessuna delle complicate e gravi questioni che affaticano dottrina e giurisprudenza, e di cui abbiamo fatto parola, è stata eliminata con le disposizioni del progetto, nessuna trova la possibilità di essere risolta in modo appena soddisfacente.

Il nuovo progetto, al contrario, fa sorgere altri gravi dubbi ed incertezze di cui certamente nessuno avrebbe lamentato la mancanza. Valgano alcuni sommari cenni per giustificare questa nostra impressione che, ci auguriamo, potrà essere in tutto modificata dal progetto definitivo.

L'art. 4 del progetto lascia impregiudicata la questione sulla natura dei frutti non separati, solo che si rifletta che essi non possono considerarsi come cose *incorporate al suolo*. Questa disposizione non è dunque preferibile a quella dell'articolo 411 cod. vigente, articolo che è stato interamente soppresso. Si aggiunga che nella disposizione dell'art. 94 del progetto (corrispondente all'art. 448 cod. vigente) si accenna alla possibilità di costituzione di una proprietà separata o superficiaria, ma, essendosi eliminato ogni accenno alle *piantagioni* (di cui invece fa parola l'art. 449 cod. vig.) si è indotti a ritenere che il nuovo legislatore abbia inteso escludere la possibilità di costituire una proprietà separata o superficiaria su piantagioni, mentre nella Relazione nessuna parola vi è che giustifichi o spieghi il perchè di una modifica così importante.

Sarà necessario attendere l'emanazione del progetto

spettano, acquista la proprietà dei frutti naturali *con la loro separazione* nel periodo di tempo in cui gli spetta tale diritto ed in proporzione della durata del diritto stesso nell'anno del raccolto. Se trattisi di frutti che si raccolgono a più lunghi periodi, si dividono per tutti gli anni intermedi in proporzione della durata del suo diritto „

definitivo del cod. proc. civ. per vedere se, in analogia a tale indirizzo, si sia anche evitato di contemplare il pignoramento e la vendita giudiziale dei frutti pendenti (1).

All'art. 91 non si può fare a meno dal rimproverare quella stessa lacunosità che si rimprovera agli artt. 443 e 444 cod. vig. Permane infatti il dubbio sul momento in cui può dirsi che il proprietario della cosa producente acquisti la proprietà della cosa prodotta (i frutti). Se non si dovesse tener conto delle osservazioni che ora abbiamo fatto a commento degli articoli 4 e 94 del progetto, si sarebbe indotti a ritenere che la proprietà sui frutti naturali venga acquistata dal proprietario della cosa producente anche prima della loro separazione: dovrebbe ritenersi cioè che i frutti naturali debbano considerarsi *cosa autonoma* per il diritto anche nel periodo in cui sono organicamente uniti alla cosa producente. Ma a che varrebbe questa autonomia se il progetto sembra escludere ogni possibilità che i frutti naturali possano appartenere a persona diversa dal dominus fundi ed ammette solo una deroga per l'ipotesi in cui sulla cosa producente spetti ad altri un *diritto di godimento*?

L'interpretazione di questo art. 91 porta dunque a ritenere:

a) essere regola generale che la proprietà sui frutti spetti al proprietario della cosa producente, anche indipendentemente dal fatto della separazione;

(1) Nel Progetto preliminare (SOLMI) al codice di procedura civile, il pignoramento su frutti pendenti è ammesso esplicitamente dall'ultimo capoverso articolo 452, così formulato: "Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo o su bachi da seta, l'ufficiale giudiziario deve descriverne la natura, la qualità e l'ubicazione... Nessuna eccezione è poi stabilita per questa ipotesi nel caso della vendita giudiziale (art. 461, 462, 466 del Progetto), il che induce a ritenere che anche il nuovo legislatore consideri possibile tale vendita prima della separazione o raccolta dei frutti, con effetti identici a quelli che si hanno per diritto vigente.

b) che tale proprietà sui frutti possa spettare ad altra persona diversa dal dominus fundi, solo quando a questa sia attribuito un diritto di *godimento* sulla cosa producente. “ In quest’ultimo caso „ la proprietà sui frutti verrebbe acquistata nel momento della separazione e quindi solo in quanto tale separazione abbia effettivamente luogo.

Vi è la possibilità che la proprietà sui frutti possa spettare, nel momento almeno della loro separazione, a persona diversa dal dominus fundi, ad un terzo cui non sia dato il *godimento* della cosa stessa? La risposta negativa non è possibile solo che si abbia riguardo all’ipotesi dell’acquirente dei frutti, ma questo rivela tutta l’imprecisione di formulazione di questo art. 91.

Nè basta. Si richiede (art. 91) che la separazione dei frutti abbia luogo nel periodo di tempo in cui al loro proprietario spetta sulla cosa il diritto di godimento, ma si aggiunge che la proprietà sui frutti gli spetta “ *in proporzione della durata del diritto stesso nell’anno del raccolto*. Se trattisi di frutti che si raccolgono a più lunghi periodi, si dividono per tutti gli anni intermedi in proporzione della durata del suo diritto,,.

Ed allora nasce il dubbio se sia necessario, perchè possa procedersi a questa divisione, che la raccolta dei frutti abbia luogo nel periodo in cui sulla cosa esiste il diritto di godimento. Nell’ipotesi affermativa, si avrebbe questa curiosa conseguenza: il dominus fundi avrebbe la proprietà sui frutti non separati anche nel periodo in cui il godimento della cosa che li produce spetta ad altri. Nel momento della separazione, si formerebbe sui frutti un *condominio* che durerebbe sino al momento della divisione dei frutti in proporzione della durata del diritto di godimento nell’anno del raccolto. Nell’ipotesi negativa, invece, a colui che ha avuto sulla cosa un diritto di godimento spetterebbe un diritto (condizionato?) sui frutti

che saranno raccolti dopo che il godimento sulla cosa è passato ad altri (*dominus fundi* od altro terzo): nel momento della separazione questo diritto di aspettativa (non è questo il luogo ed il momento di indagarne la vera natura!) diverrebbe vero *condominio* sui frutti separati e poi proprietà esclusiva su quella parte assegnata all'ex titolare del diritto di godimento in proporzione della durata del suo diritto.

Qualunque delle due soluzioni voglia accettarsi, lasciamo a chi ci abbia seguito in questa ricerca il giudizio sull'opportunità e convenienza di queste riforme al nostro vecchio, ma forse troppo criticato, codice civile.

LINO SALIS

UNA SCONOSCIUTA RACCOLTA DI "QUAESTIONES DOMINORUM", (*)

INTRODUZIONE

1. — Che cosa sia la *quaestio* medioevale, come largamente sia stato diffuso questo genere letterario presso i giuristi, quali ne siano la struttura tipica e la funzione, è, per grandi linee, già noto attraverso i numerosi studi intorno alla letteratura giuridica del Medio Evo, e, in ispecie, intorno alla *quaestio* ⁽¹⁾.

(*) Il presente lavoro viene pubblicato anche negli "Studi di storia e diritto in onore di Enrico Besta", Milano, Giuffrè, 1939, XVII.

(1) Cfr. specialmente: SAVIGNY, *Storia del diritto romano nel M. E.*, trad. Bol-
lati, II, 1857, p. 366 ss.; LANDSBERG, *Die Quaestiones des Azo*, Freiburg, 1888;
RIVALTA, *Le Quaestiones di Ugolino glossatore*, Bologna, 1891, prefazione; TOUR-
TOULON, *Placentin. La vie, ses oeuvres*, Paris, 1896, p. 130 ss.; SECKEL, *Ueber
neuere Editionen iurist. Schriften* (Z. S. S. f. Rechtsgesch., R. A., 21, 1900);
SCHUPFER, *Manuale di storia del diritto ital., Le fonti*, Città di Castello, 1904³,
p. 604; GRABMANN, *Die Geschichte der scholastischen Methode*, Freiburg, 1909; SECKEL,
Das röm. Recht u. seine Wissenschaft im Wandel der Jahrhunderte (Rede zum
Antritt des Rektorates, Berlin, 1911) p. 16; BESTA, *Fonti*, vol. I. parte 2 della
Storia del diritto ital. pubblic. sotto la direz. di P. Del Giudice, Milano, 1925,
p. 810 ss.; GENZMER, *Quare Glossatorum ... aus Seckels Nachlass*, Berlin, 1927;
ID., *Die iustinianische Kodifikation u. die Glossatoren* (Estr. dagli *Atti del con-
gresso internaz. di diritto romano*, Bologna, 1933, vol. 1), Pavia, 1934, p. 415 ss;
NICOLINI, *Pilii medic. Quaestiones sabbatinae. Introduz. all'ediz. critica* (Public.
Università Modena, nn. 54, 55), 1933, p. 5 ss.; TORELLI, voce *Scolastici*, in *Enciclo-
pedia italiana* (1936).

Ora il Kantorowicz, grande, instancabile indagatore e profondo conoscitore della letteratura giuridica medioevale, ne riprende su più ampie basi lo studio, conducendolo, con profonda dottrina e sicuro intuito, a brillanti conclusioni (1). L'origine di questo interessante e fecondo genere letterario, la diffusione della *quaestio* da Bulgaro in poi, la sua struttura vengono analizzate con acume e dottrina, e particolarmente notevoli sono i risultati cui perviene il Kantorowicz con la distinzione tra *quaestiones reportatae* e *quaestiones redactae*, tra questioni cioè che uno scolaro compilava sulla base della discussione che si era agitata in iscuola, tenendo tutt'al più presente un semplice schema, opera del maestro stesso, e *quaestiones* che il maestro, sempre a scopi pratico-didattici, scriveva per intero e riuniva in apposita collezione.

Facendo senz'altro rimando a questa monografia del Kantorowicz, ricordiamo che l'autore vi elenca le collezioni di *quaestiones* a noi pervenute, che ci riflettono lo sviluppo della *quaestio* da *reportata* a *redacta*, tra il tempo di Bulgaro e quello di Pillio. Il Kantorowicz dà notizia cioè di due nuovi manoscritti delle *Quaestiones* di Bulgaro (*Stemma bulgaricum*) (2) ed elenca manoscritti ed edizioni delle note raccolte di *Quaestiones dominorum bononiensium* (*Collectio parisiensis e gratianopolitana*) (3). Tutte queste collezioni aventi comuni

(1) H. KANTOROWICZ, *The Quaestiones disputatae of the glossators*, Extrait de la *Revue d'histoire du droit*, XVI, 1, (1937-38).

Di questa monografia già avevo potuto vedere le bozze definitive, per somma cortesia dell'Autore che mi piace di ringraziare qui pubblicamente.

(2) a): L. = Royal ms. 11. B. XIV, British Museum; f. 89^a - 103^d. b): C = Carpentras, Bibl. Inguimbertaine, 170; f. 53^a - 70^e.

Altro manoscritto delle Qstt. di Bulgaro è il codice vaticano Ottoboniano, 1492; questa raccolta fu pubblicata dal PATETTA (in *Bibl. Iur. M. Aevi*, II, (1892), p. 195 ss.) sotto il titolo: *Quaest. in schola Bulgari disputatae*.

(3) a): Parigi, Bibl. Nationale, cod. lat. 4603; f. 101 r.-191 r. (ed. PALMIERI, in *Bibl. Iur. M. Aevi*, I (1888), p. 177 ss. e I² (1914), p. 235 ss.). (b): Grenoble, cod. 391; f. 149-156 (ed. PALMIERI, in *Bibl. Iur. M. Aevi*, I² (1914), p. 477 ss.)

caratteristiche egli raccoglie nel gruppo che chiama *Bulgarus*; mentre nei così detti gruppi *Iohannes* e *Pillius* raccoglie rispettivamente la *Collectio vindobonensis* di Giovanni Bassiano, i *Casus bambergenses* e le Questioni di Azone, da un lato ⁽¹⁾, e le Questioni di Pillio, Roffredo ed Ugolino ⁽²⁾ dall'altro.

Ma il Kantorowicz non fa cenno (nè la tiene quindi in considerazione nel suo studio) di una breve raccolta di *quaestiones* contenuta in un codice parigino, della quale dà notizia il Seckel in una delle fitte note - fonte inesauribile di notizie interessantissime - al suo magistrale lavoro sulle *Distinctiones glossatorum* ⁽³⁾. Descrivendo il codice "Nouvelles acquisitions latines", 2376, della Biblioteca Nazionale di Parigi, il Seckel comunica che il foglio 74^b di questo codice contiene circa 48 questioni munite di materiale per la disputa ed aggiunge l'*incipit* della prima questione, facendo notare che il quesito di essa è uguale a quello della questione 16 di Pillio ⁽⁴⁾.

(1) GIOVANNI BASSIANO: Vienna, Nation. Bibl., cod. 2077; f. 83^b-84^b, Ed. SECKEL, Append. II a: GENZMER, *Seckel und Ugo Nicolini über die Quaestiones des Pillius* (Z. S. S., R. A., 55, 1935).

CASUS BAMBERGENSES (Ignoti): Bamberga, Staatsbibl., cod. P. II. 18; f. 94^a - 94^a. *Initia* in SECKEL, Appendice I a: GENZMER, *loc. cit.*, p. 338 e n. 1.

AZONE, ed. LANDSBERG, *Die Quaest.*, cit. Cfr. SAVIGNY, *Op. cit.*, II. 235 ss. BESTA, *op. cit.*, p. 805. NICOLINI, *Trattati de positionibus attribuiti a Martino da Fano (Orbis romanus, V)* Milano 1935, p. 12.

(2) PILLO, Ed. parziale NICOLINI, *Pilii medic. Quaest. sabbatinae*, I, Modena (Public. della Fac. di Giurispr.) 1935.

Cfr. NICOLINI, *Introduzione cit.*, GENZMER, *Seckel und Nicolini, cit.*; MOR, *Re-censione ai lavori di NICOLINI, cit.* (*Rivista di storia del dir. ital.*, vol. 9, fasc. 1 (1936).

ROFFREDO: Per vari mss. e le ediz. cfr. SAVIGNY, *op. cit.* II, p. 341 ss.; BESTA, *op. cit.*, p. 808; KANTOROWICZ, *op. cit.*, p. 15 s., n. 42.

UGOLINO: Ed., sulla base di un solo ms., RIVALTA, *op. cit.*. Per gli altri mss. cfr. SAVIGNY, *op. cit.* II, p. 261 ss.; BESTA, *op. cit.*, 806. NICOLINI, *Trattati, cit.*, p. 28 s. KANTOROWICZ, *op. cit.*, p. 16 s.

(3) E. SECKEL, *Distinctiones glossatorum (Sonderausg. aus der Festschrift der berliner iur. Fak. für F. von Martitz)*, Berlin, 1911, p. 356, n. 7.

(4) Il SECKEL (*ibid.*) scrive che il foglio in parola reca la soprascritta: "Argumenta ad causas...". Tale soprascritta non risulta invece dalla fotografia del foglio 74^b che io possego, nè è stata riscontrata nel manoscritto dal Prof. Olivier Martin e dal conservatore del Dipartimento dei Mss. della Nazionale di Parigi, da me pregati di controllare la notizia data dal SECKEL. Ai gentili miei informatori mi è grato di esprimere il più cordiale ringraziamento.

A metà, dunque, del codice 2376, e precisamente a foglio 74^b, si trova una breve opera, finora non ben conosciuta, scritta da due diverse mani della fine del XIII o del principio del XIV secolo⁽¹⁾; si tratta di un breve scritto, che occupa soltanto le due colonne della pagina, privo di qualsiasi indicazione di autore o di data e sfornito pure di proemio e di una chiusa speciale.

2. — Tale opera si compone di 48 brevissimi brani giuridici che possiamo chiamare *quaestiones*. Essi costituiscono più precisamente dei semplici *casus quaestionum*, corredati soltanto da alcune citazioni di leggi a favore dell'una e dell'altra delle due opposte tesi che si presentano al disputante, mancanti cioè di vere argomentazioni e di *solutiones* che decidano il caso proposto.

Per precisare, notiamo - seguendo le partizioni della *quaestio* e la terminologia proposte dal Kantorowicz - che le questioni della raccolta parigina mancano tutte del *titulus* o *rubrica* (cioè di parole introduttorie, quali: *alia causa*, *item alia quaestio...*) e dell'*exordium* (es.: *huius negotii diffinitio talis est...*).

Quanto ai *casus*, cioè alla narrazione dei fatti sui quali è imperniata la lite - o, meglio, il problema scolastico in forma di lite - essi sono per lo più brevissimi, scritti in una forma schematica, essenziale, per così dire; cioè non contengono una sola parola non necessaria all'intelligenza del caso; le frasi sono spezzate e neppure collegate da particelle, buttate giù quasi in gran fretta, per fare dei rapidi appunti, senza badare alla scorrevolezza del periodo. Essi sono probabilmente cioè nulla più che schemi o tracce che dovevan

(1) Dove cessi la prima e cominci la seconda mano il lettore vedrà da apposita indicazione, in margine al testo.

poi esser completati e rimpolpati con quello che in iscuola, disputando, il maestro aggiungeva a voce ad integrare quelle aride frasi schematiche, preparate per iscritto.

Al caso fa seguito, anche nelle nostre questioni, il *problema* o *quesito* che comincia quasi sempre con *quaeritur utrum*. Esso è più spesso di tipo *formale* (*utrum possim, utrum teneatur*); più raramente invece è di tipo *sostantivo*, come scrive il KANTOROWICZ, cioè aderente ai fatti ipotizzati nel *casus*. Qualche volta infine il problema è implicito o sottinteso ⁽¹⁾ e lasciato alla facile fantasia del lettore: il *casus* si chiude cioè talvolta con parole che appartengono ancora all'esposizione dei fatti che sono la base della disputa, parole che anzi ne rappresentano la fase finale, data la quale la domanda - se, per esempio, ciò che l'attore richiede gli spetti oppure no - viene spontanea alla mente del lettore e si può quindi omettere ⁽²⁾.

Il *casus* è sempre concepito in modo piuttosto astratto: si usano cioè i nomi classici (*Titius, Caius* etc.) o, più spesso, si usano: *ego* e *tu* ad indicare le persone tra le quali si contende su un certo punto. Tale tendenza all'astrazione si accentua moltissimo in alcune questioni dove non riscontriamo per nulla un *casus*, che sembri riprodurre una reale situazione di fatto, ma vediamo che la *quaestio* è impostata più semplicemente e direttamente su un problema che non ha la minima apparenza di quesito pratico (*Quaeritur utrum...*; es.: qstt. 34, 35, 42) ⁽³⁾. Nella anomala questione 22, infine, non abbiamo nè il caso esposto nella forma tipica, nè

(1) Cfr. le osservazioni del KANTOROWICZ (p. 2) sul carattere interrogativo della *quaestio*.

(2) Es: qst. 7: ... *municipes agunt*; sottinteso: *quaeritur utrum possint*. Cfr. anche le qstt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, etc.

(3) Questa è una delle anomalie cui può essere soggetta la *quaestio*. Cfr. KANTOROWICZ, *op. cit.*, p. 30.

il semplice problema astratto, ma la pura contrapposizione di due affermazioni o proposizioni, corredate ciascuna da citazioni di fonti che le suffragano; così che qui si può quasi mettere in dubbio che si abbia veramente una *quaestio*.

Quanto alla *propositio actionis*, cioè alla espressa specificazione dell'azione promossa dal supposto attore, che entrerà costantemente nella *quaestio* con Pillio, ⁽¹⁾ essa non compare mai nelle questioni della raccolta che qui pubblichiamo, se pur possiamo osservare nelle questioni 12 e 40 l'apparizione della menzione dell'*actio*, il che costituisce un timido affacciarsi di quello che sarà poi la vera e costante *propositio actionis*.

Al *casus* le nostre questioni non fanno seguire che alcune citazioni di passi del *Corpus iuris civilis* (le fonti del diritto canonico non vi sono mai citate) ad appoggiare espressamente, o soltanto per vaga analogia, una delle due opposte tesi; tali citazioni sono riunite in due gruppi distinti, preceduti ed individuati da parole quali: *Quod sic (non) argumentum est* o: *Quod (non) videatur (teneatur) argumentum est*, a seconda della formulazione del problema. Per il gruppo delle citazioni che appoggiano la tesi affermativa (*pro*) è usato anche molto spesso il semplice: *argumentum est* (*sc.: quod possit*) - oppure: *argumentum ad hoc* - il cui correlativo è: *quod non possit* ⁽²⁾.

(1) Cfr. ora KANTOROWICZ, *op. cit.*, p. 22.

(2) Notiamo che in queste citazioni di leggi che sono piene di errori - tanto che talora non è possibile identificarle - non riscontriamo gravi confusioni che facciano sospettare che in origine le citazioni stesse fossero scritte in margine al testo. (Questo accade per le *Quaest. domin. bon.* e questo abbiamo sospettato sia accaduto anche per le *Quaest.* di Pillio: cfr. NICOLINI, *Introduzione cit.*, p. 68 ss., ed ora KANTOROWICZ, *op. cit.*, 25).

Qualche volta manca del tutto il gruppo di citazioni che appoggiano la soluzione negativa (*contra*) (qstt. 3, 13, 14, 26, 33, 40, 42): ciò è probabilmente dovuto a dimenticanza dell'*amanuense*.

Quanto alla qst. 35 essa è solo apparentemente priva del secondo gruppo di citazioni: in realtà mancano soltanto, ad un certo punto, le parole atte ad indi-

Queste citazioni di leggi sono affiancate una all'altra e mancano - come già si è accennato - di parole che le chiariscano e ne traggano conclusioni adatte al caso, le trasformino cioè in complesse e complete argomentazioni; così quelle da noi qui pubblicate - pur essendo vere *quaestiones* in quanto constano di un *casus* e di un *problemata* ⁽¹⁾ - sono prive di quell'elemento che predomina nelle posteriori questioni, specie in quelle del gruppo *Pillius*, cioè dei singoli argomenti a favore o contro la domanda dell'immaginario attore ⁽²⁾.

Anche la *solutio*, infine, manca nei brani che compongono la nuova raccolta parigina, brani che ci appaiono dunque quali *casus quaestionum* più che vere *quaestiones*, quantunque la mancanza della soluzione sia anomalia non infrequente nella *quaestio* ⁽³⁾.

3. — L'opera contenuta nel codice parigino ci rappresenta probabilmente una raccolta compilata a scopo scolastico, come guida e traccia per le esercitazioni pratiche che dal *casus*, sia pure schematico, e dalle sia pur nude citazioni di fonti potevano esser grandemente facilitate. Tale raccolta può a prima vista sembrare sia una serie di schemi predisposti dal maestro per la disputa (secondo l'obbligo che egli ne aveva), sia una serie di brevi sunti di dispute avvenute, fatti da uno o più scolari. L'ultima ipotesi appare molto più probabile; queste sembrano

care che le citazioni seguenti si cotrappongono a quelle che le precedono.

Si noti che l'ultima citaz. del *pro* della qst. 30 è per la tesi contraria e che la citaz. con cui sembra cominciare il *contra* della qst. 13 è la prima citaz. del *contra* della qst. successiva.

(1) Questi sono per il KANTOROWICZ i soli elementi essenziali della *quaestio* (*op. cit.*, p. 29).

(2) Nelle qstt. 25 e 42 piuttosto che l'affacciarsi di un principio di dissertazione notiamo alcune frasi che sembrano essere aggiunte posteriori, incorporate erroneamente nel testo.

(3) Cfr. KANTOROWICZ, *op. cit.*, p. 29 e 34. Notiamo che una sola qst. della nostra raccolta reca una specie di *solutio* (: "distingue secundum Pla[centinum] ...").

cioè esser *quaestiones reportatae* e non *quaestiones redactae*.

Ciò si desume, più che dalla semplice mancanza delle argomentazioni e della *solutio*, dal fatto che l'unica citazione del parere di un maestro, contenuta in una delle nostre questioni, è fatta in terza persona, il che è caratteristico nelle *reportationes* che riproducono in qualche modo le argomentazioni e le opinioni di persona diversa dallo scrivente *reportator*, e precisamente opinioni del maestro che discuteva oralmente in iscuola (1).

Queste brevi questioni si avvicinano moltissimo a quelle che il Kantorowicz raccoglie nel gruppo *Bulgarus*, cui manifestamente appartengono sia perchè sono *quaestiones reportatae*, sia perchè mancano del titolo o rubrica e il problema è posto più spesso in modo formale, sia infine per la schematicità della loro struttura: esse infatti ci appaiono come brevi casi riportati aventi caratteristiche uguali a quelle delle questioni rientranti in quello che chiamiamo, con il Kantorowicz, gruppo *Bulgarus* (2).

Quanto al luogo ove questi *casus* si scrissero e al maestro nella cui scuola si disputò intorno ad essi, possiamo notare due concordanti indizi nell'opera che qui pubblichiamo. Come già si è accennato, l'unico giurista che vi si cita è Piacentino (qst. 40, *Pla.*), e, d'altro canto, l'unica città di cui si fa cenno - prendendo spunto per la disputa da una sua consuetudine - è Marsiglia (qst. 6). Ora, poichè Piacentino, come è noto, insegnò a Montpellier nella seconda metà del XII secolo e fu colui che introdusse lo studio del ripreso diritto romano in Francia, non ci sembra azzardata l'ipotesi

(1) Cfr. su tutto ciò KANTOROWICZ, *op. cit.*, p. 32 ss.

(2) Cfr. KANTOROWICZ, *op. cit.*, p. 17, 20, 33. Dobbiamo far notare che nelle nostre questioni manca spesso l'esordio, che appare invece frequente nelle questioni del gruppo *Bulgarus*.

che queste questioni siano delle *reportationes* sorte nella scuola di Piacentino in Montpellier, dove le consuetudini della vicina Marsiglia dovevano esser ben note e potevano offrire oggetto di studio e di discussione (1).

4. — Le questioni della nuova raccolta parigina, della quale diamo qui l'edizione, oltre a fornirci nuovi esempi di casi e problemi intorno ai quali si sviluppava la disputa, ci rappresentano una nuova redazione di altri *casus* che noi sappiamo aver formato tradizionalmente o frequentemente oggetto di discussioni nella scuola.

Già infatti moltissimi casi e problemi sui quali si soleva disputare noi conosciamo attraverso le raccolte di *quaestiones* a noi già note (2); ma a queste nozioni intorno ad un lato importantissimo dello studio del diritto romano nel Medio Evo un nuovo contributo è portato dalla conoscenza di questa breve raccolta di *quaestiones*. Essa consta di 48 casi (3), dei quali 18 si ripresentano in altre collezioni conosciute e 30 non costituiscono invece altrove nucleo di una *quaestio*; così dalla nostra raccolta si potrà ricavare la nozione di ben 30 nuovi *casus quaestionum* che non comparivano nelle raccolte a noi già note (4). Questo è l'interesse precipuo che la nostra

(1) Su Piacentino cfr., per tutte, l'opera di TOURTOULON, *Placentin. Sa vie, ses oeuvres.*, cit. Cfr. anche LANDSBERG, *Die Glosse des Accursius u. die Lehre vom Eigenthum*, Leipzig, 1883, p. 19 s.

(2) In una sua cortesissima comunicazione il KANTOROWICZ mi scrive che sono più di 600 le *quaestiones* a lui note.

(3) Poichè talora si elencano questioni come facenti parte a sè mentre in realtà esse non sono che lo sviluppo di un secondo problema posto nella *quaestio* precedente, e questo può ingenerare confusioni, precisiamo che nella nostra collezione nessun caso può considerarsi l'ulteriore sviluppo di una questione che già è compresa nel computo.

(4) Da apposite note, in calce al testo, apparirà, volta per volta, in quali collezioni si trova una *quaestio* che richiami quella da noi pubblicata, giusta i risultati dei nostri controlli. Qui elenchiamo, per numero, le 30 qstt. nuove: 6-9, 13, 15, 16, 18-21, 23, 25, 26, 28, 32-41, 43, 45-48.

collezione presenta per i cultori di storia del diritto, questo è il contributo che la nostra edizione reca alla conoscenza dello studio del diritto romano nel Medio Evo.

5. — La nuova breve raccolta di *quaestiones* è contenuta, come già s'è accennato, nel codice "Nouvelles acquisitions latines", 2376, della Biblioteca Nazionale di Parigi, in una sola pagina (f. 74^b) che era rimasta bianca dopo la trascrizione delle più grandi opere contenute nel codice stesso (1).

È questo l'unico manoscritto che ci sia pervenuto della collezione; e ce la riproduce in modo spesso inesatto per i molti errori, non sempre facilmente emendabili. Nell'edizione cerchiamo perciò di integrare la frase, ove essa è manifestamente errata, con le parole che, a nostro avviso, furono erroneamente omesse dall'amanuense; tali parole poniamo tra parentesi quadre - [] -. Poniamo invece tra parentesi tonde - () -, o mettiamo in apposita nota, quelle parole che ci sembra si debbano omettere nella lettura, in quanto introdotte per errore nel testo; infine, mettiamo tra parentesi acute - < > - le frasi che ci appaiono quali aggiunte spurie. Delle note ci serviamo poi per indicare con precisione - che non deve sembrar eccessiva - quale parola reca l'unico manoscritto, in quei casi nei quali ci sembra necessario portare qualche emendazione al testo.

Per quanto riguarda in modo particolare le citazioni di fonti, che costituiscono buona parte dell'opera che qui si pubblica, avvertiamo che accanto ad ogni citazione sono indicati, in corsivo e tra parentesi, i numeri che formano la citazione stessa secondo il sistema moderno, e che integriamo le parole

(1) Cioè: la *Summa Codicis* di Azone, le *Distinctiones* di Pillio e le due *Summae* dello stesso autore *De violenta possessione* e *De testibus*. Cfr. descrizione in SECKEL, *Distinctiones*, cit., p. 356, n. 7.

delle rubriche dateci dal manoscritto in forma abbreviata; non aggiungiamo però le parole che mancano per completare la rubrica.

Data la scorrettezza del manoscritto e dato che probabilmente l'autore aveva dinanzi un testo del *Corpus iuris* talvolta non conforme a quello delle moderne edizioni, spesso la citazione, per esempio di un frammento o di un paragrafo come ultimo o primo etc., non è esatta: in questi casi, nella citazione fatta secondo i sistemi moderni, segniamo direttamente il numero del frammento o paragrafo corrispondente per il senso a quello che l'autore voleva citare, poichè tali divergenze si sanano così automaticamente all'occhio dello studioso. Quanto ai veri e propri errori che si riscontrano nelle citazioni, i più semplici vengono indicati soltanto con: *sic*; mentre i più gravi errori e le più notevoli divergenze tra le rubriche, quali son citate nel nostro manoscritto e quali sono formulate nelle moderne edizioni del *Corpus iuris*, sono rettificati in nota con *recte*:...

Dati i frequenti e gravi errori commessi dall'amanuense nel copiare le citazioni che egli non capiva per nulla, spesso ci fu molto difficile ricostruire la citazione nella sua probabile forma originale; infine in qualche raro caso non fu possibile - non ostante le più attente ed accurate indagini - rintracciare e ricostruire quale fosse il passo che si voleva citare, per gli errori o le omissioni del nostro manoscritto, unico esistente della collezione.

6. — Già si è detto che abbiamo confrontate le questioni della presente raccolta con quelle delle altre raccolte già edite, allo scopo di conoscere quali dei *casus* delle nostre questioni ci erano noti e quali nuovi problemi discussi dai giuristi medioevali ci sono rivelati dal nostro manoscritto. In calce ad ogni questione vien data notizia della eventuale sua corrispon-

denza a questioni di altre raccolte; ma conviene qui precisare e riassumere i risultati delle nostre ricerche e dare conto di esse allo studioso.

Avvertiamo innanzi tutto che le accennate note di richiamo sono fatte, per evidenti ragioni di carattere pratico, con un generico: *confronta...*, sia quando i rapporti tra una delle nostre *quaestiones* ed una di altra collezione sono particolarmente stretti, sia quando essi sono più lievi; lo studioso vedrà, in eventuali particolari raffronti (cui noi non possiamo supplire), come talora le parole di una questione alla quale si rimanda siano quasi identiche a quelle di una delle nostre questioni; come talora alcune fonti quivi citate siano usate anche dagli autori dei corrispondenti brani di altre raccolte, etc.

Facciamo osservare poi come i nostri richiami valgano ad indicare principalmente l'identità o la somiglianza del problema, o dell'intero caso, essendo le nostre questioni - come si è detto più volte - semplicemente *casus*, corredati da alcune citazioni di fonti. Così le analogie saranno naturalmente più forti con le *Quaestiones dominorum bononiensium*, prive esse pure di argomentazioni; meno forti invece con le questioni, per esempio, di Pillio dove tanta parte hanno le argomentazioni, delle quali le citazioni di leggi diventano una appendice atta a rafforzarle.

Abbiamo anzitutto eseguito controlli sulle *Quaestiones dominorum bononiensium*. Di esse parecchie (7 qstt. nella *Collectio parisiensis* e 9 nella *coll. gratianopolitana*) hanno quesito uguale o simile a quello di questioni della nostra raccolta (1).

(1) Ed. PALMIERI, cit. Si vedano i seguenti dati:

a) *Coll. Paris*: qst. 2 = paris. 62 — qst. 3 = paris. 123 — qst. 4 = paris. 13 — qst. 11 = paris. 10, 116, 120 — qst. 14 = paris. 60, 107 — qst. 24 = paris. 24, 27a. — qst. 31 = paris. 134.

b) *Coll. gratianop.*: qst. 4 = grat. 60 — qst. 5 = grat. 75 — qst. 11 = grat. 97, 129 — qst. 12 = grat. 109 — qst. 14 = grat. 63 — qst. 17 = grat. 100 — qst. 24 = grat. 57, 64 — qst. 30 = grat. 87 — qst. 31 = grat. 48.

Delle *Quaestiones in schola Bulgari disputatae* o *Collectio Otoboniana* ⁽¹⁾ soltanto una (la 31^a) verte su quesito uguale a quello di una delle *quaestiones* della nostra raccolta, precisamente la 31^a. Frequente invece è l'identità tra i casi proposti nelle questioni qui pubblicate ed i casi discussi da Pillio nelle sue *Quaestiones* ⁽²⁾: mentre nelle *Quaestiones* di Ugolino ⁽³⁾ abbiamo trovato una sol volta discusso un problema trattato in una delle nostre questioni (11 = Ugol. 10). Così dicasi per le *Quaestiones* di Gandino ⁽⁴⁾ (14 = Gan. 76) e di Giovanni d'Andrea ⁽⁵⁾ (4 = Giov. 5).

Abbiamo controllate anche le raccolte di *Dissensiones dominorum*, edite dallo Haenel e dal Rossello ⁽⁶⁾, dallo Scia-

La identità di posizione della 24^a questione della nostra raccolta e della questione corrispondente della *Coll. parisiensis*, posta essa pure al 24^o posto, sembra dovuta a pura coincidenza. Così si dica per la qst. 31 in rapporto alla 31^a della *Coll. Otoboniana* e per le qstt. 17 e 24 di fronte alla 17^a e 24^a di Pillio. (Cfr. infra, testo).

(1) Ediz. PATETTA, cit.

(2) Il controllo fu eseguito contemporaneamente sulle edizioni antiche e sui codici che formeranno la base della nostra futura edizione critica dell'opera. (Cfr. per tutto ciò NICOLINI, *Introduz. cit.*).

Numeriamo le qstt. di Pillio — secondo il sistema già adottato nei nostri precedenti studi pilliani — con il numero che le questioni stesse porteranno nella futura edizione; accanto, tra parentesi, si metterà il numero delle questioni secondo le vecchie edizioni, quando le due numerazioni siano divergenti.

Si confrontino i seguenti dati relativi ai 12 casi di identità:

qst. 1 = Pi. 16 — qst. 2 = Pi. 105 (112) — qst. 4 = Pi. 23. —

qst. 10 = Pi. 78 (55) — qst. 11 = Pi. 62 (80) — qst. 12 = Pi. 34 —

qst. 14 = Pi. 35, 61 (79) — qst. 17 = Pi. 17, 46 (64) — qst. 22 = Pi. 41 —

qst. 27 = Pi. 25 — qst. 29 = Pi. 20 — qst. 44. = Pi. 27 —

(3) Ed. RIVALTA, cit.

(4) SOLMI, *Alberti de Gandino Quaestiones Statutorum* (Bibl. Iur. M. Aevi III, p. 155 ss.).

(5) *Quaestiones mercuriales Ioannis Andreae* (in *Selectae quaestiones iuris variae*, Coloniae, 1570, p. 571 ss.).

(6) HAENEL, *Dissensiones dominorum*, Lipsiae, 1834. Vedi poi: ROSSELLO, *Dissens. dominorum*, Lanciano, 1890; ed. parziale della raccolta chigiana edita dallo HAENEL, in: ROSSELLO, *Diss. domin.*, Lanciano, 1891.

loja ⁽¹⁾ e dal Palmieri ⁽²⁾, perchè anche le *dissensiones*, pur essendo un genere letterario profondamente diverso dalle *quaestiones*, rispecchiano probabilmente la parte pratica dell'insegnamento del diritto romano nel Medio Evo, ed esse pure sono formulate - pur senza il *casus* e l'aspetto del tutto pratico che ne deriva - come contrapposizione di due opposte opinioni, o, volendo risalire alla domanda insita e presupposta anche in questo genere letterario, come contrapposizione di due diverse soluzioni di un problema. Scarso è però il frutto delle nostre ricerche nelle raccolte di *Dissensiones*; infatti due sole delle questioni che ora pubblichiamo (la 29 e la 42) trattano quesiti uguali a quelli di alcune *dissensiones* ⁽³⁾.

Assolutamente negativo è poi il risultato dei nostri confronti sulle questioni di Giovanni Bassiano, sui *Casus bambergenses* ⁽⁴⁾, sulle questioni di Azone ⁽⁵⁾, di Roffredo, di Bartolomeo da Brescia e di Bartolo ⁽⁶⁾.

Quanto alle *distinctiones* non abbiamo proceduto nelle nostre ricerche, perchè la profonda differenza strutturale che esiste tra la *quaestio* e la *distinctio* fa sì che questi diversi scritti non si possano utilmente confrontare, anche quando la materia della trattazione fosse fondamentalmente la stessa, data

(1) SCIALOJA, *Di una nuova collezione delle Dissensiones dominorum* (in *Studi e docc. di storia e diritto*, IX (1888), p. 249 ss.; XI (1890) p. 417 ss.; XII (1891) p. 241 ss.).

(2) PALMIERI, *Antiquissimorum glossatorum distinctiones. Coll. senensis* (*Bibl. Iur. M. Aevi*, II, 139 ss.).

(3) Qst. 29 = coll. Vetus 66, coll. Rogerius 37, coll. Hugolinus 36 e 37 (ed. HAENEL). Qst. 42 = coll. Vetus 3, coll. Rogerius 7, coll. Hugolinus 114 e 115, coll. Chisiana 44 (HAENEL); coll. Chisiana 11 (SCIALOJA).

(4) Ed. SECKEL, App. I e II a: GENZMER, *Seckel u. U. Nicolini*, cit., (*Pei Casus bamberg.*) cfr. anche KANTOROWICZ *op. cit.* p. 43.

(5) Ed. LANDSBERG, *cit.*

(6) ROFFREDO, *Quaestiones sabbatinae* (in *Selectae quaest. iuris variae*, Coloniae, 1570, p. 164 ss.); BART. DA BRESCIA, *Quaest. dominicales* (*ibid.*, p. 89 ss.); *Quaest. veneriales* (*ibid.*, p. 138 ss.); BARTOLO, *Quaestiones...* (*ibid.*, p. 264 ss.); *Quaest. quatuor...* (*ibid.*, c. 382 ss.).

la necessaria diversità nell'impostazione del quesito e nella elaborazione della materia. Così dicasi per i *Quare glossatorum* (1).

Per altra ragione, non abbiamo proseguito nel confrontare le nostre questioni con quelle posteriori il XIV secolo. Abbiamo per esempio tralasciate nel corso delle nostre ricerche le *Quaestiones* del Beroij, del Guiberti e di Aimone Craveta (2), le questioni del Panormitano, del Franchi, di Roberto Maranta, di Giovanni d'Anania e di Jacopo Concenatii (3), di Nicolò Vigelio e di Ruggero Rulant (4). Tali *quaestiones* appartengono ad un periodo troppo lontano da quello nel quale sorsero le *quaestiones* della nostra raccolta per poter fare degli utili confronti con esse. Di più, queste posteriori questioni ben poco conservano ormai dell'originaria *quaestio*, per essere basate generalmente su un puro problema scientifico; o sono comunque così profondamente diverse dalle vecchie *quaestiones* che è cosa vana procedere a particolari confronti.

Mantova, novembre 1937 - XVI.

UGO NICOLINI

(1) GENZMER (SECKEL), *Quare glossat.* (Sonderabdruck aus der Gedächtnisschrift f. E. Seckel), Berlin, 1927.

(2) In *Quaestiones iuris variae ac selectae*, Lugduni, 1572.

(3) In *Selectae quaestiones iuris variae*, Coloniae, 1570.

(4) In *Centuriae octo quaestionum iuris controversi*, Hamburgi, 1608.

TESTO

- I (1) — Quidam castrum concedit vel donat (2) alicui. Queritur (3) utrum (4) iurisdictionem videatur concedere.

Argumentum est:

ff. De acceptilatione, lege Pluribus (D. 46, 4, 6) et ff. De edilicio, Ediles § antepenultimo (D. 21, 1, 25 § 8), ut (sic) C. De donationibus, lege I (C. 8, 54, 1).

Quod [non] videtur argumentum est:

ff. De bonis libertorum, Paulus § Patroni (D. 38, 2, 47, § 2) et ff. De operis libertorum, Libertus (D. 38, 1, 41) et ff. De usufructu, Locum § Ex eo (D. 7, 1, 17, § 1).

- II (5) — Accomodavi equum Titio usque ad certum locum ut eo loco tibi traderet; tibi penam C.; antequam traderet prohibui Titium ne ei (sic) traderet. Queritur an pena sit commissa non obstante mea prohibitione.

Argumentum est:

ff. De publicis, Si quis prohibuit (?), ut (sic) ff. De pactis dotalibus, Cum maritus § ultimo (D. 23, 4, 29 § 1) et ff. De exceptione rei vendite (6), lege I (D. 21, 3, 1).

Quod non sit commissa argumentum:

ff. De procuratoribus, Si post datum (D. 3, 3, 14) et ff. De condicione ob causam (7), Dedi (8) § ultimo (D. 12, 4, 3 § 9) et ff. De solutionibus et, Verò, lege Cum quis sibi (D. 46, 3, 12 et 38).

- III (9) — Conduxi navem tuam ut merces meas veheres; tu depositis mercibus alias prime vexistis; postmodum cum meas

(1) QST. I — cfr. PILLIO, *Quaestiones*, 16. — (2) *it vel donat*, aggiunto d'altra mano, forse su rasura. — (3) agg. d'altra mano, sopra la riga. — (4) ms.: *utrum*. — (5) QST. II — cfr. *Quaestiones domin. bon.*, Coll. paris., 62. — PILLIO, *Quaestiones*, 105 (112). — (6) ms.: *iudi*. — (7) recte: *De condic. causa data causa non secuta*. — (8) ms.: *Debet*. — (9) QST. III — cfr. *Quaestiones domin. bon.*, Coll. paris., 123, I^a parte.

veheres tertia die incursu piratarum (1) merces amisi; si qua in culpa sis adversus te ago.

Argumentum est:

ff. De evic., lege II § Si quis tamen et lege Si post (?) et ff. Locati et conducti, Item queritur § Si navicularius (2) (D. 19, 2, 13 § 1).

IV (3) — Feci pactum cum uxore tua ut de nocte cum ea concubarem; ipsa soluta supposuit. Queritur (4) utrum stuprum an adulterium commiserim.

Quod stuprum commisi argumentum est:

ff. Ad legem Aquiliam, Scientia (sic) § Qui cum (D. 9, 2, 45 § 4) et ff. De furtis, Qui sicum (sic) (D. 47, 2, 77) et ff. De iniuriis (5), Eum qui § Quod si (6) (D. 47, 10, 18, § 5).

Adulterium commisi, argumentum:

ff. De furtis, Verum et lege Qui iniurie et lege (7) Eum qui § ultimo (D. 47, 2, 39, et 53 et 14 § 17).

V (8) — Titius fecit duo testamenta; nescitur quod prius, quod posterius. Queritur utrum (9) utrum an neutrum teneatur.

Quod neutrum teneatur:

ut ff. D. testamentaria tutela, lege Duo sunt (D. 26, 2, 30) et ff. De heredibus instituendis (10), In tempus § 1 (D. 28, 5, 62 § 1) et ff. De liberis et postumis, lege II (D. 28, 2, 2).

Quod (11) tenetur utrum argumentum est:

ff. Ad legem Aquiliam, Item Mela § Sed si plures (D. 9, 2, 11 § 2) et ff. De adimendis (12) legatis, lege III Si duobus (D. 34, 4, 3, § 7) et ff. De rebus dubiis, Qui duas (sic) (D. 34, 5, 9).

(1) ms.: paratarum. — (2) cularius, agg. d'altra mano — (3) qst. IV - cfr. *Quaestiones domin. bon., Coll. paris.*, 13; *Coll. gratianop.*, 60. - *PILLIO, Quaestiones*, 23. - GIOVANNI D'ANDREA, *Quaestiones*, 5. — (4) an, agg. il ms. — (5) ms.: iur. — (6) iniuriam, agg. il ms. — (7) ms.: ff. — (8) qst. V - cfr. *Quaestiones domin. bon., Coll. gratianop.*, 75. — (9) ms.: quod — (10) ms.: constituens. — (11) rei quod, agg. il ms. — (12) ms.: redibit.

VI — Consuetudo est Massiliensis civitatis ut si aliquis civium delinquerit eius bona publicentur, ad dominos civitatis pertinent; unus (1) ex dominis civitatis (2) ab aliquo civium peremptus est; filius perempti domini petit bona peremptoris in solidum cum alium occidisset, idest extraneum, tamen medietate (*sic*) petere posset. Queritur an possit.

Argumentum est:

ff. De eiectis (3) et effusis, Si vero § Querunt (4) (D. 9, 3, 5 § 5) et C. De episcopis et clericis, autentica Nullus (5) (C. 1, 3, 28).

Quod non possit argumentum est:

ff. Ad Aquiliam, Si prius (*sic*) servum (D. 9, 2, 27).

VII — Quidam municipes pascua habent communia in quibus quilibet municipum (6) habens gregem C. capitum; hospitalares heredes instituit (7); hii hospitalares adeo augmentaverunt illum gregem quod vix illi soli sufficiunt predia. Municipes agunt adversus hospitalarios.

Quod possint argumentum est:

C. De pascuis publicis, lege Prata, XI libro (C. 11, 60, 3), C. De fundis (8) rei private, Usus aque (C. 11, 65, 5), ff. De servitutibus, Imperatores (*sic*) (D. 8, 3, 17), ff. Ne quid in loco fiat, lege II § Merito (D. 43, 8, 2, § 10) et ff. Urbanorum prediorum, Qui luminibus (D. 8, 2, 11) et ff. De annuis, Si cui (D. 33, 1, 14) et ff. De usufrutu, lege Dampnas esto, in fine legis (D. 33, 2, 15).

Quod non possit (*sic*) argumentum est:

ff. Locati et conducti, Sed addes § Si quis mulierem (9) (D. 19, 2, 19 § 7) et ff. De usufructu, Item, in principio (et principio) legis et Huic vicinus (D. 7, 1, 9, pr. et § 4).

VIII — Quidam castelanus filiam alii in matrimonium collocavit; matrimonium tamen ut eum de guerra iuvaret; postea uxore

(1) ms.: *unis*. — (2) ms.: *servitutis*. — (3) ms.: *eiuct*. — (4) recte: *De hiis qui effuderint vel deiecerint, Si vero § Hec autem* — (5) recte: *lege Nulli* — (6) ms.: *municipium*. — (7) ms.: *instuit* (8) loco *De fundis*, ms.: *Cum servi dominus*. — (9) ms.: *nulli*.

defuncta, cum noluit iuvare patri mulieris, agit adversus maritum eius ut eum iuvaret.

Quod possit argumentum est:

ff. De condicionibus et demonstrationibus, Que § Quoties (sic) et lege Filie (D. 35, 1, 21 et 22 et 28) et C. De legatis, lege I (C. 6, 37, 1), C. De usufructu, Ambiguitatem (1) (C. 3, 33, 12).

Quod non possit argumentum est:

ff. De annuis legatis, Titia (D. 33, 1, 19) et ff. Ad legem Aquiliam, Inde Neratius (D. 9, 2, 23).

IX — Quidam habens fundum in feudum non poterat solvere pensionem propter paupertatem. Volebat cedere feudo.

Quod possit argumentum:

ff. De officio presidis, Illicitas § ultimo, (D. 1, 18, 6 § 9) et ff. Si servitus vendicetur, lege Et si forte § Etiam (D. 8, 5, 6, § 2).

Quod non possit argumentum est:

C. De actionibus et obligationibus, Sicut (C. 4, 10, 5) et ff. Mandati, Si mandavero § ultimo (D. 17, 1, 22, § 11) (2)

X (3) — Filius matrem instituit; antequam filius decederet mater dixit (4) se nolle adire hereditatem. Mortuo filio vult adhire.

Quod possit argumentum est:

ff. De acquirenda hereditate, Hiis (sic) qui et lege Qui superstitis (D. 29, 2, 13 et 94) et C. De inofficioso testamento (5) Si quando (C. 3, 28, 35) et ff. Quorum (6) legatorum, lege I, Quod ait (7) (D. 43, 3, 1 § 11).

Quod [non] possit argumentum est:

[ff.] Si quis a parente (8) manumissus, lege I § Si parens (D.

(1) ms.: *ambiguis*. — (2) Mani diverse e posteriori aggiungono: *et ff. De aqua pluvia arcenda, lege Hiis (sic) cum quo (D. 39, 3, 7) et ff. De contrahenda emptione, lege ultima § Lucius (D. 18, 1, 81, § 1)*. — (3) QST. X - cfr. PILLIO, *Quaestiones*, 78 (55). — (4) *se velle*, agg. il ms. — (5) ms.: *De insti. t.* — (6) ms. *quarum*; recte: *quod*. — (7) ms.: *ut*. — (8) ms.: *parte*.

37, 12, 1 § 3) et ff. A quibus appellari non licet, lege I § I
Quod si quis (*sic*) lege (1) Si etiam quesitum (*sic*) (D. 49, 2,
1 § 3 et 2).

XI (2) — Prescripsi rem alterius XXV annos postquam eam in eccle-
siam contulerit ille cuius erat; sicque consumavi XXX
prescriptionem. Hac (3) prescriptione non obstante petit a
me ecclesia.

Quod possit argumentum est:

ff. De arbitris (4), Non distinguemus § Compromissum (5) (D.
4, 8, 32 § 16) et ff. De iure fisci, Fiscus (D. 49, 14, 6).

Quod non possit argumentum est:

ff. De usuris (6), Cum quidam (D. 22, 1, 17 § 5) et ff. De iudiciis,
Si quis posteaqua (*sic*) miles (D. 5, 1, 7) et ff. De fundo dotali,
[Si maritus] (D. 23, 5, 2).

XII (7) — Dum usucapes servum meum eum vulnerasti. Usucapto
volo agere adversus te lege Aquilia.

Quod possem (*sic*) argumentum est:

ff. De actionibus et, lege (8) Quaecumque (D. 44, 7, 56) et ff.
Ad legem Aquiliam, Si eo (D. 9, 2, 38) et ff. De petitione
hereditatis, Si quis post § Sin autem (9) (D. 5, 3, 31 § 3).

Quod non possim argumentum:

ff. De rei vindicatione, Iulianus, in fine (D. 6, 1, 17) et C.
De annali exceptione... Ad hoc (?) et ff. Ad legem Aquiliam,
Si dominus (D. 9, 2, 17) et C. De furtis (C. 6, 2).

XIII — Cum me iniuria (10) affecisses (11) et post (12) tibi iniuriam
contuli (13), nunc (14) volo agere iniuriarum.

Quod possum (*sic*) argumentum est:

(1) ms.: §. — (2) qst. xi - cfr. *Quaestiones domin. bon.*, Coll. paris., 10,
116, 120.; Coll. gratianop., 97. - PILLIO, *Quaestiones*, 62 (80) - UGOLINO, *Quae-*
stiones, 10. — (3) ms.: hanc. — (4) *De arbitris*, tra le righe, forse d'altra mano.
— (5) su correz. di: *quod promissum*; recte: *quaesitum*. — (6) ms.: *iur. iur.* —
(7) qst. xii - cfr. *Quaestiones domin. bon.*, Coll. gratianop., 109 - PILLIO, *Quae-*
stiones, 34. — (8) ms.: §. — (9) recte: *Si quid possessor*, *Sicut autem*, — (10)
ms.: *in uia*. — (11) ms.: *affecisset*. — (12) *fuit*, agg. il ms. — (13) *non volo*
agere iniuriam, agg. il ms. — (14) ms.: *non*.

ff. Si rerum p. § (?) et ff. De furtis, Qui vas (D. 47, 2, 48).
Quod non possim argumentum est:

C. (1) De pascuis publicis, lege I (C. 11, 60, 1) et ff. (2).

XIV (3) — Dedi tibi rem meam in emphiteosim et nomine pensionis singulis annis X regales nummos; regales vel facti sunt meliores (4) vel alia melior peccunia in eorum loco (5) est subrogata. Nunc exigo (6) pensionem ut tantum des de peccunia quantum solitus eras dare de (7) alia.

Quod possim (8) argumentum est:

C. (9) De pascuis publicis, lege I (C. 11, 60, 1) et ff. Si certum petatur, Cum quid (10) (D. 12, 1, 3) et ff. De contrahenda emptione, Qui fundum (D. 18, 1, 40).

XV. — Quidam habens (11) filium ad secundas nuptias convolavit: hic filius habens tantum paterna decessit. Mater succedendo filio petit bona quondam mariti.

Quod possit argumentum est:

ff. De fideicommissariis libertatibus, Si filius § Erit (D. 40, 5, 33, § 1) et ff. (12) De inofficioso testamento, Filius (sic) (D. 5, 2, 16).

Quod non possit argumentum est:

in Autenticis, collatione I, De non eligendo secunda (sic) § Cum igitur, in fine § (N. 2, 3) et C. De secundis nuptiis, autentica Ex testamenta (sic) (C. 5, 9, 3; N. 2, 3) et ff. Quibus ut indignis, § Si a patri (13) (D. 34, 95 § 3).

XVI. — In fundo meo fecisti cuniculas in quibus cirogrilli intrarentur (14); hoc (15) pacto ut quod intus acciperentur (sic) esset commune, quod extra acciperentur mei esset (sic); factis cuniculis (sic) retia vel quid aliud ante posui, ut sic omnes extra acciperem. Queritur utrum ille possit (sic) agere adversus me.

[Comincia la seconda mano]

(1) correzione d'altra mano di: ff. — (2) questa citazione è quella con cui si inizia il *contra* della prossima qst.; qui fu probabilmente scritta per errore. — (3) qst. XIV - cfr. *Quaestiones domin. bon.*, Coll. paris., 60, 107; Coll. gratianop., 63 - PILLIO, *Quaestiones*, 35, 61 (79) - GANDINO, *Quaestiones statutorum*, 76 — (4) ms.: *melior*. — (5) ms.: *earum loca*. — (6) *nunc exigo*, agg. tra le righe. — (7) ms.: *quod*. — (8) ms.: *possis*. — (9) correzione d'altra mano di: ff. — (10) ms.: *Eum qui*. — (11) ms.: *habes*. — (12) ms.: *propter* (ppt.). — (13) recte: *lege Post legatum § Si pater*. — (14) ms.: *incoarentur* (c esp.). — (15) ms.: *hac*.

Quod possit argumentum est:

ff. De contrahenda emptione, Nec emptio (D. 18, 1, 8) et ff. De legatis III, Non tamen § I (1) (D. 36, 3, 9).

Quod non possit:

ff. De furtis, Si apes (D. 47, 2, 26), ff. De collatione bonorum, Et tribus § Si id quod. (?).

XVII (2) — Quidam habens fundum emphyteoticum duos heredes instituit (*sic*); unus paratus est solvere partem pensionis; eam consignavit. Cum eam dominus per triennium nollet accipere, queritur utrum videatur a iure suoc adere vel an cogeretur partem pensionis accipere.

Quod cogatur argumentum est:

ff. De legatis III, Uxorem § Agri (D. 32, 41, § 9) et ff. Si certum petatur, Quidam (D. 12, 1, 21) et ff. De usufructu, Cum fructuarius (3) (D. 7, 1, 64) et ff. De verborum obligationibus, Stipulationum, lege II, in fine (D. 45, 1, 2 § 6).

Quod videatur cecidisse a iure suo argumentum est:

ff. De verborum obligationibus, Stipulationum alie, in fine (D. 45, 1, 5, § 3) et C. De distractione pignorum, Quamdiu (C. 8, 28, 6) et ff. De usuris (4), Tutor § 1 (D. 22, 1, 41, § 1).

XVIII — Vendidi rem meam Titio dolo Titii. Queritur utrum contratus ipso iure sit nullus.

Quod sit argumentum est:

ff. De dolo, Eleganter (*sic*), in principio, et lege Arbitrio § De eo (D. 4, 3, 7 et 18 § 3) et ff. Si menssor (*sic*) falsum modum dixerit, lege III § I (D. 11, 6, 3 § 3) et ff. Quod metus causa, Si cum (5) § In hac (D. 4, 2, 14 § 3).

Quod non sit argumentum est:

ff. D. dolo, lege penultima (D. 4, 3, 39) et ff. Quod vi aut

(1) recte: *Ut legatorum seu fideicommissorum servandorum causa caveatur, Non tamen.* — (2) QST. XVII - cfr. *Quaestiones domin. bon., Coll. gratianop.*, 100. - PILLIO, *Quaestiones*, 17, 46 (64). — (3) ms.: *usu.* — (4) ms.: *usufruc.* — (5) recte: *Item si.*

clam, lege I, in fine (D. 43, 24, 1) et ff. Si quis aliquem testari prohibuerit, lege II (D. 29, 6, 2).

XIX (1) — Vendidi tibi rem aliquam; denunciavit tibi Titius ne emerēs. Queritur utrum sis (2) male fidei emptor.

Argumentum ad hoc:

ff. De operis novi nunciatione, lege, I, in principio (D. 39, 1, 1) et ff. De his que in fraudem creditorum, Ait pretor § Si quis particeps (3) (D. 42, 8, 10 § 3) et ff. De edendo, Quedam § Nichil (4) interest (D. 2, 13, 9, § 1).

Quod non sis (2) argumentum est:

C. De rescindenda venditione, lege Si maior (C. 4, 44, 13) et C. De litigiosis, lege I (C. 8, 37, 1) et ff. Pro emptore, Alienam aream (D. 41, 4, 13).

XX. — Patrono (5) imperito causam meam commisi; eius impericia (6) eam amisit. Queritur utrum teneatur.

Quod teneatur argumentum est:

ff. Ad legem Aquiliam, Idem iuris § I (D. 9, 2, 8 § 1) et ff. Locati et conducti, Item § Si gemma (D. 19, 2, 13 § 5) et ff. De officio presidis, Illicitas § Sicuti (D. 1, 18, 6 § 7).

Quod non teneatur argumentum est:

ff. Si menssor (sic) falsum modum dixerit, lege I § Hec actio (D. 11, 6, 1 § 1) et ff. De actionibus et obligationibus, lege I § His quoque (D. 44, 7, 1 § 5).

XXI. — Suposui tibi rem pignori, eam amisisti. Si dico te dolo amisisse queritur quis debeat probare.

Quod ille qui amisit debeat probare argumentum est:

ff. (7) Locati et conducti, Si quis domum (8) § Imperator (D. 19, 2, 9 § 4) et C. De periculo tutorum, Si tutor (C. 5, 38, 5) et C. De pignoratitia, Si creditor (C. 4, 24, 5) et C. De condicione ob turpem causam lege I (C. 4, 7, 1).

(1) QST. XIX. - cfr. *Dissensiones domin.* (HAENEL) *Coll. chis.*, 21; *Coll. Hugolinus*, 170. - *Dissens. dom.* (SCIALOJA), 182 - *Dissens. dom.* (ROSSELLO), 24. - (2) ms.: *sit*. - (3) ms.: *princeps*. - (4) ms.: *foet*. - (5) ms.: *patono*. - (6) ms.: *impercia*. - (7) ff., agg. il ms. - (8) ms.: *fundum*.

Quod non debeat argumentum est:

C. De probationibus, Actor (C. 4, 19, 13) et [ff.] De amministrazione tutorum, Cyrographis (1) (D. 26, 7, 57).

XXII (2). — Debitor dolo amisisse rem [pignoratam] creditorem debet probare.

Argumentum:

ff. De probat (3), Qui dolo (D. 50, 17, 131) et De noxalibus actionibus (4), Si servus, in fine (D. 9, 4, 22), ff. De legatis II, Omnia § Spes (sic) (D. 31, 32 § 5), C. De pignoratitia, Si creditor (C. 4, 24, 5).

Creditor probare debet se [dolo] caruisse.

Argumentum:

ff. De edendo, Si quis ex, in fine (D. 2, 13, 6), ff. De noxalibus actionibus, Quoties § Pretor (D. 9, 4, 21 § 2) et ff. De exceptione rei iudicate, lege Si rem, in fine (D. 44, 2, 17) et C. Si minor se maiorem dixerit, lege III (C. 2, 43, 3), C. De fide instrumentorum, lege ultima (C. 4, 21 22).

XXIII. — Petebas a me rem quam tibi subripueram: tecum transegi volens tibi (5) gratificari; ostenditur possessorem (sic); petis ab eo. Queritur utrum possis.

Argumentum est ad hoc:

Inst. De legatis, § Si vero econtra (6), libro II (I, 2, 20, 6) et ff. De petitione hereditatis, Nec ullam § ultimo (D. 5, 3, 13 § 14) et ff. De tabulis exhibendis, Locum § ultimo (D. 43, 5, 3 § 15).

Quod non possit argumentum est:

ff. De pactis ..., lege (7) Pactum (D. 2, 14, 46) et ff. De noxalibus, lege Electio (D. 9, 4, 26) et ff. De re iudicata, Si quis § Si quis (D. 42, 1, 51).

(1) ms.: cyrographis. — (2) QST. XXII — cfr. PILLIO, Quaestiones, 41. — (3) recte: De regulis iuris. — (4) act., espunto. — (5) la frase vorrebbe emendata così: *mecum transegisti volens michi*. — (6) recte: *causa*. — (7) ms.: §.

XXIV (1) — Ticius rem quam a me subripuit in Mevium transtulit; Mevius frustatim (2) vendidit et plus preci accepit. Ego peto quod ex re illa consecutus est.

Quod possim argumentum est :

ff. Si certum petatur, Si eum (D. 12, 1, 23) et ff. De negotiis gestis, lege ultima (D. 3, 5, 49). [Col. II]

Quod non possim argumentum est :

ff. De transactionibus, lege III § ultimo (D. 2, 15, 3 § 2) et ff. Communi dividundo, In hoc (D. 10, 3, 14) et ff. De hereditate vel actione vendita, Venditor (D. 18, 4, 21) et ff. Ad legem Falcidiam, Si heres (D. 25, 2, 3).

XXV — Rex vel imperator edictum aposuit ut quicumque Ticius acciperet vel interficeret bona eius haberet; unus accepit, alius interfecit. Queritur utrum interfector Ticii bona habere possit.

Quod possit argumentum est :

ff. De peculio, Si vero (D. 15, 1, 10) et ff. Ad legem Aquiliam, Item Mela § Celsus (D. 9, 2, 11 § 3) et ff. De acquirendo rerum dominio, Naturalem § I (D. 41, 1, 5 § 1). < Sic; sed prius qui accepit, argumentum ff. Ad legem Aquiliam, Item Mela, Si alius tenuit, et lege Qui occidit § In hoc (sic) (D. 9, 2, 11 § 1 et 30 § 3), et ff. De usurpationibus, Sequitur § Situ (D. 41, 3, 4 § 22) >.

XXVI — Mulier duos habebat contrivales, que ex uno ex his filium accepit; hec dicebat utrique hunc puerum esse filium eius volens placere utrique; intuitu filii uterque contrivalium in mulierem maximam contulit donacionem; nunc mulier diffiteatur eorum hunc esse filium; uterque vult revocare donacionem. Queritur utrum possit.

Quod possit argumentum est :

ff. De agnoscendis liberis, lege I et ultima (D. 25, 3, 1 et 9) et ff. De pen. Apud. (?) (3).

(1) QST. XXIV - cfr. *Quaestiones domin. bon.*, Coll. paris., 24, 27^a; Coll. *gratianop.*, 57, 64. — (2) ms.: *frustratim*. — (3) in marg., d'altra mano: *contra Philip... et ser. etc.*

XXVII (1) — Multociens me fideiubentem admisisti, postea fecisti michi pactum quod si postea fideiuberem et me admitteres non tenerer; nunc per fideiussionem (2) convenis me. Queritur utrum possis.

Quod possis argumentum est:

ff. De legatis III, Si quis in principio (D. 32, 22). ff. De condic. et demonstra., Divus (3) § Licet (D. 29, 7, 6, § 2) et ff. De in diem adiectione (D. 18, 2) et ff. De pactis, Si unus § Pactus (D. 2, 14, 27 § 2) et ff. Quorum (4) legatorum, lege I § Quod ait pretor (D. 43, 3, 1 § 11).

Quod non possis (5) argumentum est:

ff. Quibus appellare (sic) non licet, § Si quis (D. 49, 2, 1 § 3) et ff. Si quis a parente manumissus, lege I § Si parens (D. 37, 12, 1 § 3).

XXVIII — Ticius existens in patria potestate ex bonis adventiciis quartam in filias contulit, alia patri suo in cuius erat potestate dedit, sicque decessit ab intestato. Ticii filii bona ab avo petebant.

Quod possint argumentum est:

C. De bonis que liberis (C. 6, 61) et ff. De contrahenda emptione, Non licet (D. 18, 1, 46) et ff. Ad Trebellianum, lege I § Si tutor (D. 36, 1, 1 § 12).

Quod non possint argumentum est:

C. De negotiis gestis, Si filius (C. 2, 19, 12) et De legatis III, lege I § Si filius (sic) (D. 32, 1 § 1).

XXIX (6) — Ego minor annis (7) fundum vendidi minus dimidia iusti precii et sacramento firmavi me non venturum contra vendicionem. Cum inmodice (sic) sim lesus volo in integrum restitui.

(1) QST. XXVII - cfr. PILLIO, *Quaestiones*, 25. — (2) ms.: *fideiussione*. — (3) recte: *De iure codicillorum, Divi*. — (4) recte: *Quod*. — (5) ms.: *possit*. — (6) QST. XXIX - cfr. *Dissensiones domin.* (HAENEL), *Coll. Rogerius*, 37; *Coll. Hugolinus* 20. — (7) ms.: *anis*.

Quod possim argumentum est:

ff. Qui satisfacere cogantur, lege ultima (D. 2, 8, 16) et C. De transactionibus, Si ex falsis (C. 2, 4, 42) et ff. De bonis libertorum, Si libertus (D. 38, 2, 23) et C. De non numerata pecunia, lege ultima (C. 4, 30, 16).

Quod non possim (1) argumentum est:

ff. De legatis, Cum pater § Si filius (2) (D. 31, 77, § 23), C. Si minor se maiorem dixerit, Si alterius, in fine (C. 2, 43, 3) et C. De naturalibus liberis, lege I, circa finem (C. 5, 27, 1).

XXX (3) — Cum animal tuum multociens intrasset segetem meam denunciavi tibi tuque concessisti ut animal istud liceret michi occidere si deinceps in segetem invenirem. Queritur utrum ex tali denunciacione liceat michi occidere.

Quod non liceat argumentum est:

ff. De pactis, Si unus § Si aut (4). (D. 2, 14, 27 § 4) et ff. De pactis dotalibus, Non potest (5) et lege Ob res (D. 23, 4, 5, et 20) ff. De iniuriis, Sed si (6) (D. 47, 10, 17)

Quod liceat argumentum est:

ff. Si quis a parente manumissus, lege I § Si parens (D. 37, 12, 1 § 3) et ff. Si quis cautionibus, Sed et si § Quesitum (D. 2, 11, 4 § 4).

XXXI (7) — Ego et tu compromisimus in arbitrum; tu non vis (8) stare eius arbitrio; ipse arbiter vult retinere pignora; ego tua ab eo peto pignora commissa. Queritur utrum possim.

Argumentum est:

in Autenticis, collatione V, De exhibendis et introducendis, § Quia vero, in ultimo (9) (N. 53, 2) et collatione VI, De iudiciis, § Quia vero (N. 82, 11) et ff. De prescriptis (sic) verbis, Si rem tibi (sic) § Si quis sponsionis (10) (D. 19, 5, 17 § 5).

(1) ms.: possit. — (2) recte: Filius. — (3) qst. xxx - cfr. Quaestiones domin. bon., Coll. gratianop., 87. — (4) recte: § Pacta. — (5) recte: Illud convenire non potest. — (6) ms.: De usur. et t.; D. 47, 10, 17 è per la tesi opposta. — (7) qst. xxxi - cfr. Quaestiones domin. bon., Coll. paris., 134; Coll. gratianop., 48. - BULGARO, Quaestiones, 31. — (8) ms.: novis. — (9) in ultimo, correzione di invito. — (10) ms.: poss.

Quod non possim (1) argumentum est:

ff. De acquirenda possessione, Interesse (D. 41, 2, 39) et C.
Si causa pignoris, Cum in causa (2) (C. 8, 23, 2).

XXXII — Convenio te in iudicium una actione; volo eam mutare.
Queritur utrum possim.

Quod possim argumentum est:

ff. De vi et vi armata, Cum fundum § Eum qui (D. 46, 16,
18 § 1) et C. De ingenuis manumissis, lege Si te (3) (C.
7, 14, 7), C. De fideiussoribus, Generaliter (C. 8, 41, 28).

Quod non possim argumentum est:

C. De furtis, Manifestissimi (sic) § Tales (C. 6, 2, 22 § 1)
et ff. De optione (4), Apud (D. 33, 5, 20).

XXXIII — Ticius facto testamento legata et fideicommissa (sic) reliquit;
filii legatarii et fideicommissari petunt legata et fideicommissa.
Queritur utrum possint.

Argumentum est:

C. De liberis preteritis vel exheredatis (sic), autentica Ex causa
pretericionis (C. 6, 28, 4; N. 115, 4, 9) et ff. De rupto facto
testamento, Filio preterito, et lege Postumus (D. 28, 3, 17
et 12) et ff. De his que in testamento, Proxime (D. 28,
4, 3) et ff. De le. II (5), Si quis eum § Suo (sic) (D. 28,
6, 16 § 1) et C. De postumis, Uxoris (C. 6, 29, 2) et ff.
De inofficioso testamento, Papinianns § Si ex causa (D. 5, 2,
8 § 16).

XXXIV — Queritur utrum eorum testimonium quorum uterque so-
lus ad testimonia adhibitus est sit credendum.

Quod sic argumentum est:

C. De operis libertorum, Nec (C. 6, 3, 6) et ff. De operis
libertorum, Quis libertinus (D. 38, 1, 37) et ff. De statu ho-
minum, Arcusa (sic) (D. 1, 5, 15) et ff. De iudiciis, Propo-
nebatur (D. 5, 1, 76).

(1) ms.: possit. — (2) loco in causa, ms.: meum. — (3) ms.: et ff. Man. inbe
§ Si de. — (4) ms.: adapt. — (5) recte: De vulgari et pupillari substitutione.

Quod non sit credendum argumentum est:

in Autenticis, De heredibus et Falcidia, Hinc nobis, in medio § (N. 1, 2) et C. De testamento, Hanc (sic) consultissima § Per nuncupationem (C. 6, 23, 21 § 4).

XXXV — Utrum testimonium unius sit credendum queritur.

Quod sic, saltem ad presumptionem, argumentum est:

ff. De edilio edicto, Quero, in fine legis (D. 21, 1, 58 § 2) et ff. De iureiurando, Si duo, in principio legis (D. 12, 2, 13) et ff. De re militari, Non (1) omnes § A barbaris (D. 49, 16, 5 § 6).

[Quod non:]

et (sic) C. De testibus, Iurisiurandi (C. 4, 20, 9 § 1) et ff. De questionibus, Maritus (D. 48, 18, 20).

XXXVI — Deposui penes te pecuniam in sacco; cum non posses utrumque salvare (2) tuam pretulisti mee.

Quod tenearis argumentum est:

ff. Comodati, Si ut certo § Quod vero (3) (D. 13, 6, 5 § 4) et ff. Depositi, Quod Nerva (D. 16, 3, 32).

Quod non tenearis argumentum est:

[ff.] D. prescriptis, Qui servandarum (D. 19, 5, 14) et ff. Ad Silanianum (4), Si quis in gravi § Si cum omnes (D. 29, 5, 3 § 4).

XXXVII — Petenti michi rem tuam post sententiam iudicis interlocutoriam res (sic) restituere noluisti; sicque diffinitivam sententiam iudicis condepnatus appellasti (sic); pendente appellatione vis rem restituere. Queritur utrum possit (sic) evitare penam.

Quod possit argumentum est:

ff. De bonis que liberis, Quod (sic) cum § Si patris, Accusasse (5) (D. 38, 2, 14 §§ 7 et 8) et ff. Ad senatumconsultum Tertulia-

(1) ms.: *na*. — (2) ms.: *salvere*. — (3) ms.: *non*. — (4) ms.: *Silllannum*. — (5) ms.: *Accusante*.

num, lege I § ultimo (D. 38, 17, 1 § 12) et ff. Iniusto rupto, Si quis § Eius (D. 28, 3, 6 § 7).

Quod non possit argumentum est:

C. (1) De instrumentis, Si uteris (2) (C. 4, 21, 2) et C. De appellationibus, Eos que (sic) (C. 7, 62, 6).

XXXVIII — Electus est quis in episcopum; ante consecrationem rem aliquam constituit michi in emphiteosim (3). Queritur utrum valeat.

Argumentum est:

ff. De emancipationibus, Emancipari (D. 1, 7, 36) et ff. Quibus ex causa maiores, Abesse (D. 4, 6, 32).

Quod non valeat argumentum est:

C. De tutore qui satis non dederunt (sic), In dubium (C. 5, 42, 3), ff. De mili. (4), Ex eo tempore (D. 29, 1, 42) et ff. De officio proconsulis, Obiurare (sic) § ultimo (D. 1, 16, 4 § 6).

XXXIX — Quidam (5) operas suas diurnas nummo uno [locavit]; fortuito casu inpeditus (6) non potuit per totum diem operari. Queritur utrum [mercedem petere] possit.

Quod possit argumentum est:

ff. Locati et conducti, Sed addes § Cum quidam et lege Qui operas (D. 19, 2, 19 § 9 et 38) et ff. De legat., Legatus (?) et C. (7) De condicionem causa datorum, Si pecunia § II (sic) (C. 4, 6, 10) et ff. De legatis I, Turba (sic) § I (D. 30, 54 § 2).

Quod possit argumentum:

ff. De condicionibus et demonstrationibus, Paulus (sic) et lege Qui heredi § Sed quis (sic) (D. 35, 1, 43 et 44 § 7) et ff. Locati et conducti, Si quis domum (D. 19, 2, 9) et C. De legatis, Si legata (C. 6, 37, 6).

XL — Confesus (sic) es in iudicio aliquam rem michi debere. Queritur utrum necessaria sit sententia vel possit conveniri illa actione in factum que nascitur ex iudicato (8).

(1) ms.: ff. — (2) ms.: *Fructi*. — (3) ms.: *emphiteosim*. — (4) recte: *testamento militis*. — (5) ms.: *Quod quidam*. — (6) ms.: *fortuita cau inpeditas*. — (7) ms.: ff. — (8) ms.: *pudicato*.

Quod non sit necessaria sententia et possit conveniri argumentum est:

ff. De confessis, lege I et lege II (D. 42, 2, 1, et 3) et ff. Ad legem Aquiliam, lege Proinde § I et finali (D. 9, 2, 25 §§ 1 et 2) et ff. De iudiciis, Si debitori (D. 5, 1, 21) et C. De except. re. iu. et § Cum res (?).

Distingue secundum Pla[centinum] utrum sit lis contestata: tunc sit necessaria.

XL I — Petebam a te rem aliquam; non poteram probare rem esse meam; pendente iudicio impetravi a principe ut res illa esset mea. Queritur utrum possim probare rem illam meam esse.

Quod possim argumentum est:

ff. De arbitris, lege Pedius § III (1) (D. 4, 8, 7), ff. De procuratoribus, Filius § ultimo (D. 3, 38 § 3) et ff. De operis libertorum, lege I Interdum (D. 38, 1, 34).

Quod non possim (2) argumentum est:

ff. De iurisdictione omnium iudicum, lege Cum que (D. 2, 1, 19) et ff. De iudiciis, Si quis poss. (sic) (D. 5, 1, 7) et in Autenticis, Cum de appellatione cognoscitur, in principio (N. 115, pr.).

XL II (3) — Queritur utrum quis possit suum iudicem recusare.

Quod non possit argumentum est:

C. Quando imperator, Inter (4) pupillos (C. 3, 14, 1) et C. Si quacumque peditus potestate, lege I (C. 5, 7, 1). < Dicitur enim in his casibus speciale, et ergo ullus alius potest recusare, argumentum est: C. De iudiciis, Apertissimi (sic) (C. 3, 1, 16), in autentica Offeratur (C. 3, 9, 1; N. 53, 3) et C. De iurisdictione omnium (5) iudicum, lege Nemo (C. 9, 13, 4) >.

XL III — De predijs meis promisi tibi fundum, deinde omnia alienavi. Queritur utrum persona remaneat obligata.

(1) cfr. D. 4, 8, 21, § 9. — (2) ms.: *possit*. — (3) QST. XLII - cfr. *Dissensiones domin.* (HAENEL), *Vetus coll.*, 3; *Coll. Rogerius*, 7; *Coll. chisiana*, 44; *Coll. Hugolinus*, 114, 115. - *Dissensiones domin.* (SCIALOJA), 11. - *Dissens. domin.* (ROSSELLO), 47. — (4) recte: *Si contra*. — (5) ms.: *a*.

Argumentum quod sic:

et (*sic*) ff. De suis legitimis, Pater (D. 38, 16, 16) et ff. De contrahenda emptione, lege ultima § Lucius (D. 18, 1, 81 § 1).

Quod non sit persona obligata, sed predium, argumentum est: ff. De annuis legatis, Annua pecunia (*sic*) et lege Annua his (1) (D. 33, 1, 6, et 20) et ff. Si servitus vendicetur, Testatrix § Plures (D. 8, 5, 20 § 1).

XLIV (2) — Promisisti michi X; cum velles michi persolvere, persuasione Ticii non solvisti; sic factus es non solvendo vel tante dignitatis quod non possum te convenire. Queritur utrum possim convenire Ticium.

Quod possim argumentum est:

Insti. De fur. (3), § Placuit (I. 4, 1, 8) et ff. De dolo, Si legatarius et lege Cum quis (D. 4, 4, 23 et 31).

Quod non possim argumentum est:

ff. De his qui notantur infamia, Qui autem, Quid ergo (D. 3, 2, 3, et 13) ff. Depositi, lege I § Idem Pomponius (D. 16, 3, 1 § 14).

XLV — Volens vendere rem quam in emphiteosim (4) michi dedisti non potui tibi denuntiare propter absentiam tuam; sicque sine denuntiatione tibi facta vendidi. Queritur utrum dominus possit agere adversus me.

Quod non possit argumentum est:

ff. De usuris, Sed et si rei publice § Aliquando, et lege Quidam (*sic*) § Si pupillo (D. 22, 1, 23 § 1, et 17 § 3) et ff. De lege commissoria (5) Si fundum (*sic*) § ultimo (D. 18, 3, 4 § 4).

Quod possit argumentum est:

C. De episcopis, lege ultima (C. 1, 4, 57) et C. De non numerata pecunia, In contractibus § In omni (C. 4, 30, 14 § 4) et ff. De amministratione tutorum (6) lege Tutor (D. 26, 7, 7 § 1).

(1) annua §, agg. il ms. — (2) QST. XLIV - cfr. PILLIO, Quaestiones, 27. — (3) recte: obligationibus que ex delicto nascuntur. — (4) ms.: ephiteosim. — (5) ms.: commissis. — (6) proprii, agg. il ms.

XLVI — Volens te vindicare mandasti famulo ut boves meos interficeret; alii a longe stantes clamaverunt: “interfice boves!”, „Queritur utrum ex tali instigacione teneantur (1).

Quod teneantur (1) argumentum est:

ff. Si quadrupes pauperiem fecisse dicatur, lege I, § Et ait (2) (D. 9, 1, 1 § 6) et ff. ad Turpillianum (3), lege I § Incidit (4) (D. 48, 16, 1 § 13).

Quod non teneantur argumentum est:

ff. De his qui notantur infamia, Ob hec (D. 3, 2, 20) et ff. Mandati, Si remunerandi § Si tibi (D. 17, 1, 6 § 4).

XLVII — Res mea est (5) penes te; cum nolis michi restituere eam tibi subripui. Queritur an amiserim ius meum.

Quod amiserim argumentum est:

C. De sufragio, lege I, in fine (C. 4, 3, 3) et C. Finium regundorum, Si constiterit (C. 3, 39, 4).

Quod non amiserim argumentum est:

ff. De furtis, Eum qui, circa principium et lege Creditoris et Si dominus (sic) et lege Qui vas (D. 47, 2, 14 § 1 et 15 et 47 et 48) et ff. De usuris, Mora (D. 22, 1, 32). < Cum occupo rem meam: aut ut mea . . . , et tunc amitto dominium per constitutionem (cfr. C. 8, 4, 7); aut ut michi debita, et tunc ius crediti amitto per edictum divi Marci (cfr. D. 48, 7, 7); aut non meam et non michi debitam, et tunc amitto ius crediti et dominium >.

XLVIII — Mandavi fratribus meis ut fundum meum venderent; unus eorum vendidit; volo revocare quod (6) ita sed non secundum mandatum factum. Queritur utrum possim.

Argumentum:

ff. De re iudicata, Duo (D. 42, 1, 39) et ff. De testibus, Ubi (D. 22, 5, 12).

Quod non possim (7) argumentum est:

ff. De exercitoria, lege 1 § Si plures (D. 14, 1, 1 § 13) et C. de actoritate (sic) prestanda, lege ultima § 1 (C. 5, 59, 5) et in Autenticis, collatione VIII, Ut liceat matri et avie § Ad hoc (N. 117, 2).

(1) ms.: *teneatur*. — (2) recte: *Sed et si*. — (3) lettura incerta. — (4) ms. *Induc.* — (5) agg. tra le righe, d'altra mano — (6) ms. *que (q)*. — (7) ms.: *possit*.

IL PARTITO UNICO IN ITALIA (*)

IL CONCETTO DI PARTITO POLITICO

Il Partito non indica la totalità dei cittadini, nè i cittadini che godono e che aspirano di godere i diritti politici, ma solo una parte di essi.

Dal punto di vista logico, etimologico e storico quindi il termine di Partito significa frazione, *pars pro toto*. E che parte voglia significare anche storicamente, appare molto evidente dalla storia fiorentina, in cui molte pagine gloriose sono scritte dalla "parte,, guelfa.

Si può pensare ad una parte rispetto al tutto, ad una parte rispetto ad altre parti. Per cui non è rigorosamente necessario porre il concetto dell'antitesi di varie parti e l'idea di concorrenza dei Partiti dinnanzi ad un Partito unico, nè l'ideologia classica della inevitabilità delle due tendenze opposte, del progresso cioè e della conservazione, dalla cui lotta esclusivamente scaturirebbe la vita delle istituzioni.

Il fenomeno delle due tendenze opposte che in ogni Nazione si produrrebbero e si riprodurrebbero, in realtà non si verifica più, sia negli Stati a regime parlamentare, che in quelli che

(*) Qui si raccolgono le lezioni introduttive alla Riforma Costituzionale Fascista tenute ai giovani della facoltà di Magistero. Per essere nate da un corso di lezioni di Istituzioni di Diritto Pubblico, tale carattere e tale finalità si desidera ad esse serbare.

al parlamentarismo e alla concorrenza dei Partiti hanno sostituito un Partito unico ed una maggior prevalenza degli organi del potere governativo nello sviluppo della vita costituzionale.

Infatti negli Stati retti ancora dal regime parlamentare i Partiti non sono più due, non sono più due nemmeno in Inghilterra, ove accanto ai whigs ed ai tories sono sorti il labour Party, il fascism Party ed altri aggruppamenti politici.

Il sistema della bilancia non si verifica più quindi nemmeno nel classico paese da cui si diffuse sia la tradizione del potere alternato, che la convinzione che la vita politico-costituzionale di uno Stato non si sarebbe potuta svolgere con una logica politica e giuridica diversa.

Nei paesi non retti da regime parlamentaristico poi e nei paesi che pur avendo il regime parlamentare non lo innalzano a base fondamentale di tutta la loro vita costituzionale, si osserva la riduzione dei Partiti ad uno solo. Ciò per influenza del regime totalitario il quale non ammette l'alternativa dei Partiti che si succedono al potere della cosa pubblica.

*
* *

In regime di libertà politica i Partiti, che da qualcuno sono stati definiti come male caratteristico dei governi liberali, si moltiplicano e si lottano sfrenatamente, annientando l'idea stessa di Stato, assalendo e distruggendo l'interna organizzazione statale per dare sfogo ai singoli interessi di parte o di gruppo.

La forma dei Partiti politici è una tipica manifestazione dell'epoca moderna. Gli antichi, per la coscienza e la concezione superiore che avevano del senso dello Stato, sconoscevano la politica e la teoria del Partito, per cui i loro Partiti politici certamente non potevano avere la medesima struttura e la medesima organizzazione dei tempi moderni, ed il concetto di

essi non poteva naturalmente essere lo stesso di quello che in seguito si fecero i regimi parlamentari.

E se si è parlato di uno Stato-Partito nel Medio Evo, a proposito dell'intima connessione con lo Stato patriziato della repubblica veneta, nè Roma nè Atene concepirono mai i Partiti nella teoria costituzionale dei tempi moderni.

Tutte le forze del pensiero e della coscienza politica dell'Impero romano erano così aderenti alla prevalente idea di Stato, che sempre esse si mostrarono decisamente contrarie alla formazione di aggruppamenti politici dentro lo Stato.

Se si è parlato di un Cimone, capo del Partito dei Pisistrati, di un Pericle, capo del Partito del Popolo, di un Silla capo del Partito Patrizio e di un Mario, capo del Partito Democratico, come pure d'un Partito Patrizio e d'un Partito Democratico a Roma, come d'un Partito Oligarchico e di un Partito Popolare in Grecia, ciò è stato per un adattamento che si è voluto fare del pensiero moderno agli avvenimenti politici antichi. Ma sono Partiti le caste, le classi e le fazioni, cioè le formazioni politiche composte da patrizi e da plebei, da nobili e da popolani, e dai seguaci di un uomo, come di un Silla o di un Mario, di un Cesare o di un Pompeo, ecc.

La teoria liberale moderna della conquista dello Stato, il quale per Roma e per Atene rappresentava l'ideale supremo, il massimo dei beni pratici e spirituali sul terreno politico, la teoria che permette ai Partiti di assaltare il potere per conquistarlo era considerato un delitto pubblico dagli antichi, i quali non a Partiti veri e propri, ma a caste e a classi soltanto diedero riconoscimento sia nella teoria che nella pratica. E povera cosa dovevano apparire dinnanzi alla saldisima concezione dell'idea di Stato le prime tendenze disorganizzatrici che pure non rilevandosi sotto forma di Partiti in senso moderno già affioravano in molti punti della politica, mentre le divisioni, le sette, gli aggruppamenti e le tendenze disgre-

gatrici sin dal loro nascere venivano accusate dalla maggior parte della letteratura del mondo antico, e sopra tutto di quello romano, per la forza deleteria che esercitavano sulla compagine dello Stato unitario. Nessuno, oltre Cicerone nel suo *De Republica* seppe tracciare meglio, e con migliore conoscenza dei problemi politici, il sentimento politico dei Romani e l'ideale del loro Stato, tutto unitario, senza contrasti, senza divisioni, preso da un unico sentimento di solidarietà e di umana eticità. Una testimonianza dello sviluppato spirito del senso dello Stato ci è pure trasmesso da Tucidide con un discorso di Pericle in onore degli eroi del Peloponneso.

Fino a quando l'idea di uno Stato unitario, saldo e forte rimane viva nel pensiero dei popoli, sia nella politica che nella dottrina, non riscontriamo nè la presenza nè il bisogno dei Partiti. Essi sorgono più tardi, come elemento indispensabile dello Stato, con il nascere dell'individualismo e del razionalismo quando, fondandosi la teoria del governo costituzionale e parlamentare del pensiero classico inglese, non verranno più considerati come fazioni, ma soltanto come espressione di diversi atteggiamenti dello spirito collettivo di fronte al governo della cosa pubblica.

*
* *

Benchè il Partito in senso ben definito si presenti per la prima volta nelle società democratiche, non si deve credere che esso esista soltanto nei regimi parlamentari, perchè rappresenta un fenomeno che ha tendenza a prodursi spesso nella storia, specialmente ogni volta in cui o la potenza pubblica perde la sua unità, o agisce per riplasmare nuove forme di governo e di diritto.

Quest'ultimo caso è quello che ai giorni d'oggi si è presentato in Italia con il Partito Nazionale Fascista, in Germa-

nia il con Partito Social-nazionalista, in Cina con il Kuo-min-tang, in Russia con il Partito Comunista Panrusso e in Spagna col Partito Falangista, in cui la pubblica potenza deve agire per instaurare nuove forme di governo e di diritto.

Diverse volte però nel corso della storia della nostra Patria le lunghe e complicate lotte dei Partiti e delle fazioni hanno disperse le esperienze raccolte dalle generazioni passate e dalla nostra superiore civiltà, portando non soltanto alla decadenza politica, allo sperpero della ricchezza ed alla dispersione delle energie, ma financo al danno fatalissimo della servitù straniera.

Non vogliamo con ciò dire che siano mancati scopi alti ed idealità generose, ma molte volte gli interessi personali e le degenerazioni facilmente affermatasi nelle associazioni, nelle fazioni, nei Partiti, nelle partes insomma, hanno spinto su vie del tutto rovinose la nostra Patria. Un esempio tragico di questo stato di cose si è avuto nel 1500 quando tutte le forze materiali e morali del paese indicavano che si era molto vicini alla riunione della Nazione in un solo Stato unitario.

Infatti la grandiosa idea di riunire in un sol corpo tutta l'Italia, affermatasi nei suoi diversi elementi sociali, politici, economici e culturali verso il 1000, all'uscire cioè del periodo barbarico, in più di quattro secoli continui di storia si era andata sempre più maturando nelle sue diverse parti. Durante questo lungo periodo però essa si trovò tra due forze che hanno contrastato la vita interna, e per conseguenza quella esterna, sociale e politica degli Stati italiani: 1° la tendenza alla lotta delle partes, necessario prodotto della formazione e della affermazione delle nuove classi politiche e sociali, e quindi alle divisioni ed alle lotte interstatali; 2° la tendenza all'accentramento dei poteri e, pertanto, la spinta alla formazione unitaria della Nazione.

Quando nel 1500 si era giunti al punto critico della decisione, purtroppo prevalsero le forze disgregatrici dei Partiti. E delle nostre divisioni, del nostro eccessivo individualismo, della riluttanza dei singoli e delle classi ad una più energica coscienza statale, ne approfittarono gli stranieri che, iniziando la loro serie d'invasioni e d'intromissioni, s'insediarono per lunghissimi secoli nella nostra terra, a danno non solo delle nostra fortuna economica e della nostra libertà, ma anche della nostra superiore civiltà.

Se uno dei tanti uomini che avevano manifestato energia e coscienza superiore quando cercarono di arginare la china fatale, con polso forte e deciso fosse riuscito a livellare le discordie, a reprimere gli attriti e ad accentrare il comando, sin da allora si sarebbe creato lo Stato unico della Nazione italiana, e l'Italia non avrebbe ricominciato soltanto tre secoli dopo la rieducazione politica, morale e civile del suo popolo per portarlo con tanto ritardo all'altezza delle altre Nazioni moderne, alle quali in tutti i tempi aveva pur fatto da maestra.

*
* *

La prima idea della necessità del Partito unico in sostituzione della dispersione delle forze in diversi Partiti, la troviamo nella nostra gloriosa epoca comunale.

Nel dire ciò bisogna però tener presente che se oggi ci è facile parlare di Partito unico che riunisce tutti i cittadini della Nazione fortemente in un unico ideale di potenziamento dello Stato, nelle epoche delle Signorie non era possibile giungere ad un così elevato concetto.

Pur tuttavia assistiamo ad un tentativo che per quanto modesto è pure molto significativo: quello di un Partito-Stato che per aver sottomesso e annullato tutti gli altri Partiti, per aver creato nella società italiana la possibilità di espansione

e la stessa coscienza cittadina, appare oggi dinnanzi a noi come il primo precedente storico dell'odierna situazione politica dell'Italia, la prima affermazione che possiamo dire veramente moderna, della necessità dell'unione di tutti i cittadini di fronte allo Stato e nell'interesse dello Stato.

Come oggi anche allora ciò è stato soprattutto possibile per l'energia e la potenza di singole personalità che interpretando le idealità, i bisogni, gli interessi e le aspirazioni comuni, emersero sopra i propri conterranei, ricevendo dapprima il consenso della massa del popolo, e poi di coloro che, avendo già goduto posizioni privilegiate, accettarono di essere comandati e guidati, e di servire ciecamente agli ordini di un capo.

Con ciò non possiamo più mettere in dubbio l'esistenza di un'intima comunione spirituale tra popolo e signori all'inizio della nostra gloriosa epoca comunale.

Purtroppo però dobbiamo dire che i primi signori italiani che divennero i capi dei primi Stati veramente moderni dell'Italia comunale, hanno avuto, per disgrazia, molti successori indegni, che hanno sciupato il risultato raggiunto da quella che possiamo dire la prima forma di Partiti, degenerando successivamente nei propri miserabili interessi privati, e finendo per ritenere lo Stato come una proprietà.

Quasi tutti i documenti dei periodi in cui sorsero le Signorie portano infatti un lamento continuo contro le fazioni di famiglie, di consorteria, di associazioni, di corporazioni d'arte e mestiere, ecc. ecc., contro le dilaniazioni, le discordie, le guerre ingiuste, contro le rovine portate dalle guerre intestine, contro le deportazioni, le confische, le odissee imposte ai cittadini vinti che erano obbligati a rimanere accampati o dispersi fuori le città fino al momento in cui un rovescio di fortuna degli avversari non li avesse riammessi dentro, per imporre ai vinti di uscire allo loro volta fuori della Patria.

Gli Statuti delle Signorie anche dal lato giuridico giustificano il dominio della città con la necessità di riportare pace e concordia dove è discordia e guerra intestina, e con la necessità di sostituire il potere unico alla divisione dei poteri, l'obbedienza di tutti e l'unione generale alle divisioni delle parti.

Così per esempio lo Statuto del comune di Alessandria nel 1329 riconosce pieni poteri ai Visconti "allo scopo di costituire un bonum et pacificum Statum", mentre quello di Bergamo nel 1331 nella sua prefazione contiene la suggestiva descrizione della grandiosa manifestazione che tutto il popolo di Bergamo fa a Re Giovanni di Boemia il quale, chiamato in Italia da altre città, dai bergamaschi viene acclamato loro signore per le sue alte virtù di governo.

E tutti gli uomini, le donne, i diversi signori di fazioni avverse e di famiglie in lotta fra loro, uomini d'arme, giureconsulti, secolari e religiosi, deposte le loro discordie, dice il documento, per l'occasione si uniscono concordemente e festanti per acclamare Giovanni di Boemia, felici di aver finalmente un capo che, superiore ai loro interessi particolari, potesse porre fine all'anarchia ed alla prepotenza, riconducendo ordine, giustizia ed equità nel governo della città.

L'entusiasmo di questa grandiosa massa di popolo, di famiglie e di individui diversi ed avversi, ci deve far meditare. Esso ci dimostra come fin da quell'epoca nasca un complesso ricco e graduato di classi borghesi dinanzi alle vecchie famiglie feudali.

Queste classi che spuntando aspirano all'ordine ed alla legalità sono quelle che anelano alla fine dell'anarchia ed al senso della concordia, da imporsi, anche con la forza, a coloro che fino allora avevano dilaniato la città, sono quelle che aspirano al comando unico in luogo della plethora dei Partiti.

Infatti se tutte le parti avverse si erano messe d'accordo per affidare il comando della loro città ad un unico capo, che si presentava indipendente e superiore ai loro particolari interessi, ciò significava che essi eleggevano lui soltanto capo di tutte le classi borghesi, con lo scopo di far valere il suo potere e la sua autorità per il bene della Patria.

Gli avvenimenti di Bergamo, che si ripetettero ben presto in altri luoghi, non sono che l'indizio dello stato d'animo e delle necessità delle varie città d'Italia dove trionfarono i capi naturali ed i capi stranieri, e fanno emergere nella storia di quell'epoca l'imponenza del concetto vivificatore, ed il bisogno di sostituire alle fazioni la concordia di tutti i cittadini.

La reazione ed il bisogno di autorità di quelle che potremo chiamare le classi borghesi di allora ci fa pensare ad un bisogno analogo sentito dagli italiani di tutte le classi durante l'epoca del disfacimento liberale.

Certo che, come abbiamo detto, durante il periodo delle Signorie noi non possiamo parlare di Partiti politici costituiti nel senso moderno, ma appare identico nei due casi il medesimo spirito disgregatore e rovinoso delle lotte di fazioni e di politicanti, per cui, sia allora come oggi, il potere restauratore si presenta come una necessità di ricostruzione che, distruggendo tutte le fazioni, crea un Partito unico il quale, tendendo ad identificarsi con lo Stato, impone l'adesione o per consenso o per violenza di tutto il popolo ad un potere restauratore, profondamente democratico.

*
* *

La prima esperienza di volontà collettiva del popolo manifestatasi in seno all'originaria forma del comune italiano ci dimostra come il primo concetto di Partito politico sia spuntato sotto la veste di classe borghese, sorto dal prepotente bisogno

del ripristino dell'autorità e dal bisogno di sostituire l'ordine e la concordia al disordine ed alle discordie delle fazioni, per mezzo del comando di un Capo, accentratore di tutte le azioni e le forze del paese, restauratore profondamente democratico.

Ma se i Partiti politici non son le fazioni, ed in origine anzi sorgono per opporsi ad esse e vengono considerati come l'espressione degli svariati atteggiamenti dello spirito collettivo davanti al governo del paese, se il Partito da principio mira alla conquista politica della società nazionale ed alla penetrazione in seno alle masse del vivo senso dello Stato, in seguito, all'epoca moderna, la loro continua moltiplicazione nella compagine dello Stato e la loro inserzione nella teoria dei sistemi costituzionali porta alla loro rapida degenerazione, sì che in vere e proprie fazioni si trasformano quando, prendendo contatto con il popolo soltanto nei giorni di elezioni, ed esercitando ogni loro attività soltanto in senso parlamentare, mascherano le loro finalità particolaristiche, pretendendo di rappresentare realmente le aspirazioni di tutto il popolo.

Più è il numero dei Partiti in seno ad uno Stato, e più sono non le idee, ma i mezzi che essi pongono per il trionfo del loro particolarismo.

In Italia la posizione dei Partiti è aggravata poi dalla diffidenza per la politica che dimostrano i maggiori pubblicisti e giuristi della penisola, i quali per Partiti fanno passare molte coalizioni d'interessi e molti agglomeramenti di gruppi, mentre che non è possibile affermare l'esistenza di un Partito politico quando in esso non si riscontra la coscienza di una visione organica e completa della realtà.

Se a questo aggiungeremo la mancanza assoluta in essi di principii di sorta, sì da non poter dar luogo ad una distinzione tra Destra e Sinistra e ad un contrasto di idee, la più completa ignoranza nel sistema di governo, la più grande inesperienza nei rapporti tra le masse e le rappresentanze politiche,

l'analfabetismo in molti strati del popolo, ed il disconoscimento più cieco di ogni problema economico e sociale, ci spiegheremo facilmente la ragione dell'imperversare di un maggior odio e lotta di classe in Italia che non negli altri paesi d'Europa.

Si cercava ogni rimedio al disagio generale nel Parlamento. Ma non in questo poteva trovarsi la risoluzione del problema, ma nel paese.

È vero che abbiamo l'ammonizione di Garlandi: "Organizzate i Partiti ed avrete organizzato il Parlamento", intendendo così di porre rimedio prima nel paese e poi nella camera rappresentativa. Ma se la Destra a ciò non aveva mai pensato, la Sinistra non curò abbastanza di scendere in mezzo al popolo per dargli quella educazione politica, economica e sociale che si era ripromessa sin dalla sua origine. Ed entrambe, chiudendosi risolutamente dentro i confini del parlamentarismo, considerarono le masse soltanto in funzione di ludi elettorali per la conquista del potere.

In mancanza assoluta di una lotta di principii quindi ogni antagonismo di Partito si riportava sul corpo elettorale, manovrato dal ministro dell'Interno.

E mentre la Destra, dopo l'avvento della Sinistra, attraverso la possibilità che le offriva il trasformismo per afferrare nuovamente il potere, sosteneva che nulla in fondo divideva di grandemente essenziale i conservatori dai liberali, la Sinistra, perdendo continuamente terreno sul frazionamento delle sue forze al Parlamento, abbandonò presto la possibilità di svolgere una grande azione su vasta scala, finendo d'immischiare la sua lotta di Partito nelle risse parlamentari, nelle manifestazioni chiassose di piazza, e nella scandalosa propaganda di stampa.

Ora il popolo non poteva ritrovare in sè stesso ciò che la cecità dei suoi capi non era in grado di fornirgli. Specialmente quando, dopo la triste esperienza del '48, creatosi il convin-

cimento di considerare ridicola l'educazione politica e civile delle masse, ed un assurdo la loro partecipazione alla vita pubblica, si fece avanti la teoria della classe politica, con cui i dirigenti dovevano costituire un'élite chiusa, contro la quale era inutile opporsi, poggiando sul popolo fini e programmi propri.

Il giuoco dei Partiti intanto nascose la dittatura di classe, che se Mazzini la cercò attraverso un apostolato, con la sua formula del "governo del popolo per il popolo", in Italia e fuori Italia venne interpretata arbitrariamente ed in senso classista, mentre la diffidenza per la politica e per il popolo e, specialmente, la paura della borghesia per il movimento delle masse, fece subordinare ogni movimento di Partito ed ogni idealità di programma agli interessi particolaristici della classe, con le più gravi conseguenze non solo per l'educazione politica del paese, ma anche per la potenza dello Stato.

E mentre i successi dei socialisti degli anni 1890-1900 fecero orientare a Sinistra il Partito clericale, la paura della borghesia sbigottì il clero, il quale, assente dalla vita politica per il non *excepit* del Pontefice, assenza che aveva contribuito fin qui a complicare maggiormente la situazione, costituì ora il blocco anti-proletario dipendente dal Vaticano, allo scopo di saldare gli interessi della Chiesa con quelli delle classi industriali ed agrarie dell'Italia conservatrice.

Il Partito popolare, come pure il Partito nazionalista, si valse però, in senso politico-psicologico, delle esperienze fatte dai Partiti di estrema Sinistra, sulla cui scorta sorse. Esso, detto anche P. P., dimostratosi subito un Partito di grandi massi popolari, atto a gareggiare con gli stessi socialisti, organizzato meglio del Partito nazionalista, ebbe la fortuna di trovare già bella e pronta la sua strada, appoggiandosi sin dal principio sulla fitta rete degli interessi cattolici e delle società

cattoliche sparse per tutta l'Italia, e specialmente per il Veneto, la Sicilia e l'Emilia.

Il Partito nazionalista invece, presentatosi subito come un Partito oligarchico, per quanto avesse tentato di porsi come una formazione compatta, non riuscì mai a diventare un Partito di massa. Forse non volle di proposito divenirlo, ma è più da credersi che non avesse saputo trovare il punto in cui l'interesse particolare, che stava a base della sua ideologia, avesse potuto tradursi in termine generale. Punto di soluzione che presentò solamente quella corrente disposta ad una comprensione non settaria dell'azione socialista, e perciò capace di avvicinarvisi.

Condotta aristocraticamente da alcuni uomini di alto valore, in parte anche di provenienza socialista, in possesso di un suo indirizzo di politica estera e di una stampa come l'Idea Nazionale, non molta diffusa ma influente, più che sostituire i Partiti preesistenti esso con la sua letteratura ed azione politica ebbe intenzione di influenzarli tutti, facendoli, per amore o per forza, compartecipi alla sua forza maschile.

Per questo in esso si radunavano socialisti, conservatori e radicali, con la liquidazione di quel positivismo che fondava tutto il suo edificio nella nozione dell'uomo medio. Essi condannarono l'individualismo materiatistico del Partito liberale, opponendo i diritti della Nazione, che consideravano come una individualità storica munita di vita autonoma e di fini propri, ai singoli diritti degli individui, diedero al capo la sua rispettabile posizione, intendendolo come l'esponente rappresentativo e riassuntivo delle tendenze della massa, e presentarono la teoria della classe dirigente non come dittatura di classe, ma come un'oligarchia legata, per propria natura, ad un'élite di persone, e non come una ironica considerazione della tradizionale vicenda politica, ma come co-

scienza di capi perfettamente consapevoli del loro compito di governo e di comando.

Il Nazionalismo, a differenza del Socialismo, non faceva un arbitrario livellamento coattivo degli individui, sommergendoli in un'identica subordinazione di massa nella collettività, ma tendeva ad affermare la collettività nell'individuo e, valorizzandola, a dare entro di essa il valore allo stesso individuo.

Nel Nazionalismo possiamo dire di trovare oggi i presupposti del credo fascista, in quanto si erano concentrati in esso le critiche più aspre e tutte le ideologie individualistiche, e le affermazioni della concreta sovranità nazionale su tutti gli individui considerati come strumenti liberi e moralmente responsabili di una realtà storica e spirituale che li trascendeva. E per quanto anche la sua dottrina fosse stata influenzata da concessioni compromesse e trapassate, e la retorica ed il parlamentarismo non avessero tardato a rodere il suo buon seme, esso apportò con la sua fede e la sua organizzazione un notevole contributo a quell'opera di educazione politica, tralasciata fin dal tramonto del mazzinianismo.

Però se prima della guerra, disinteressandosi, ed anzi avversando, la lotta di classe e di categoria in un periodo nel quale le grandi competizioni delle società pesavano sullo Stato, aveva fatto professione di antidemocrazia, di lealismo monarchico e di anticlericalismo, dopo il conflitto mondiale esso, mentre talune pregiudiziali autorizzavano a credere che al mito dell'internazionalismo opponesse il mito dell'imperialismo con tutti gli sforzi di Corradini e Rocco per cercare di fare una revisione della sua dottrina, non seppe spogliare i suoi quadri da quella mentalità.

Non differenziandosi allora dalla conservazione, perchè rimase custode della tradizione, e non disdegnando alleanza con la borghesia conservatrice, malgrado fosse rivoluzionario

nell'essenza, antilibérale e quindi antiborghese, il suo movimento si limitò ad una semplice funzione solitaria di critica e di controllo della vita nazionale.

A questo si aggiunga il principale tarlo corrosivo comune di tutti i partiti: la mancanza di un proprio programma definito e deciso, sì che invece di urti di programmi e cozzo di idee organiche e concrete, la lotta delle parti fu caratterizzata dalle liti in Parlamento tra i diversi raggruppamenti disorganizzati di uomini e d'interessi, che corrompendo la vita politica del paese svuotarono ben presto l'istituto della rappresentanza popolare, il quale per salvarsi si attaccò alla vita del Partito.

Così le questioni astratte, le dispute dottrinarie, le arringhe eleganti, i colpi di maggioranza, i congressi continui, gli scandali politici, trasportati dalle aule del Parlamento tra la folla di quella massa di cui tutti gli uomini di Partito ne conoscevano l'esistenza solo per farsi obbedire nelle sommosse di piazza, non servirono che a preparare quella lotta di classe che dalla insurrezione dei fasci siciliani andò procedendo sempre più con ritmo serrato e con logica conseguente fino all'amministrazione socialista dei comuni, alla settimana rossa di Romagna ed agli scioperi sanguinosi del dopo guerra.

Nè fu possibile porvi rimedio con una coalizione di Partiti, come si tentò sempre in alcuni gravi momenti del sistema parlamentare, perchè non solo che la prima disgregazione della coalizione ostruiva grandemente la ripresa normale delle attività politiche, ma anche durante la coalizione stessa o l'accordo di maggioranza i Partiti che erano rimasti fuori dell'intesa, operando soltanto con spirito critico e non collaborativo, non apportavano alcun contributo allo sviluppo dell'esercizio politico della Nazione, e a non altro miravano continuamente che alla distruzione dell'accordo ed al ripristino della lotta di classe.

E ciò ci dice che fino a quando qualsiasi Stato rimarrà rigorosamente di Partito, sarà destinato a trasformarsi, senza nemmeno avvedersene, in Stato di Partiti, i quali non riducibili all'unità, nemmeno come provvisoria coalizione di governo, eserciteranno una continua opera d'indebolimento e di disgregazione della autorità e della compagine dello Stato.

*
* *

Il liberalismo, in piena contraddizione con sè stesso, sostiene che i Partiti tutti, pur costituendo le molle indispensabili per la vita dello Stato liberale, debbono essere completamente negati ed ignorati sul terreno giuridico, il quale deve disinteressarsi di qualsiasi forma politica. E mentre allo Stato dà un concetto astratto e vuoto, formula una teoria di Partiti non concepibili all'infuori dello Stato, per cui l'idea stessa di Partito deve costituire un momento dell'idea stessa di Stato, e la sua parzialità deve trasfigurarsi nell'idea comune dello Stato stesso, nell'atto in cui esso va al governo.

Non appare ora evidente il distacco tra la realtà e la teoria quando, enunciati gli assiomi della vita pratica di Partito, in teoria si tende a negare il suo carattere statale? Non è possibile che il concetto teorico di Partito non debba trovare alcun posto nell'ordinamento dello Stato.

E nel sostenere ciò i teorici del liberalismo cadono in evidente contraddizione quando affermano che lo Stato deve disinteressarsi dei Partiti politici, poichè è la politica che deve occuparsi dei Partiti, e non lo Stato, dato che i Partiti hanno diritto ad una vita propria, essendo la loro funzione in relazione al concetto del governo rappresentativo, e dato che la vita dei Partiti politici deve essere ristretta ad una lotta per il dominio statale.

Quindi l'esser parte per il Partito non è che il punto di partenza, perchè il punto di arrivo è lo Stato. Ora, anche quando i Partiti avessero diritto ad una vita propria, il fatto che la loro attività debba esplicarsi in funzione di rappresentanza alternativa del loro continuo succedersi al potere, perchè lo Stato dovrebbe ignorarli? Che cosa è infine uno Stato a governo rappresentativo, se non uno Stato sul quale la sovranità si esplica con il concorso delle forze politiche esistenti in esso, le quali, in sostanza, trovano la loro manifestazione di fatto nei Partiti, e la loro estrinsecazione giuridica nelle assemblee parlamentari?

Conoscendo la funzione che è assegnata nel Parlamento al Partito, non saremo noi ad accettare la teoria che lo confina addirittura nel campo della politica, vietando all'ordinamento giuridico dello Stato di occuparsi di esso. E non saremo noi a confondere, come fanno coloro che vogliono escluderlo dal campo del diritto costituzionale, la sua attività specifica con la maniera d'estrinsecare le forze sociali.

Non neghiamo che spetta alla politica lo studiare l'essenza, i fini e le ragioni d'un determinato Partito, ma una volta che lo Stato ne ha riconosciuto l'esistenza, ad esso spetta il diritto d'esaminare e di fissare i rapporti di diritto pubblico che possono nascere.

Non è questo, del resto, il trattamento che l'ordinamento giuridico dello Stato fa a tutte le forze che si muovono entro di esso, ogni qualvolta queste raggiungono un tale grado d'intensità da richiamare l'attenzione del legislatore?

Ora, se lo Stato interviene a disciplinare giuridicamente tutte le manifestazioni dell'attività umana, in quanto siano socialmente rilevanti nel modo stesso che esso con la legislazione economica disciplina l'attività delle forze economiche e con la legislazione ecclesiastica l'attività delle forze spirituali che si concretano negli istituti religiosi

e così via, perchè non dovrebbe disciplinare anche l'attività politica, cioè l'attività di quella forza spirituale lasciata fino ad ora nelle mani incontrollate dei Partiti, i quali a loro volta con le loro forze sociali non solo hanno influenza sull'azione dello Stato, ma negli Stati medesimi a governo rappresentativo esercitano una attività non soltanto riconosciuta, ma addirittura considerata quale elemento necessario quando il regime rappresentativo si è trasformato in regime parlamentare?

Se i Partiti nello Stato moderno sono una realtà, perchè il diritto dovrebbe negarne l'assistenza se ognuno di essi mira ad assorbire e a compenetrare lo Stato, a foggiarlo, a conformarlo alla stregua dei suoi ideali e dei suoi bisogni, se ognuno di essi mira alla conquista politica delle società nazionali comprese negli organi costitutivi dello Stato?

Lo Stato forse potrà essere di grado in grado conquistato dai Partiti nella sua piena incoscienza, senza che a sua volta si nutra di una propria dottrina, capace di poter influire nella formazione stessa dei Partiti?

Siamo sempre nell'antico concetto individualistico del Partito fondato sul sistema liberale democratico, per cui mentre i Partiti formano i presupposti indispensabili al funzionamento politico e giuridico della Nazione, lo Stato non deve nè controllarli nè disciplinarli. La ragione?

Ammesso che il Partito nel sistema individualista è lo strumento attraverso cui l'individuo può realizzare la sua intromissione nella vita dello Stato, questo, se controllasse o disciplinasse la sua azione, logicamente limiterebbe la possibilità della sopravvalenza del Partito su di esso, dato che non vi è uno Stato che, essendo veramente tale, disciplinando l'azione dei Partiti non tenda a dissolverli ed a risolverli in sè stesso.

Qui sta l'errore fondamentale della dottrina liberale quando davanti alla realtà, cioè davanti all'esistenza dei diversi Partiti che si disputano il dominio dello Stato, sostiene non sol-

tanto che questo deve disinteressarsi delle loro attività, ma deve legalizzare qualsiasi forza che viene ad organizzarsi sotto forma di gruppo politico.

*
* *

Come possiamo noi chiamare sovrano uno Stato che rimane indifferente davanti a quelle forze che esercitano la loro attività sollecitate da un unico obbiettivo, quello della sua conquista?

Lo Stato è l'organizzazione giuridica della Società. Lo Stato cioè è l'ordinamento giuridico sovrano, ossia originale, della società. In rapporto alla speciale posizione che gli viene dal proprio diritto è dotato di assoluta indipendenza che non gli deriva da un qualsiasi altro ordinamento, ma dalla sua stessa validità interna non trasmessagli dall'esterno.

Ponendosi e modificandosi da sè, il suo ordinamento è pienamente sovrano perchè non dipende da nessun altro, mentre tutti gli altri ordinamenti che nel suo seno hanno qualche efficacia dipendono da esso.

Lo Stato è quindi una persona giuridica sovrana, con fini e forza di comando propri superiori a quelli di tutte le altre organizzazioni che vivono nel suo ambito.

È cioè l'organizzazione sociale superiore a tutte le altre, il rapporto fondamentale di diritto pubblico da cui tutti gli altri rapporti che ne discendono ricevono il loro specifico contenuto e la particolare disciplina. Rapporto mutabile in campo del diritto positivo, nei suoi termini e nel suo contenuto, asseconda i tempi ed i luoghi e nelle cui varie fasi, dalle quali dipende il differente criterio dei diversi tipi di Stato, si trova la secolare storia del processo di organizzazione unitaria e superiore della sovranità.

La posizione sovrana deriva allo Stato da una potestà di

governo che gli è propria in quanto è superiore alle altre potestà analoghe, le quali possono essere sovrane nello Stato, ma non sopra lo Stato, in quanto dipendono dall'ordinamento di questo. Lo Stato dunque è sovrano in quanto ha una posizione di indipendenza oggettiva diversa da tutti gli altri enti, poichè è un ordinamento originario.

Esso, dovendo tutelare dagli attentati esterni ed interni l'ordinamento giuridico, presupposto essenziale della sua esistenza, deve vigilare su tutte le forze sociali che operano nel suo seno, allo scopo di assicurarsi quali rapporti esistano tra queste e il suo ordinamento giuridico.

Riconoscerà quindi quelle forze che in qualsiasi maniera collaborano e tendono a realizzare i suoi fini, non riconoscerà certamente quelle altre che o ne minacciano la sua compagine o si propongono di attentare il suo ordinamento giuridico.

Ma lo Stato è anche la Nazione integrata nei suoi fini e nelle sue opere, e nella Nazione trova gli elementi necessari del suo carattere e la perenne sorgente delle sue realizzazioni e della sua durata.

L'individuo quindi che stà in società non può estraniarsi, isolarsi dal complesso sociale in cui vive, per schierarsi di sua volontà contro la Nazione o contro lo Stato.

I termini del rapporto di diritto pubblico tra la sovranità e gli individui non possono essere presi isolatamente. Essi debbono essere considerati nella classifica sociale già precedentemente determinata dal posto che in quel momento occupano nel consesso nazionale di cui fanno parte. Il posto per esempio, che occupa l'individuo nello Stato fascista è quello della categoria sociale in cui egli vive e lavora in una comune e stretta solidarietà con tutti gli individui e con tutte le altre categorie della società. Il rapporto giuridico allora tra la sovranità dello Stato e gli individui non è in confronto degli individui presi come singole persone fisiche,

ma come individui che posseggono alcuni diritti che sono stati localizzati nel circolo speciale della loro persona per la loro qualità di membri di una comunità nazionale circoscritta, cioè di membri di una determinata unità popolare.

Gli individui hanno dei diritti sì. Ma questi non possono agire separatamente per ciascuno di essi come diritti della loro personalità isolata, in quanto derivano loro soltanto per mezzo ed in unione con la totalità sociale di cui essi fanno parte. Non varranno quindi secondo la volontà di ciascun individuo, ma secondo il principio obbiettivo e permanente della loro esistenza, secondo cioè i bisogni di quelle totalità.

Noi non possiamo ammettere il concetto della dottrina individualista che considera lo Stato come un male necessario contro cui l'individuo deve lottare continuamente. Nè con ciò si dica che l'individuo scompare in quanto rimane assorbito dallo Stato, nè che il diritto dello Stato in cotesta maniera venga a considerarlo dal solo aspetto unilaterale della sua esistenza.

Lo Stato tratta l'individuo come lo trova. E poichè il suo diritto lo vede dal lato integrale di tutte le sue attività sociali, nelle sue interferenze con le attività morali e materiali della Nazione e quelle sovrane dello Stato, così lo assume nel rapporto con la sovranità.

Ora come per gli individui lo stesso ragionamento è da ripetersi per i rapporti di sovranità che intercorrono tra lo Stato e le forze associate nel suo seno, siano esse con fini determinati come le associazioni e gli enti morali in genere, che con fini duraturi ed in collaborazione con i suoi, in quanto costituite da gruppi di popolazione storicamente localizzati, come gli enti territoriali di diritto pubblico.

Perchè il rapporto che corre tra la sovranità dello Stato e le forze associate è identico a quello che corre tra essa ed i singoli individui, in quanto i singoli individui che le compongono non possono ricevere il diritto di porsi contro lo

Stato e la Nazione solo perchè appartengono ad una determinata forza collettiva, quando questo diritto è stato loro negato nella semplice loro qualità di singoli individui.

Il diritto statuale non può riconoscere che soltanto quelle associazioni volontarie che si formano e che agiscono come collaboratrici dello Stato e dei fini nazionali. E poichè come le attività dei singoli anche esse nascono e vivono non condizionatamente, non limita arbitrariamente le loro attività quando le ricollega in quelle condizioni dalle quali sono uscite e nelle quali solamente possono servire gli interessi dei singoli e quelli superiori della comunità nazionale.

*
* *

In ogni società costituita vi sono delle forze, denominate anti-sociali, la cui attività criminosa è evidentissima, ma vi sono delle altre forze, ed appunto quelle politiche, che si organizzano nei Partiti che pur non cadendo nell'orbita della criminalità colpita dal codice penale tendono ad attentare l'ordinamento giuridico. Esse però trovano salvezza nel principio che essendo politiche non possono considerarsi anti-sociali. Anzi si dice che spetta loro la più grande libertà di azione, perchè sono forze sociali per eccellenza che, valutando in modo diverso le esigenze della vita sociale, tendono ad imprimere all'esistenza dello Stato un diverso orientamento.

Questo però è un ragionamento troppo semplice che noi non potremo approvare. Lo Stato non può comportarsi egualmente dinanzi a tutte le forze politiche che gli si presentano davanti, e, se non vuole venir meno alla sua stessa esistenza, non può riconoscere le forze politiche che si propongono o la sua trasformazione violenta, o la rovina della sua compagine. Non può riconoscere cioè quei gruppi politici e quei Partiti che pensano di sovvertire il suo ordinamento, minac-

ciando la sua integrità, mentre può riconoscere ed ammettere quelle altre forze che, fiancheggiandolo, si propongono di perfezionare la sua azione

Questo è stato, noi crediamo, il senso con cui l'Inghilterra intese la funzione dei Partiti i quali, rispettando l'ordinamento costituzionale e la forma di governo, esercitano sul governo una continua opera, allo scopo di dare alla sua azione quel dato indirizzo che essi credono più idoneo per la società politica organizzata nello Stato.

Nè vale il ragionamento del Croce nei suoi "Elementi di politica", quando dice che vano sarebbe tentare di distinguere le azioni politiche tra le altre pratiche ed utilitarie, determinandole come quelle che si attengono alla vita dello Stato, perchè che cosa è poi effettivamente lo Stato? egli si chiede. Nient'altro, afferma, che un processo di azioni utili di un gruppo di individui o tra i componenti di esso gruppo; e per questo rispetto non c'è da distinguerlo da nessun altro processo di azioni di nessun altro gruppo. Nè si guadagnerà cosa alcuna, più in là sostiene, col definirlo come un complesso di istituzioni e di leggi, perchè non c'è gruppo sociale nè individuo che non possenga istituzioni ed abiti di vita e non sia sottoposto a norme e leggi.

Con la parola Stato, dice ancora il Croce, si vuole designare il complesso delle istituzioni, dei costumi e delle leggi fondamentali e costituzionali per cui non può ammettersi una distinzione tra Stato e governo, perchè lo Stato non è altro che il governo e non può attuarsi che col governo con il quale coincide.

Il Croce anzitutto non tiene presente nella sua discussione non solo il concetto giuridico della nozione di Stato, ma nemmeno quello tradizionale, che com'è risaputo lo considera come una persona giuridica territoriale sovrana, con i quattro

ben noti elementi di persona, territorio, popolo e sovranità, distinti dal governo.

Egli, nell'incapacità di afferrare il momento giuridico, tende senz'altro ad eliminare qualsiasi collegamento del concetto di Partito con quello di Stato, negando allo Stato medesimo la sua nozione giuridica.

La negazione che lo Stato non può essere distinto dal governo, ed il governo, pur come intende qualcuno, dal regime, suona all'orecchio del giurista di una grande assurdità. Davanti ad un qualsiasi cantiere di lavoro tutti vedono le macchine e gli uomini che lavorano, ma pochi sono coloro che immaginano i numerosi istituti giuridici che stanno dietro a quelle macchine e a quegli uomini, e senza dei quali il cantiere si fermerebbe.

Negare quindi lo Stato e risolverlo nei suoi elementi materiali è lo stesso, di fronte ad una società anonima creata per gestire un cantiere, vedere soltanto un ammasso di oggetti e di persone senza sapere prendere l'elemento che ne forma l'unità.

E arbitraria sembra l'affermazione crociana che i problemi sopra impersonali siano praticamente insolubili, perchè soltanto chi non concepisce l'esistenza di persone giuridiche può immaginare che non esistano problemi che riguardano enti sovra-impersonali.

L'ordinamento giuridico infatti può creare delle situazioni in cui chiunque può correttamente subordinare il proprio contegno alla soluzione di un quesito che riguarda la propria Patria.

E quando una Nazione diviene in qualche modo arbitra del suo destino, la sua vita più complicata schiude molte vie alla sua esuberante energia, sì che essa è consigliata di seguire una parte e di evitare l'altra.

Noi oggi abbiamo un esempio chiarissimo con la lotta che

hanno fatto le forze vive nazionali spagnole contro il comunismo del proprio paese.

Ora le forze che tentano dirigere e foggare la vita nazionale su questi grandi esiti dubbiosi non sono che i Partiti politici.

Logica quindi ci sembra la teoria dei socialisti, i quali passati dalla fazione, come nei primi movimenti incomposti, ad una specie di anti-Stato, con una forte massa di manovra, mirando alla conquista dello Stato, considerano il Partito come un'unità organizzata e compatta, un assoluto politico e sociale.

Sono loro che ci danno col socialismo un primo tentativo di costituzione di un Partito assoluto ed anti-storico.

*
* *

È Carlo Marx con il suo socialismo che per la prima volta lancia il concetto di Partito inteso come religione, milizia di coloro che credono in un programma, sintesi della lotta di classe per l'indipendenza politica ed economica degli operai, massima organizzazione volta alla conquista integrale e permanente dello Stato.

Il socialismo, che superate le vane idealità internazionali giunge ad essere persino nazionalitario, è un Partito che è già Stato. Esso, opponendosi allo Stato con le sue leggi ed i suoi uomini, se non in atto, in potenza ha tutte le caratteristiche della statualità.

Ma Carlo Marx, per quanto dotto, sconosceva il fattore etico della vita umana, e come ebreo non vedeva la società che dall'unilateralità del benessere economico del proletario, cioè dal lato della cucina dell'umanità, per dirla con le parole roventi con cui Mazzini inveiva contro il programma dell'internazionale. I principali aspetti infatti del programma della sua prima internazionale, in attesa che l'emancipazione delle classi ope-

raie avvenisse per mezzo delle stesse classi, erano: 1° che la dipendenza economica dell'operaio dai monopolisti degli strumenti di lavoro costituisce la base di servitù di ogni forma di miseria, di abbassamento spirituale e di indipendenza politica; 2° che l'emancipazione economica delle classi operaie è il grande scopo a cui ogni movimento politico deve essere subordinato come mezzo; 3° che tutti gli sforzi diretti a questo scopo sono finora naufragati per mancanza di solidarietà tra i vari rami del lavoro di ogni paese e per la non esistenza del vincolo fraterno di unione tra le classi operaie dei diversi paesi; 4° che l'emancipazione del lavoro è un problema nè locale, nè nazionale, ma sociale, che abbraccia tutti i paesi nei quali la moderna civiltà esiste e la cui soluzione dipende dalla cooperazione pratica e teorica dei paesi più progrediti.

L'internazionale per Marx non doveva valere che per la realizzazione del benessere economico del proletariato, a favore del quale non solo si doveva misconoscere la Patria e tutto il resto della società, ma anche subordinare ogni movimento politico.

Con tutto il suo richiamo ai principii della verità, del diritto e della giustizia Marx però considerava gli interessi sociali come assolutamente antagonisti, e la sua internazionale stessa non doveva essere che il mezzo perchè il benessere economico del proletariato si ottenesse a qualunque costo, specie con la lotta e con la forza organizzata. "Proletari di tutto il mondo, unitevi, „ dicevano le ultime parole del suo programma all'internazionale. Ma se i proletari dovevano unirsi, i non proletari che cosa dovevano fare?

Ecco l'exasperazione delle classi a cui portavano le sue idee nel momento stesso che voleva abolita la distinzione tra le Nazioni. Gli operai dovevano unirsi per combattere e vincere i non proletari, che venivano riuniti in un blocco unico

e rilegati tutti insieme fuori del movimento della fratellanza universale.

Ora l'indifferenza che il socialismo pose alla realizzazione unitaria italiana ed alla conquista etica dello Stato, la rigidità della sua condotta politica che precludeva, armando ed organizzando una contro l'altra le classi, ogni possibilità di accordo o fusione di sorta con tutti i ceti dei cittadini della Nazione, fece sì che giunto al potere, dominando in forma dittatoriale e autoritaria, perpetuando la separazione delle classi, e restando organo di classe, invece di fondere, separò i singoli elementi dello Stato, il quale divenne non unità organica, ma sovrapposizione di una organizzazione alla coscienza della collettività.

Ora, fino a quando l'idea di Partito rimarrà a sè stante, senza compenetrarsi all'idea di Nazione e di Stato, si resterà nelle condizioni di lotta continua, di continua odiosità e di progressiva evoluzione di conflitti, che disgregando la Nazione e distruggendo lo Stato non porteranno che a scindere la pubblica opinione, ad indebolire l'amministrazione, ad agitare la comunità con glorie mal fondate e con falsi allarmi, ad eccitare l'animosità di un Partito contro l'altro, a fomentare al momento opportuno la ribellione e l'insurrezione, e ad aprire la porta all'influenza straniera che troverà un facile accesso presso il governo stesso, attraverso il canale che formeranno le passioni di Partito.

Questi sono i risultati del predominio di una classe su l'altra, del despotismo permanente con l'alterna dominazione di una fazione su l'altra per mezzo di una continua lotta, resa più aspra dallo spirito di rivincita.

*
* *

È comune opinione liberale ritenere che il Partito equivalga alla classe. Secondo noi molta differenza invece vi passa,

perchè mentre il Partito è un particolare indirizzato verso un fine generale, al contrario la classe è un semplice e puro aggruppamento particolare di individui omogenei, che contiene in sè una ragione di essere superiore.

La classe quindi non è il Partito. Nè questo può essere creato dal gioco delle classi, in quanto le classi, di qualsiasi ceto esse siano ed in qualunque maniera si presentino, non sono in grado di oltrepassare i propri fini particolari.

Nella classe predomina sempre infatti l'interesse del momento, mentre in un vero e proprio Partito non è il bisogno immanente che deve guidare o l'interesse particolare, ma la tendenza al futuro ed all'ideale del domani.

La classe si muove per impulso di folla, la quale anche se è obbediente non esprime una coscienza ed un programma politico e rimane sempre irresponsabile e anonima, mentre il Partito agisce per massa di popolo consapevole ed organizzato e per disciplina di capi. E mentre la classe raggiunto il benessere si riassorbe nella grande coscienza della società, il Partito politico anche dopo l'insuccesso persiste nel suo ideale e, sconfitto nelle assemblee, tende a vincere nei comizi, ed a trasfondere interamente al popolo la sua volontà.

La classe per i liberali è tutto, ed il Partito una parte di questo tutto. Essi non concepiscono il Partito che in funzione dei fini della classe da cui sorge ed in conto della quale aziona.

Per Lenin per esempio il Partito non è che un'organizzazione politica che costituisce la parte integrante di una determinata classe, cioè non solamente una riunione d'individui che manifestano gli stessi convincimenti e le medesime ideologie, ma l'organizzazione di combattimento che per esprimere gli interessi fondamentali della classe operaia per mezzo dei propri membri più avanzati, più coscienti, più arditi e più energici,

si rende molto meno numerosa dell'intera classe della quale si è assunto il compito della difesa e della direzione.

“ La coscienza del distaccamento avanzato, dice Lenin, si manifesta specialmente in ciò che essa sa organizzare. Organizzandosi il Partito ottiene una volontà unica, e questa volontà unica di un migliaio, di centinaia di migliaia, di milioni di uomini avanzati diventa la volontà di classe „, la cui realizzazione avviene per mezzo del Partito, il quale accentra tutta l'energia rivoluzionaria. La dittatura di Partito allora per il comunismo non è che la dittatura di classe.

E se per Lenin la lotta del Partito non è che la lotta della classe ed il Partito stesso non è che la formazione più avanzata, per Stanlin il Partito non solo è l'avanguardia, ma forma superiore dell'organizzazione di classe del proletariato, cioè parte intimamente legata alla classe.

*
* * *

Ora noi ci chiediamo: l'omogeneità della posizione sociale è sufficiente per dare le caratteristiche ad un Partito politico? od invero anzichè di un Partito politico non si tratta che ci troviamo alla presenza di un sindacato di categoria?

Si è certi che l'omogeneità sia un carattere essenziale e particolare del Partito?

Vi è Lagardelle per esempio che fin dal 1908 afferma: “l'expérience a montré que les partis, loin d'être le decalque des classes, sont un mélange hétéroclite d'éléments empruntés à toutes les catégories sociales „. E se vi sono alcuni Partiti costituiti da una sola categoria, come per esempio il Partito dei conservatori in Inghilterra, che nella sua generalità risulta formato dai grandi proprietari terrieri, l'identificazione del ceto non ci dice che ci si trovi dinnanzi ad un Partito. La sua esistenza deve cercarsi non dentro l'associazione medesima

ma nei fattori esterni di essa. Ciò perchè da un punto di vista giuridico per dare una definizione del Partito politico non importano i fini che animano l'attività di un'associazione nel campo morale, ma i caratteri idonei a distinguere un Partito da tutte le altre specie di associazioni.

È utile considerare che tutti i maggiori scrittori ed uomini politici del tempo hanno davanti i classici del parlamentarismo britannico, per cui la nostra letteratura come quella straniera si muove attorno agli elementi che danno i problemi del giorno.

Vediamo così che mentre il Federici spiega che i Partiti, il cui moltiplicarsi è in rapporto diretto al movimento comunicato al popolo, sono un prodotto necessario del progresso, perchè derivano da interessi nuovi che bisogna soddisfare in ragione del loro valore reale, il Contuzzi che ritiene i Partiti soggetti come le piante e gli animali a tutti i movimenti di trasformazione e di evoluzione, definisce il Partito politico “ un'unione di uomini politici che si trovano d'accordo, almeno nelle vedute generali, circa lo svolgimento d'un determinato programma di governo, giusta l'applicazione di certi principii di politico reggimento „. E che il Bluntschli quando scrive che “ i Partiti non sono una istituzione di diritto pubblico, ma della politica, nè dei membri dell'organismo dello Stato, ma dei gruppi sociali, in cui ognuno entra liberamente, e di cui certe tendenze e certe opinioni uniscono i membri per un'azione politica „, si avvicina al Bovio. Questi è a favore del Partito repubblicano perchè come Partito medio gli sembra il più adatto a comporre le contese dei due Partiti estremi, degli autoritari cioè e degli anarchici; definisce il partito come “ un organismo distinto dai poteri pubblici, costituito da un'idea che ha la sua antitesi „. Le idee universalmente accettate, come la risoluzione di un problema di matematica, ancora egli dice, non hanno Partiti.

Per lui i Partiti possono essere filosofici, per esempio, realisti, nominalisti, religiosi, protestanti, cattolici, sociali, collettivisti, comunisti, politici, guelfi e ghibellini.

Ora vediamo che sia questi scrittori, come pure il Constant, per il quale i Partiti politici sono una riunione di uomini che professano la medesima dottrina politica, il Mayer, per il quale le associazioni politiche hanno per scopo d'influire in qualsiasi avvenimento della vita nelle questioni che riguardano la posizione dello Stato, e lo stesso Jellinek, per cui i Partiti politici sono gruppi uniti in comune convivenza sopra alcuni fini dello Stato che si muovono per realizzarli, si avvicinano all'Arcoleo per i problemi di politica, Stato e diritto, che inscenano con la loro discussione sui Partiti. Però è bene fissare subito che l'Arcoleo è uno dei pochissimi autori che ha piena coscienza di ciò che sia il Partito, per cui non gli sarà possibile confondere il fatto storico con la consorteria, ed i programma di Partito con l'aspirazione degli egoismi, poichè egli ha fiducia nella politica, la quale non soffoca, ma alimenta il diritto ritemperandolo e smuovendolo.

E se il gergo, egli dice, ha voluto restringere il significato di politica all'azione esclusiva dei gabinetti, dei parlamenti e dei comizii, non perciò politica significa parte, e Partito politico deve significare consorteria, setta o classe. Tutto dipende da ciò che si vuole intendere per politica, che è poi la fondamentale istituzione di ordine pubblico. Ora, l'accordo tra diritto e politica può portare idee nuove nelle forme vecchie e non nella politica si deve cercare l'origine di ogni male, ma nella insufficiente coscienza che l'individuo ha dello Stato.

Il Minghetti nel 1881, ponendo a requisito della nozione di Partito la circostanza che i suoi componenti abbiano voce nella cosa pubblica, definisce il Partito come "un'accolta di uomini, aventi voce nella cosa pubblica, i quali concordano

nelle massime fondamentali circa il modo di governare e cooperano tutti insieme affinchè siffatto modo e non altro si tenga,,. E siccome in un paese non tutti possono idem sentire in ogni cosa, egli dice, nella differenza dell'“idem de re pubblica sentire,,”, consiste la distinzione dei Partiti.

Come tutta la letteratura di quest'epoca, anche il Minghetti fa un raffronto con i Partiti politici inglesi, ma affermato che anche in Inghilterra si sono rilevati molti equivoci e la perdita di ingenti forze utili con il sistema della dicotomia, viene alla conclusione che il governo senza Partiti sia meglio di ogni altro.

Egli giunge a questa decisione dietro il seguente importante ragionamento: la politica, egli dice, è il campo dove le diversità delle aspirazioni e l'azione dei Partiti appare molto legittima. Ma a fianco dell'indirizzo della politica vi è qualcosa di particolare: il gruppo e la consorteria, quei due elementi cioè capaci di poter creare il conflitto tra la politica e la giustizia, tra la politica cioè e l'amministrazione.

Però se la diversità delle opinioni e l'azione dei Partiti appare legittima, egli sostiene, bisogna ammettere che possa esistere una politica particolare, o meglio che possa esistere una particolare azione di Partito distinta, separata ed opposta rispetto a quella generale.

Per cui si possono avere due specie di Partiti: 1° un Partito che rappresentando un indirizzo generale può giustamente portare il nome di Partito politico; 2° un Partito che per il fatto solo di esprimere un interesse particolare di gruppo o peggio di parte, usurperebbe il nome di Partito. A questo non spetterebbe invero che il nome di consorteria, di gruppo o meglio di fazione.

È in fondo l'ideale del Rosmini. Il Partito, questi dice, non ha per scopo la giustizia, l'equità o la virtù morale, ma il proprio vantaggio, perché per Partito si deve intendere

un certo numero di uomini che si associano espressamente e tacitamente per influire nella società e farla funzionare in proprio favore. Però, egli aggiunge, quando la giustizia e l'equità divengono le virtù del governo, allora il Partito politico ha smesso di essere Partito in senso di parte, per trasformarsi in equo governo.

Ragionamento che ci riporta direttamente ad un'evoluzione superiore della nozione di Partito politico.

Ad ogni modo che le consorterie e le sette non siano Partiti politici ce lo dimostra pure il Machiavelli quando afferma che alcune divisioni nuocciono alle repubbliche, mentre altre giovano. Nuocciono quelle divisioni che si esprimono sotto forma di sette o di consorterie, perchè queste immiseriscono con il loro spirito di parte l'importanza di quelle grosse questioni in cui può impegnarsi un Partito politico, mentre quelle divisioni che si mantengono senza spirito partigiano giovano grandemente alle repubbliche.

Vi è chi dice anche che il Partito è un'associazione. Ma non tutte le associazioni possono essere Partito.

Allora: 1° Quando un'associazione è formata omogeneamente di individui del medesimo ceto e della stessa classe sociale, e si propone lo scopo precipuo della difesa economica degli interessi particolari dei propri membri, per cui soltanto indirettamente si riferisce alla cosa pubblica, non si avrà un Partito, ma un sindacato di categoria.

2° Quando un'associazione è composta di uomini della medesima fede religiosa si prefigge la difesa degli interessi religiosi ultraterreni dei suoi membri non riferendosi mai alla pubblica cosa, non forma un Partito, ma una confraternita.

3° Quando infine un'associazione si propone la difesa degli interessi politici che riguardano direttamente ed immediatamente la cosa pubblica e soltanto indirettamente i componenti dell'azione medesima, allora si potrà essere dinanzi ad una forma

di Partito, che sarà vero e proprio Partito politico quando saranno soddisfatte alcune esigenze.

Non basta infatti che il riguardo alla cosa pubblica del Partito sia soltanto dal punto di vista dell'ordinamento dello Stato, del funzionamento dei suoi organi e delle persone che esercitano le pubbliche funzioni, presentandosi come una macchina per la conquista del potere. E in quanto a ciò dicono bene alcuni scrittori tedeschi quando distinguono i Partiti veri e propri (ecte) dai Partiti in senso non proprio (unecte). Ma deve avere quei caratteri speciali che rendendolo superiore a qualsiasi interesse particolare e a qualunque egoismo di classe, in qualsiasi maniera organizzato, lo facciano capace di acquistare una concezione totale ed integrale della vita pubblica e dei suoi problemi, e cosciente della viva e concreta realtà del paese.

Il Partito politico per noi deve avere per presupposto logico un'idea che si concreta in un programma non particolaristico, ma generale che investe tutta la vita della Nazione, e del quale si vuole la realizzazione nello Stato. Idea e programma generale, di cui si renderà antesignana una minoranza, la quale guadagnandosi continuamente nuove adherenze e nuove forze, muoverà alla conquista dello Stato per dargli quel nuovo ordinamento e quell'indirizzo generale, politico e giuridico, che con una parola sintetica denomineremo regime.

E quando si dice che scopo del Partito deve essere la conquista del potere, non si vuole intendere il potere per potere, ma il potere per la realizzazione del suo ideale e del suo programma politico nell'interesse generale.

Dal che apparisce evidente la differenza tra il Partito politico e le classi, le fazioni e le sette, tra il Partito politico cioè e quelle diverse forme collettive organizzate, le quali non hanno lo scopo di far prevalere un'idea ed un programma politico nell'interesse generale della società alla quale appartengono, ma l'interesse

particolare della propria setta, della propria fazione, della propria classe.

In nome dell'interesse generale invece il Partito esercita tutta la sua azione acquistando forza e legittimità. In nome di questo interesse generale tutti i suoi associati non soltanto aderiscono con l'idem sentire, ma con l'idem velle, cooperando in comune per la sua attuazione, contribuendo con la loro attività personale e con la loro possibilità finanziaria affinchè il Partito conquistando lo Stato giunga alla instaurazione ed alla difesa di quella forma di governo capace di tradurre l'idea in azione.

*
* *

Per noi la concezione politica non può essere che unitaria, per cui se in regime liberale era possibile l'esistenza di altri Partiti e specialmente di un Partito economico del tutto estraneo alla politica, in regime politico più elevato non è possibile che di fronte ai Partiti politici si collochino i Partiti economici.

Ed il fatto che ogni Partito politico, dando una visione totale ad ogni problema particolare, tende a guadagnarsi l'adesione di tutti gli interessati alla soluzione dei problemi da esso posti in essere, fa delineare in modo evidente il processo teorico e storico del Partito politico, uno fra tanti, verso il Partito nazionale unico, per il quale ogni individuo consociato esercita un'opera di saturazione politica, perchè diventa automaticamente milite del Partito politico, anche se non vi appartiene.

Infatti in regime liberale il Partito rappresenta alcuni interessi particolari elevati ad interessi generali. La pluralità dei Partiti è quindi giustificata dal presupposto che esistono diversi interessi particolari generalizzati. Un Partito allora, in regime liberale, non rappresenta che alcuni interessi, mentre

altri interessi non verrebbero rappresentati che da altri Partiti.

Ora se tutti i Partiti rappresentassero i medesimi interessi, non sarebbe inutile l'esistenza dei diversi Partiti? Se uno dei tanti Partiti si assumesse il compito di fare avere a tutti gli altri Partiti i propri interessi, gli interessi che esso rappresenta non perderebbero il loro carattere particolaristico? E la sua azione non verrebbe esercitata anzichè nell'interesse di un Partito nel nome dell'interesse indipendente di un soggetto collettivo, cioè nel nome della Nazione?

Un simile Partito sarà allora diverso da tutti gli altri Partiti, perchè mentre questi non rappresentano che degli interessi particolari generalizzati, esso assumerà la veste di un Partito nazionale, che rappresenterà l'interesse indipendente del soggetto collettivo, e non si servirà della forma di Partito che soltanto come mezzo per superare definitivamente tutti gli altri Partiti.

Questa è la vera posizione del Partito Nazionale Fascista, interprete di una volontà generale. Attraverso la sua forma di Partito infatti, gli interessi generali della Nazione manifestano concretamente la loro preponderante influenza su quelli che in un primo momento non sembrarono che interessi particolari, trasformati in quelli generali di una personalità collettiva, cioè dell'intera Nazione italiana.

Parleremo ancora in questo caso di Partiti? cioè di uno Stato che non si regge se non nella presenza e nella cooperazione dei diversi Partiti, o non converrà parlare di Stato di Partito, o meglio di Stato-Partito?

Il Partito politico allora viene inteso non soltanto nel senso che teoricamente con la sua struttura interna e la sua dottrina simboleggia la realtà nazionale dello Stato, ma specialmente che con questo concretamente si identifica.

Concezione questa impossibile a capirsi se non si esce della teoria individualistica dei vecchi Partiti e che non potrà essere

realizzata soltanto da un determinato momento storico, ma dalla volontà di un fondatore di Partito, di un creatore di solidarietà sociale, nazionale e statale, che piegando la storia s'imporrà con la violenza permeata di passione e di spirito, per mezzo di un Partito permanente che, contenendo l'anima e la forza del nuovo Stato, con le sue leggi creerà una forma di Stato-Partito, tutto proteso nel futuro, in cui tutti gli altri Partiti non troveranno alcuna giustificazione per la loro esistenza.

Lo Stato può comprendere nel suo seno i Partiti come totalità, sia che li consideri tutti da un punto di vista d'egualianza assoluta, sia che in determinate circostanze accordi privilegi a Partiti determinati o no preventivamente. Può darsi anche il caso che la legge di uno Stato possa regolare i rapporti del Partito con i suoi membri e che dia una particolare posizione giuridica ai cittadini che appartengono ad un dato Partito.

Ora, mentre nello Stato di Partiti l'integrazione dello Stato si basa sulla lotta e sul contrasto tra i Partiti, nello Stato-Partito politico l'integrazione dello Stato avviene attraverso il Partito stesso, cioè attraverso i reciproci rapporti tra i Partiti e gli organi dello Stato, e tra questi e le organizzazioni promosse dallo Stato.

Così è avvenuto in Italia, dove il Partito Nazionale Fascista, conquistato il potere, e portata una profonda rivoluzione nell'ordinamento giuridico e politico della Nazione, è giunto a saldare la propria organizzazione con quella dello Stato per mezzo di una sequela continua di trasformazioni, che hanno costituito una serie di soluzioni giuridiche intermedie tra lo Stato di Partiti, com'è oggi realizzato nella maggior parte degli Stati democratici, e lo Stato-Partito Fascista.

I PARTITI POLITICI IN ITALIA

L'Italia nell'epoca della supremazia liberale si distingueva dalla Germania, dalla Francia, dal Belgio, dalla Svizzera e dall'Austria per il fatto che non aveva Partiti nel vero senso della parola, nè di classe, nè d'indole religiosa, nè di qualsiasi altro ordine. I nuovi governi si componevano e si scomponevano per intrighi personali e piccoli colpi di Stato, i quali non toccando la struttura economica, giuridica e sociale del paese, lasciavano indifferenti la maggior parte dei suoi cittadini.

Possiamo anzi dire che per tutti i primi trent'anni della vita unitaria i veri e propri Partiti, intesi nel senso organico moderno del termine, non si sapeva cosa fossero. Ed anche dopo sorti, non si mostrarono mai sotto forma di veri e propri Partiti, ma di raggruppamenti parlamentari, la cui opera disorganizzatrice e la cui azione svolta senza programmi determinati ben chiari, definiti e d'indole generale, da investire non soltanto alcuni aspetti della vita nazionale, ma l'intera esistenza della società, mancò, con grave difetto di tutta la vita pubblica italiana.

Quello che si chiamò col nome generico di Partito liberale, e che poi si scisse nella storica Destra, i cui uomini spiegarono l'opera loro più come patrioti che come uomini di Partito, e nella storica Sinistra, anzichè un Partito formava un'accollita di uomini che se da un lato erano uniti da una comunanza di tradizioni e di aspirazioni, dall'altro lato erano privi di vincoli spirituali ed esenti da qualsiasi organizzazione politica.

Alcuna diversità profonda e chiara di programmi distinse Destra e Sinistra infatti nelle prime legislature, dato che unico era per tutte e due l'ideale: l'indipendenza del paese. E gli uomini che nei primordi della vita parlamentare su-

balpina ingenuamente credettero di poter instaurare una fruttifera ed operante dialettica, raggruppandosi sotto le due insegne diverse di Destra e di Sinistra, in realtà, se vogliamo proprio dirlo, non formarono che un'unica classe non differenziata da tendenze opposte, perchè nate dalla medesima onesta e colta borghesia.

Tale divisione si tenterà determinarla forse soltanto in seguito, ma non si potè creare, per quanto ve ne fosse stata volontà, per tutto il primo periodo di vita parlamentare italiana, quando quelli che si chiamarono i Partiti di Destra e di Sinistra, non essendo che due raggruppamenti parlamentari, non poterono opporsi vicendevolmente discordanze di idee o urti di programmi, ma soltanto dissidi di metodi, per cui i contrasti dipendevano talvolta da inezie, come quando la Sinistra si sforzava a distinguersi votando l'abolizione di dieci frati, quando la Destra suggeriva l'abolizione di nove, o chiedendo l'appello nominale per trasportare la capitale a Roma in quattro mesi, quando la Destra ne proponeva sei.

A nulla valse la continua ricerca dei mezzi di prova e del terreno di lotte per giustificare la loro divisione.

Un mezzo di prova si volle trovare per esempio nei metodi di trattare i problemi della finanza e dell'ordine pubblico. Ma mentre la Sinistra sferzava contro la Destra i suoi stilizzati attacchi, essa stessa si preparava, a sua volta, a governare con i medesimi criteri e le stesse repressioni.

La concezione dei pubblici servizi, infatti, la repressione di alcuni reati per mezzo della legislazione ordinaria o di una procedura eccezionale, l'azione fiscale, ecc. ecc. cui veniva presa di mira la Destra, potevano dividere i vari settori del Parlamento in una votazione, o separare in una lotta elettorale gli interessi organizzati fuori di esso, ma non potevano costituire ragioni per una netta demarcazione politica con la

Sinistra, la quale poi, pur lagnandosi della maniera rigida con cui la Destra esercitava il governo, non mancò di divenire statolatra appena salita al potere.

*
* *

La mancanza di veri e propri Partiti politici e l'esistenza invece di seguiti personali e di fazioni incomposte, sia pure divisi, senza alcun metodo distinto e senza programmi differenti, nei due gruppi di Destra e Sinistra, provoca una lunga letteratura, con la quale si invoca la creazione di un Partito unico capace di racchiudere in sè tutti gli interessi della Nazione, e di por fine all'esistenza di ogni altro Partito in Italia.

Sul serio, dice il Marselli nel 1872, vogliamo credere che la Camera dei Deputati in Italia, la cui vita parlamentare per maturità e chiarezza è lungamente diversa dalla Camera dei rappresentanti inglesi, è formata da conservatori e da progressisti e che una differenza di idee, di programmi e di azioni esiste tra gli individui che parteggiano per i Sella o per i Lanza? Invece di fare subire al paese gli stessi errori della Destra con la tanto auspicata ascensione della Sinistra al potere, invece d'illudersi in un'ipotetica ricostruzione di Partiti, invece di ingannarsi ancora nell'altalena parlamentare di essi perchè, suggerisce, un uomo forte non esce dalle fila, diventando il centro di attrazione di tutte le migliori forze dei progressisti di Destra e dei moderati di Sinistra? Egli dominandoli con la sua personalità e la sua forza morale potrebbe riunirle tutte in un energico ed unico fascio, creando quel grande Partito liberale progressista che, dando alla Camera una ringiovanita maggioranza, si dimostrasse capace di riorganizzare l'amministrazione del paese, avviando l'Italia verso uno Stato libero, prospero e forte.

Quasi le stesse invocazioni vengono fatte da una serie di articoli del giornale *l'Opinione* nel 1878 subito dopo il secondo gabinetto De Pretis. Inutile illudersi di voler governare, dice il giornale, con la fase dei due Partiti opposti. In Italia non vi sono le stesse condizioni ambientali, storiche e tradizionali dell'Inghilterra, per cui ciò che va bene per il popolo inglese dovrebbe essere adottato per il popolo italiano. I vincoli che stringono gli uomini di Destra e di Sinistra del Parlamento italiano non sono così rigidi come quelli dei tories e dei whigs della Camera dei Comuni. Ed anche qui s'invoca che presto s'innalzi una bandiera attorno alla quale il primo nucleo di uomini raccolga tutti gli altri a nome della libertà e della Patria, per costituire un grande Partito nazionale liberale, il quale risalendo all'origine del movimento italiano, e contemperando le nuove e legittime aspirazioni degli uomini ai savi principii di moderazione e di progresso, faccia la stessa politica degli italiani nelle gravi e pericolose vicende del Risorgimento.

Non è che manchino gli uomini capaci di ciò, sia nella Destra che nella Sinistra, dice il Balbo nelle sue "Speranze d'Italia". Ad essi manca soltanto la forza d'esercitare una seria e profonda azione capace d'impegnare tutte le energie vive del paese, e quella esistenza di programmi, aggiunge il De Zerbi nel suo discorso del 22 novembre 1874 al Parlamento italiano, per la quale la Sinistra non è tanto liberale e la Destra non è tanto conservatrice da poter far prendere ad ognuno la decisione di sedere a Destra o a Sinistra. E l'una e l'altra, aggiunge, sono responsabili non solo di non aver saputo creare dei Partiti politici in Italia, ma di aver fatalmente avviato il paese verso le lotte delle fazioni, per cui non ci resta che di rimanere fedeli ai propri principii e di astenerci dal partecipare per l'una o per l'altra parte, se

non si vuole essere coinvolti nei livori, nelle passioni e nei rancori delle diverse loro fazioni.

*
* *
.

L'assenza dei Partiti politici in Italia venne anche notata molto tempo dopo la formazione unitaria del paese. Tanto che un osservatore straniero, il De Levalleye, nell'affermare che l'esistenza di essi, nettamente definiti però, è indispensabile al regolare cammino di ogni regime parlamentare, esaminando la situazione politica dell'Italia, percepisce il male del Parlamento italiano nella mancanza di programmi ben definiti del Partito di Destra e di quello di Sinistra.

Questi due Partiti, egli dice, non possedendo un programma, cioè un materiale sufficiente per una reciproca e regolare concorrenza politica, si abbandonano a quello spirito campanilistico e personalistico, causa principale di tutte le incertezze, i vacillamenti ed i colpi di maggioranza, dai quali con inaudita fatica ogni Gabinetto italiano deve difendersi.

E non a torto egli denuncia ogni male dei Partiti classici nella mancanza di programmi.

Quando il dispotismo parlamentare infatti doveva suggerire la stabile conquista di un corpo elettorale per mezzo di un gruppo di idee concrete, salde ed organizzate, i Partiti spuntavano non come veri e propri Partiti, capaci di potere investire con il proprio programma tutta la vita dello Stato, ma come atomi parlamentari, costituiti per mezzo di semplici enunciazioni, senza che avessero alla base alcun proposito.

E non programmi di governo mancavano, che anzi di programmi tecnico-legislativi se ne avevano moltissimi, ma programmi di Partito, in cui l'unità non si riducesse a semplice giustapposizione, ma ad una fusione organica, ad una creazione e realizzazione dello spirito.

La Destra infatti non fu capace di creare una vasta formazione politica che avesse saputo presentare un degno programma organico di Partito, e che avesse potuto non soltanto contenere, ma anche superare, le questioni particolari del momento. Questa mancanza, e che specialmente nella politica estera lasciò compromesso l'avvenire dell'Italia, provocò quel disagio, quell'inquietudine e quella insoddisfazione che ben presto causò il distacco da essa della maggioranza parlamentare e l'atteggiamento del popolo e della monarchia a favore dell'avvento della Sinistra.

La Sinistra, d'altro canto, che si divise in Sinistra storica, nella giovane, nell'opposizione di controllo, nei repubblicani, nei federali, nei clericali e così via, venuta fuori con l'intenzione di formare un Partito di massa e di elaborare un programma per l'organizzazione, l'educazione e l'elevazione della vita del popolo, guardando il suo compito soltanto attraverso le mire elettorali, sin dal primo momento in cui sorse lasciò astratto e frammentario il suo programma.

Per questo, salita al Governo, non venne mai considerata come un Partito al potere con la sua base nella massa, ma soltanto come un continuo susseguirsi di quegli uomini che, divenuti i tecnici del parlamentarismo, cadevano e salivano senza una vera crisi di Partiti, senza lo sviluppo interno di alcun regime, senza che una ragione profonda ne avesse determinato l'avvicinarsi.

A nulla valse illuminare la situazione con i clamorosi scandali e le misure di offesa e difesa che si avanzavano nel trambusto, durante il quale le Sinistre venivano richiamate al loro compito di Governo, i gruppi di estrema si ritraevano disgustati nelle pregiudiziali tecniche e teoriche, mentre la Destra cercava di rivalorizzare i suoi uomini. Ciò perchè ogni elaborazione di programma, ogni gara di proposta, ogni questione ed ogni discussione aveva un solo scopo: la conquista

del potere attraverso le elezioni. E una vaga aspirazione doveva rimanere la formulazione, avanzata nella Rassegna Politica della Nuova Antologia nel maggio 1880, di creare un solo Partito progressivo e nazionale insieme, capace di ricondurre gli italiani all'entusiasmo del 1860-1861, all'entusiasmo cioè di quell'epoca in cui nella mente di ognuno vi era l'ideale di ricostruire un'Italia grande, forte e rispettata, se, all'inizio della seconda sessione della XIII legislatura i gruppi di Sinistra, mentre l'opposizione costituzionale non riusciva a formare un programma, tentato un accordo tra le fazioni della vecchia maggioranza, non riuscivano ad intendersi.

E non potevano mai intendersi, come giustamente affermò in seguito l'Arcoleo, quando la società, in mezzo ad ogni arbitrio del potere esecutivo, era caduta nella più assoluta mancanza di solidarietà tra gli ordini politici e gli ordini sociali, nella fiacchezza più biasimevole di quei sentimenti che dovevano rappresentare l'anima di un popolo libero, nella mancanza della percezione adeguata alla libertà nel mezzo di un grandissimo difetto di cultura e specialmente di comprensione di un diritto che avesse saputo far trionfare il generale desiderio di giustizia.

Lo stesso gruppo socialista, si noti, pur avendo delle idee proprie, non presentò un carattere ben definito ed una forma stabile di Partito. E dopo aver preso nome dai Partiti più avanzati, e con i quali tenne in comune l'indirizzo democratico e la resistenza al Governo, limitandosi a conservare una propria fisionomia nel campo sociale, rinunciò tacitamente ed espressamente alla risoluzione dei più importanti problemi pratici.

Così mancò al suo compito ed alla sua funzione storica, burocratizzò e parlamentarizzò la propria compagine e la propria attività, e disperse le proprie forze prima di poterle raccogliere.

Per questo la sua penetrazione in molti paesi dell'Italia

e nella maggior parte dei ceti della società fu scarsissima; l'opera di educazione per il popolo soltanto leggermente tracciata e mai svolta; il problema dell'organizzazione del lavoro e della disciplina dei lavoratori appena impostato.

Ed ogni sua realizzazione, sviluppandosi entro i limiti delle lotte elettorali, non riuscì ad assicurargli alcuna base economica, giuridica e culturale.

*
* *

Questo è il momento in cui la vita politica italiana, come abbiamo detto, non ha dinanzi a sè che la ripartizione inglese dei Partiti politici, in conservatore e progressista, in *thory* cioè e in *whig*. Ripartizione che in Sicilia specialmente nel 1812 riceve, per scopi politici che interessano l'Inghilterra particolarmente, la grande influenza di lord Bentik.

Ora la letteratura britannica appoggiata dalla grande propaganda inglese, non poteva non contribuire alla formazione dell'opinione che la concordia nazionale non avesse potuto raggiungersi che attraverso la coesistenza di due Partiti liberamente in lizza, uno di maggioranza ed uno di minoranza. Questi, scendendo continuamente in contese e gare civili, e sostenendo le proprie ragioni con la libertà della propria parola e con la libertà del voto, avrebbero dovuto dar luogo, secondo la teoria corrente, a quell'ideale di vita politica in cui le parti, prese in leale e chiara lotta, mai sarebbero dovute scendere in congiure e guerre fratricide tra di loro.

Per cui ogni cambiamento di nomi, o di forme di governo, ogni mutamento, istituzione o moltiplicazione di nomi e forme di parti politiche, non avrebbe dovuto portare alcun innovazione ai classici bilanciamenti delle due parti del tipo inglese, riducibili ai due principali nomi di ciascuna di esse: dell'aristocrazia e della democrazia.

Il Partito conservatore quindi e quello progressista dovevano essere capaci di raccogliere le passioni e le opinioni dominanti nella piazza e di portarle in Parlamento, attraverso le due sole divisioni: quella del ministero e quella dell'opposizione, le quali in lizza avrebbero dovuto decidere, attraverso la lotta continua, quale Partito avrebbe dovuto governare e quale essere governato.

Questa era l'opinione del Balbo e dello stesso Cavour, per quanto non fosse mancato chi, come il senatore Linati, sin da questo momento avesse predicato la fusione delle parti e chi ancora, come Carlo Alfieri, mentre tutti parlavano di costituire dei Partiti, avesse raccomandato di formare un solo Partito, quello del Buon Senso, con uomini liberali e democratici.

Questa era pure l'opinione di Francesco Crispi che, contrario al trasformismo, esortava ad una delimitazione ben definita e ben distinta di programma tra i due Partiti progressisti e conservatori, i quali avevano in comune l'unione nazionale e la monarchia costituzionale.

Per la dicotomia si presentavano pure Minghetti, Majorana e lo stesso Arcoleo, il quale ha una visione così chiara delle azioni di Partito, per cui gli è molto difficile confondere il Partito con la consorte, ed il programma di Partito con l'aspirazione degli egoismi.

Ma mentre ovunque si auspicava la creazione di due fronti ben determinati, la scissione del Partito liberale nei due Partiti storici di Destra e di Sinistra non rispose alle aspirazioni del travagliato spirito nazionale, quando, dopo l'unificazione territoriale, col compromesso in cui era caduta la rivoluzione, il problema del regime non doveva essere soltanto problema costituzionale, ma problema di Partiti politici, cioè problema di un popolo, retto da uomini capaci d'espone e d'interpretare un programma d'azione veramente pieno di vita e non un programma già vecchio o che avesse cessato di esi-

stere appena raggiunto il primo punto. Un programma insomma forte e pieno di una sorgente inesauribile di vita.

I rappresentanti dell'Italia unita infatti pur avendo accettata esternamente la loro divisione in due parti tipo inglese, specialmente dopo la morte del Cavour, si erano automaticamente suddivisi: da un lato secondo la diversità degli antichi Stati ai quali appartenevano, facendo trionfare in tutti i discorsi, le conversazioni e gli accordi la regione sulla Nazione, e dall'altro in raggruppamenti personali attorno alcuni uomini.

Quindi i due Partiti se ufficialmente si presentavano divisi in due parti, in verità, oltre ad essere privi di programmi o di direzione, non rappresentavano veramente due fronti.

Incapaci di poter vedere, discutere e risolvere tutte le questioni del paese, si atomizzarono in seno alle due distinzioni in una pluralità di parti.

Queste, che si sminuzzavano e si ricostruivano, si scioglievano e si ricomponevano questione per questione per interessi particolari, locali e regionali, in contrapposizione a quelli generali e nazionali, insieme alla divisione di Partiti che si volle fare in siciliani, napoletani, piemontesi, lombardi, ecc. ed ancora in garibaldini, rattazziani, ministeriali, ecc. senza una chiara e sincera opinione in che cosa dissentissero tra di loro, dando luogo non alla franca costituzionalizzazione di due Partiti opposti, ma alla atomizzazione delle forze politiche del paese, giustamente diedero luogo al Bonghi di rilevare che se era vero che generalmente i Partiti stringevano insieme nella stessa fede uomini politici diversi, era pur vero che essi in Italia non rappresentavano che una piaga dolorosissima, perchè non esercitavano alcun vincolo sugli animi, ma continui sospetti, odii ed intrighi personali sugli uomini, portando alla rovina lo Stato.

Il male è, secondo il Bonghi che dal governo costituzio-

nale o rappresentativo si è passati a quello parlamentare, permettendo una continua ingerenza della Camera nel potere esecutivo.

È inutile cercare una differenza tra i Partiti politici in Parlamento quando alcun sentimento politico divide sia la Destra che la Sinistra. Sia l'una che l'altra invece dimentichino i reciproci rancori e le inutili opposizioni, e si stringano lealmente la mano per formare un Partito unico, moderato e liberale, che permetta una durevole, ben ordinata e tranquilla azione dei Partiti costituzionali.

(continua)

LEONARDO VIVIANI

BIBLIOGRAFIA

La lettura di 4 acuti lavori, due del Prof. RODOLFO DE MATTEI "*Ricerche di Storia del pensiero politico*„ De Alberti Editore, Roma 1934 e "*Il problema della democrazia dopo l'unità*„ Istituto Nazionale Fascista di Cultura, Roma 1934, e altri due del Prof. GIACOMO PERTICONE "*Regimi e partiti politici in Italia dopo l'unificazione*„ estratto dagli Annali dell'Università di Ferrara n. 1, Ferrara 1936 e "*Lo Stato dei Partiti*„ in *Politica Sociale*, Maggio 1933, mi ha invogliato a tenere ai giovani del Magistero queste lezioni che qui si raccolgono, come introduzione alla Teoria generale dello Stato fascista, al posto dei soliti luoghi comuni sulla esistenza e classificazione delle ormai troppo strapazzate e discutibilissime varie specie di libertà.

Mi è sembrato che per giovani non adusati all'elasticità e vastità del diritto, e per i quali il Corso di Istituzioni di Diritto Pubblico costituisce l'unico alimento di diritto, data la brevità dell'anno scolastico, abbastanza intramezzato di lunghi periodi di vacanze, anziché perdere del tempo sopra ormai superate discussioni filosofiche, fosse riuscito più proficuo ricollegare la nuova concezione totalitaria ed autoritaria dello Stato fascista all'esame storico-giuridico delle sovrastrutture e delle pregiudiziali che opprimendo tutta la vita politica italiana soffocavano lo sviluppo giuridico-costituzionale del paese, e l'instaurazione di quel nuovo Regime di vita pubblica già in potenza sentito da lunghissimo tempo dallo spirito della Nazione.

Pertanto, pur partendo da questi quattro fondamentali lavori, allo scopo di trovare il germe dei nuovi ordinamenti giuridici instaurati dal Regime sulla tendenza spiccatamente nazionale della secolare tradizione italiana, ho consultato la seguente Bibliografia.

ROBERTO MICHELS, *Il Concetto di Partito nella storia italiana moderna*, in "*Il Partito nella dottrina e nella realtà politica*„ edizione a cura della Rassegna Università Fascista, Roma, 1931.

ROBERTO MICHELS, *Il Partito politico nella realtà moderna*, Torino 1927.

ROBERTO MICHELS, *Saggio di classificazione dei Partiti politici*, in "*Rivista internazionale di filosofia del diritto*„, marzo-aprile 1928.

VINCENZO ZANGARA, *Il Partito e lo Stato*, Studio Editoriale Moderno, Catania 1935.

OLIVETTI, *Il Partito*, in "*Il Partito nella dottrina e nella realtà*„, edizione a cura della Rassegna Università Fascista, Roma 1931.

ESMEIN, *Eléments de droit constitutionnel français et comparé*, Paris, 1927.

JOSEPH BARTHELEMY, *La crise de la démocratie contemporaine* Paris, 1931.

CARLO CURCIO, *Dalle fazioni al Partito*, edizione a cura della Rassegna Università Fascista, Roma, 1931.

TRIEPEL, *Die Staatsverfassung und die politischen Parteien*, Berlin 1930.

KOELLREUTTER, *Die politischen Parteien in modernen Staate*, Breslau, 1926.

- GIUSEPPE MARANINI, *Uno Stato-Partito nel Medio Evo italiano*, in "Dottrina e Politica fascista", Perugia Firenze 1930.
- PAJMA, *Questioni costituzionali*, Firenze 1885.
- MAURIZIO MARAVIGLIA, *Le riforme costituzionali ed il fondamento dello Stato Fascista*, in "Annali dell'istruzione media", 1932.
- LEONE, *Teorie della politica*, Torino 1931.
- CARLO CAPASSO, *I Partiti e la storia*, in "Il Partito nella dottrina e nella realtà politica", edizione a cura della Rassegna Università Fascista, Roma, 1931.
- VILLARI, *Scritti sulla questione sociale*, Firenze 1902.
- RODOLFO DE MATTEI, *Embrioni ed anticipazioni della teoria della classe politica*, in "Ricerche di storia del pensiero politico", De Alberti editore, Roma 1934.
- RODOLFO DE MATTEI, *Nazionalismo e Fascismo*, in "Ricerche di storia del pensiero politico", De Alberti editore, Roma 1934.
- EMILIO BONAUDI, *Il Partito e l'ordinamento giuridico dello Stato*, in "Il Partito nella dottrina e nella realtà politica", edizione a cura Rassegna Università Fascista, Roma 1931.
- SANTI ROMANO, *Corso di diritto costituzionale*, Cedam, Padova 1931.
- PIETRO CHIMIENTI, *Manuale di diritto costituzionale fascista*, U. T. E. T., Torino 1934.
- BENEDETTO CROCE, *Elementi di politica*, Bari 1925.
- BENEDETTO LIUZZI, *Il Partito Nazionale Fascista nel diritto pubblico italiano*, Società editrice del Foro Italiano, Roma 1930.
- EMILIO CROSA, *Diritto internazionale*, U. T. E. T. Torino 1937.
- GASPARE AMBROSINI, *Marx, Mazzini e l'internazionale socialista*, Campobasso 1917.
- HOSMER, *Il popolo e la politica*, "Biblioteca di scuola politica", Torino 1886.
- ROBERTO MICHELS, *Storia critica del movimento socialista italiano*, Firenze, La Voce, 1927.
- DE RUGGERO, *Storia del liberalismo europeo*, Bari Giuseppe Laterza e figli, 1925.
- GIORGIO ARCOLEO, *Forme vecchie, idee nuove*, Bari Giuseppe Laterza e figli, 1909.
- ZINOVIEFF, *Historie du parti communiste russe*, Paris 1926.
- TROTSKY, *Terrorisme et communisme*, Paris 1920.
- BUKHARIN, *A. B. C. du communisme*, Paris 1925.
- ZINOVIEFF, *Le Léninisme*, Paris 1926.
- STANLIN, *Les questionnes du léninisme*, Paris 1926.
- LAGARDELLE, *Sindacalisme et socialisme*, Bibl. du "Mouvement socialiste", Paris 1908.
- MUNGHETTI, *I Partiti politici*, Bologna 1881.
- ROMOLO FREDERICI, *La varietà dei Partiti politici in Italia*, Roma, Manzoni, 1882.
- CONTUZZI, *Trattato di diritto costituzionale*, Torino 1895.
- CONTUZZI, *I Partiti politici*, in "Rassegna di scuola sociale e politica", del 1° e 15 ottobre e 1° novembre, Firenze 1883.
- BLUNTSCHLI, *La politique*, Paris 1883.
- BOVIO, *La dottrina dei Partiti in Europa*, Roma 1923.
- CONSTANT, *Cours de politique constitutionnel*, Bruxelles 1881.

- MAYER, *Lehrbuch des deutschen, Staatsrechts* 1919.
- GEORGE JELLINEK, *Allgemeine Staatslehre*, Berlin 1922.
- GASPARE AMBROSINI, *Il Partito fascista e lo stato*, Istituto Fascista di Cultura, Roma 1934.
- GROETHUYSEN, *Dialektik der demokratie*, Wien 1932.
- GIUSEPPE LO VERDE, *Stato - Partito e Stato di Partiti*, in „Politica Sociale“, novembre 1933.
- STEFANO IACINI, *Sulle condizioni della cosa pubblica in Italia dopo il 1866*, lettera agli elettori di Terni, Cavilli, Firenze 1870.
- N. MARSELLI, *Rivoluzione parlamentare nel marzo 1876*, Loesher, Torino 1876.
- BONFANDINI, *I Partiti parlamentari in Europa e particolarmente in Italia*, in “Nuova Antologia”, del 15 febbraio 1894.
- CARLO ALFIERI, *Il governo ed il parlamento nel 1864*, in “L’Italia liberale”, Firenze, Lemonnier, 1872.
- “Opinione”, articoli dei giorni 28 gennaio, 13-21 febbraio 1878.
- R. DE ZERBI, *I Partiti politici in Italia dal 1870 al 1875*, in “Scritti politici”, De Angelis, Napoli.
- GIUSEPPE GUERZONI, *I Partiti vecchi e nuovi nel Parlamento italiano*, Lemonnier, Firenze 1872.
- EMILE DE LEVALEYE, *Lettres d’Italie (1878- 1879)* Milano, Dumolard, 1880.
- EMILE DE LEVALEYE, *Nouvelles lettres d’Italie*, Paris, Baillière, 1884.
- AUSONIO FRANCHI, *La concordia nazionale*, in “Il diritto”, Torino 10 luglio 1854.
- CESARE BALBO, *Della monarchia rappresentativa in Italia, saggi politici*, Lemonnier, Firenze 1857.
- FILIPPO LINATI, *Un governo utile, ovvero considerazioni e proposte del Conte senatore Filippo Linati*, Parma 1862.
- CARLO ALFIERI, *Il Partito del Buon senso*, Firenze 1866.
- FRANCESCO CRISPI, *I doveri del Gabinetto del 25 marzo*. Considerazioni di Francesco Crispi deputato, Stabilimento tipografico Italiano, Roma 1876.
- BONCHI, *I Partiti politici nel parlamento italiano*, in “Nuova Antologia”, 1868.
- Le manipolazioni ministeriali*, in L’“Opinione”, del 13 febbraio 1878.
- S. SONNINO, *Del governo rappresentativo in Italia*, Botta, Roma 1872.
- BONCHI, *La decadenza dei Partiti e il pericolo della Monarchia*, in “La Perseveranza”, Milano settembre 1882.
- DUCA DI GUALTIERI, *Dell’evoluzione sociale e di alcuni suoi difetti*, nella “Rassegna Nazionale”, del 1891.
- BONCHI, *Il programma d’un Partito*, nella “Rassegna Nazionale”, del 1891.
- G. F. AIROLI, *La situazione*, nella “Rassegna Nazionale”, del 1891.
- BONCHI, *Sul trasformismo ed evoluzione dei Partiti*, conferenza pubblicata nel supplemento de “La Rassegna Nazionale”, del 28 marzo 1886.
- BAKAUNINE, *Il socialismo e Mazzini*, Roma 1919.
- N. ROSSELLI, *Mazzini e Bakaunine*, Torino 1927.
- SALANDRA, *La politica nazionale ed il Partito liberale*, Milano, Treves, 1912.
- GNOCCHI VENTURI, *I Partiti politici ed il Partito operaio*, Tipografia Sociale, Alessandria 1889.
- VINCENZO ANSIDEI, *D’un Partito liberale conservatore in Italia*, in “Rassegna

di scuola sociale politica "del 15 dicembre 1889.

BENITO MUSSOLINI, *Preludio al Macchiavelli*, in "Gerarchia", aprile 1924.

NOBILI VITELLESCHI, *Le crisi ed il nuovo ministero*, in "Nuova antologia", del 1° gennaio 1898.

NOBILI VITELLESCHI, *Del Partito conservatore in Italia*, in "Nuova antologia", del 1° aprile 1898.

SONNINO, *Quid agendum?* in "Nuova Antologia", del Settembre 1900.

ALESSIO, *Partiti e programmi*, in "Nuova Antologia", del 16 ottobre 1900.

EMILIO BONAUDI, *Organizziamoci*, in "Riforma sociale", del 15 gennaio 1900.

SALANDRA, *Il pensiero politico di Silvio Spaventa*, in "Nuova Antologia", del 16 novembre 1909.

MOSCA, *Le costituzioni moderne*, Palermo 1887.

STEFANO IACINI, *I Conservatori e l'evoluzione naturale dei Partiti politici in Italia*, Milano, Brigola, 1879.

GIORGIO ARCOLEO, *Evoluzione ed alla ricerca di un Partito*, in opere di Giorgio Arcoleo, Mondadori, Milano, vol. II.

(continua)

Direttore responsabile: Luigi Renzetti

Finito di stampare il 25 aprile 1939 - XVII nello Stab. Tip. Editoriale Urbinate - Urbino